Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dell'Azienda speciale per la Gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento

ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

***revisione 11 – gennaio 2024*[1]**

Rev.	Data	Approvata da	Delibera CdA	Revisioni apportate	Redatta da
11	gennaio 2024	Presidente A.S.I.S.	n. 1/2024 dd. 30.01.2024 Provvedimento d'urgenza del Presidente	- Sostituzione allegato D) con aggiornamento 2024 del PTPCT 2023-2025 - Sostituzione allegato A) organigramma	RPCT
	gennaio 2024	CdA A.S.I.S.	n. 5/2024 dd. 18.01.2024	- Sostituzione allegato C) con il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti A.S.I.S. (rev. 2 – gennaio 2024)	Direzione, RPCT e OdV A.S.I.S ex D.Lgs. 231/2001
	ottobre 2023	CdA A.S.I.S.	n. 76/2023 del 31.10.2023	- Adozione della "Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di A.S.I.S. - Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni - (D.Lgs. 10.03.2023, n. 24) – c.d. whistleblowing"	RPCT e OdV A.S.I.S ex D.Lgs. 231/2001
	maggio 2023	CdA A.S.I.S.	n. 39/2023 del 25.5.2023	- Trasformazione OdV da organo collegiale a organo monocratico	CdA
	aprile 2023	CdA A.S.I.S.	n. 32/2023 del 27.4.2023	- Adozione nuova disciplina spese di rappresentanza e stralcio dal Codice di comportamento	CdA
10	marzo 2023	CdA A.S.I.S.	n. 17/2023 del 9.3.2023	- Sostituzione allegato D) con il PTPCT 2023-2025 - Sostituzione allegato A) organigramma	RPCT
9	febbraio 2022	CdA A.S.I.S.	n. 2/2022 del 17.02.2022	- Sostituzione allegato D) con il PTPCT 2022-2024 - Sostituzione allegato A) organigramma, nonché schede CdA e Presidenza dell'allegato E) per rinnovo Presidente e Consiglio di amministrazione - Aggiornamento schede UCF e UP dell'allegato E) a seguito audizioni OdV con Responsabili ufficio - Sostituzione allegato F) recante "Protocollo aziendale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19" con la rev 9 (prot. n. 21878 del 26.12.2021)	RPCT e OdV A.S.I.S ex D.Lgs. 231/2001
8	gennaio 2021	CdA A.S.I.S.	n. 3/2021 del 28.1.2021	- Aggiornamento reati presupposto e nuova mappatura dei reati di riferimento per A.S.I.S. - Aggiornamento schede di dettaglio degli uffici e degli organi aziendali	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2001
	gennaio 2021	CdA A.S.I.S.	n. 2/2021 del 28.1.2021	- Sostituzione allegato D) con il PTPCT 2021-2023	RPCT
7	ottobre 2020	CdA A.S.I.S.	n. 29/2020 del 29.10.2020	- Inserimento allegato F) recante "Protocollo aziendale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 – rev 7 del 14/10/2020" (prot. n. 15877 del 15.10.2020)	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2001

[1] Sono in corso di revisione alcuni paragrafi del Modello, nonché gli allegati B e E.

6	gennaio 2020	CdA A.S.I.S.	n. 8/2020 del 30.01.2020	- Sostituzione allegato D) con il PTPCT 2020-2022 - Sostituzione allegato A) e scheda OLRDC dell'allegato E) per aggiornamento Organo monocratico di revisione legale dei conti	RPCT
5	gennaio 2019	CdA A.S.I.S.	n. 4/2019 del 29.01.2019	- Adeguamento modello a nuove competenze OdV - Integrazione del MOGC con il PTPCT - Adeguamento modello alla nuova rappresentanza legale prevista dallo Statuto vigente dall'1.1.2018 e alla nuova struttura organizzativa di dicembre 2018 - Aggiornamento reati presupposto e nuova mappatura dei reati di riferimento per A.S.I.S. - Sostituzione schede di dettaglio degli uffici e introduzione schede di dettaglio degli organi aziendali	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2001
4	ottobre 2017	CdA A.S.I.S.	n. 17/2017 del 12/13.10.2017	Introduzione disciplina delle spese di rappresentanza nel Codice di comportamento	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2002
3	dicembre 2016	CdA A.S.I.S.	n. 33/2016 del 20.12.2016	- Introduzione Codice di comportamento di A.S.I.S. in sostituzione del Codice etico - Aggiornamento reati presupposto	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2003
2	agosto 2013	CdA A.S.I.S.	n. 14/2013 del 20.08.2013	- Adeguamento modello a nuova struttura organizzativa del dicembre 2012 - Aggiornamento reati presupposto	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2004
1	dicembre 2010	CdA A.S.I.S.	n. 46/2010 del 20.12.2010	Introduzione schede di dettaglio degli uffici	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2005
0	dicembre 2009	CdA A.S.I.S.	n. 50/2009 del 18.12.2009	Approvazione MOGC e Codice etico di A.S.I.S.	OdV A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2006

SOMMARIO

INTRODUZIONE 5
1) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED I PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO PREVENTIVO 6
a) La responsabilità amministrativa. 6
b) I reati perseguiti – in corso di aggiornamento 7
c) I destinatari 13
d) Le condizioni affinché scatti la responsabilità dell'ente 13
e) Le sanzioni applicabili 14
f) L'esonero dalla responsabilità 14
2) IL MODELLO ADOTTATO DA A.S.I.S. 16
a) Contenuti del modello secondo il decreto 231 16
b) Contenuti del modello secondo la L. 190/2012 (anticorruzione) 16
c) Adozione del modello 17
3) L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) IN A.S.I.S. 20
a) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza 20
b) Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza 20
c) Attribuzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 21
d) Attivita' di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli altri organi aziendali 22
e) Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 22
f) Servizio Whistleblowing: modalità e tutela del segnalante 23
g) Verifiche e controlli dell'adeguatezza del Modello 23
4) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DI A.S.I.S. 25
5) LA MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI RISCHI IN A.S.I.S. (in corso di aggiornamento) ... 26
a) Le tipologie dei reati potenziali in dettaglio (aggiornato al D.Lgs. 14.7.2020, n. 75) 26
b) Identificazione delle attività di dettaglio degli Organi aziendali e degli Uffici di A.S.I.S. 27
c) Mappatura dei rischi per Presidente, Direttore, Amministratori e personale di A.S.I.S. – in corso di aggiornamento 28
6) IL SISTEMA DISCIPLINARE DEL PRESENTE MODELLO 30
a) Introduzione. Provvedimento disciplinare 30
b) Sanzioni pecuniarie, interdittive e accessorie 30
c) Misure nei confronti degli amministratori 31
d) Misure nei confronti dell'Organo di revisione legale dei conti 31
ALLEGATI 32

ALLEGATI AL MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.

A. Organigramma A.S.I.S. gennaio 2023
B. Tabella reati di potenziale interesse per A.S.I.S. con descrizione del reato e delle sanzioni
C. Codice di comportamento di A.S.I.S. (rev 2 – gennaio 2024)
D. Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
E. Schede di dettaglio organi aziendali, presidenza, direzione e uffici aziendali (in corso di revisione)
F. Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di A.S.I.S. - Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni - (D.Lgs. 10.03.2023, n. 24) – c.d. whistleblowing (rev. 0 – ottobre 2023)
G. Disciplina delle spese di rappresentanza

DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO ANCORCHE' NON MATERIALMENTE ALLEGATI

A. Statuto di A.S.I.S.
B. Contratto di Servizio sottoscritto tra Comune di Trento ed A.S.I.S.
C. Struttura organizzativa e attribuzioni degli uffici A.S.I.S. approvata con delibera del Consiglio di amministrazione di novembre 2022
D. Carta della Qualità dei Servizi di A.S.I.S.
E. Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di A.S.I.S.
F. Registro delle attività di trattamento dei dati adottato ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE n. 679/2016 dall'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi (A.S.I.S.) nonché gli altri provvedimenti amministrativi di carattere generale e le discipline di area in materia di tutela del trattamento dei dati (gestione data breach, gestione videosorveglianza, ….)

INTRODUZIONE

La previsione di una responsabilità amministrativa in sede penale degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell'art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.

Detto art. 11 delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di tale responsabilità.

In attuazione alla delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. n. 8 giugno 2001 n. 231.

Il ***Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231***, recante ***"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*** ha **introdotto**, per la prima volta nel nostro ordinamento, **la responsabilità in sede penale di Società ed Enti per il fatto illecito commesso dalla persona fisica che lo ha materialmente realizzato** (e che ne rimane penalmente responsabile).

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto.

Con questa radicale innovazione normativa né l'ente, né i soci delle società o associazioni, possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente. Ciò, ovviamente, induce i soggetti che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente (soci, associati, ecc.), al controllo sulla regolarità e sulla legalità dell'operato sociale.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (l. n. 300/2000). Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e 25 (Concussione e Corruzione), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati.

Ed in effetti, il contenuto di tale relazione si è presto concretizzato, giacché numerosi interventi normativi successivi hanno **esteso** il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

La revisione 9 (febbraio 2022) è aggiornata alla disciplina normativa pubblicata fino a dicembre 2020, in particolare fino alle modifiche intervenute con il D.Lgs. 14.7.2020, n. 75 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

1) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED I PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO PREVENTIVO

a) La responsabilità amministrativa.

Come anticipato, con il decreto 231 è stata introdotta anche in Italia, la responsabilità penale di Società ed Enti per il fatto illecito commesso dalla persona fisica che lo ha materialmente realizzato (e che ne rimane penalmente responsabile).

E' la stessa normativa che specifica i reati che comportano la responsabilità dell'Azienda, e che possono essere commessi sia dai vertici aziendali, che da soggetti loro sottoposti.

Tuttavia, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo del presente Documento, lo stesso decreto indica alcuni "accorgimenti" per limitare o eliminare la responsabilità della società o dell'ente, consistenti, nello specifico, nell'adozione di "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dalla legge.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, d'ora innanzi anche "decreto 231", rappresenta l'attuazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano, delle convenzioni internazionali, richiamate nell'introduzione, aventi per oggetto tra l'altro, la lotta alla corruzione dei funzionari pubblici, nonché la tutela degli interessi finanziari della comunità europea.

Esso rappresenta quindi lo strumento legislativo attraverso il quale il nostro paese ha condiviso lo sforzo volto alla prevenzione e alla repressione di fenomeni di criminalità realizzati nell'ambito dell'esercizio dell'impresa o, più in generale, a beneficio di enti collettivi.

La spinta innovativa del decreto 231 si fonda sul superamento del principio "*societas delinquere non potest*", in quanto afferma la previsione di una autonoma responsabilità della società di fronte alla commissione di determinate fattispecie di reato da parte di soggetti legittimati ad agire nell'interesse della società stessa.

In particolare la società sarà chiamata a rispondere delle responsabilità introdotte con il decreto 231, laddove sia configurabile in capo alla stessa una totale inerzia, o comunque un'inefficace adozione di misure organizzative dirette ad evitare la commissione dei reati previsti da parte dei propri dipendenti.

b) I reati perseguiti – in corso di aggiornamento

I **reati** contemplati dalla normativa in oggetto e **potenzialmente di interesse per A.S.I.S.**, sono:

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE
SEZIONE 1 – REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (STATO – ALTRI ENTI PUBBLICI – UNIONE EUROPEA)				
(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)	24	04/07/2001	codice penale	316 bis
(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	24	04/07/2001	codice penale	316 ter
(Frode nelle pubbliche forniture)	24	30/07/2020	codice penale	356
(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	24	04/07/2001	codice penale	640 c. 2
(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	24	04/07/2001	codice penale	640 bis
(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)	24	04/07/2001	codice penale	640 ter
(Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)	24	30/07/2020	L. 898/1986	2
SEZIONE 2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI				
Documenti informatici *Si richiamano le seguenti disposizioni:* *art. 476 codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)* *art. 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)* *art. 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)* *art. 478 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)* *art. 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)* *art. 481 codice penale (Falsità ideologica in certifica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)* *art. 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)* *art. 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)* *art. 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni)* *art. 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)* *art. 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiale)* *art. 489 codice penale (Uso di atto falso)*	24 bis	05/04/2008	codice penale	491 bis

art. 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) *art. 491 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)* *art. 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)*				
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	24 bis	05/04/2008	codice penale	615 ter
(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)	24 bis	05/04/2008	codice penale	615 quater
(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)	24 bis	05/04/2008	codice penale	615 quinquies
(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	24 bis	05/04/2008	codice penale	617 quater
(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	24 bis	05/04/2008	codice penale	617 quinquies
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	24 bis	05/04/2008	codice penale	635 bis
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)	24 bis	05/04/2008	codice penale	635 ter
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	24 bis	05/04/2008	codice penale	635 quater
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	24 bis	05/04/2008	codice penale	635 quinquies
(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	24 bis	05/04/2008	codice penale	640 quinquies
(Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)	24 bis	21/11/2019	D.L. 105/2019	1 co. 11
SEZIONE 3 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA				
Associazione per delinquere	24 ter	25/07/2009	codice penale	416, comma 6, 600, 601, 602
(Associazione per delinquere)	24 ter	25/07/2009	codice penale	416, escluso comma 6
(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)	24 ter	25/07/2009	codice penale	416 bis
(Tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previsti dall'art. 416-bis del codice penale per agevolare l'attività dello stesso articolo)	24 ter	25/07/2009	codice penale	416 bis
SEZIONE 4 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO				
(Peculato) *quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*	25	30/07/2020	codice penale	314 co. 1
(Peculato mediante profitto dell'errore altrui) *quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*	25	30/07/2020	codice penale	316
(Abuso d'ufficio) *quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*	25	30/07/2020	codice penale	323
(Concussione)	25	04/07/2001	codice penale	317
(Corruzione per l'esercizio della funzione)	25	28/11/2012	codice penale	318

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	25	04/07/2001	codice penale	319
(Circostanze aggravanti)	25	04/07/2001	codice penale	319bis
(Corruzione in atti giudiziari)	25	04/07/2001	codice penale	319ter c. 1
(Corruzione in atti giudiziari)	25	04/07/2001	codice penale	319 ter c.2
(Induzione indebita a dare o promettere utilità)	25	28/11/2012	codice penale	319 quater
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)	25	04/07/2001	codice penale	320
(Pene per il corruttore)	25	04/07/2001	codice penale	321
(Pene per il corruttore)	25	04/07/2001	codice penale	321
(Istigazione alla corruzione)	25	04/07/2001	codice penale	322 c.1-3
(Istigazione alla corruzione)	25	04/07/2001	codice penale	322 c. 2-4
(Traffico di influenze illecite)	25	28/11/2012	codice penale	346 bis
(Pene per il corruttore)	25	04/07/2001	codice penale	321
SEZIONE 5 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO				
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	25 bis	27/09/2001	codice penale	453
(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)	25 bis	27/09/2001	codice penale	457
(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	25 bis	27/09/2001	codice penale	459
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	25 bis	27/09/2001	codice penale	464 c. 1
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	25 bis	27/09/2001	codice penale	464 c.2
(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)	25 bis	27/09/2001	codice penale	473
SEZIONE 6 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO				

SEZIONE 7 - REATI SOCIETARI				
(False comunicazioni sociali)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2621
(Fatti di lieve entita')	25 ter	14/06/2015	codice civile	2621-bis
(Impedito controllo)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2625 c.2
(Indebita restituzione di conferimenti)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2626
(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2627
(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2628
(Operazioni in pregiudizio dei creditori)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2629
(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	25 ter	12/01/2006	codice civile	2629 bis
(Formazione fittizia del capitale)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2632
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2633
(Corruzione tra privati)	25 ter	28/11/2012	codice civile	2635
(Istigazione alla corruzione tra privati)	25 ter	15/03/2017	codice civile	2635-bis
(Illecita influenza sull'assemblea)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2636
(Aggiotaggio)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2637
(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	25 ter	16/04/2002	codice civile	2638 c.1 -2
SEZIONE 8 – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI				

SEZIONE 9 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI				

SEZIONE 10 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE				
(Pornografia minorile)	25 quinquies	24/08/2003	codice penale	600 ter c. 1-2
(Pornografia minorile)	25 quinquies	24/08/2003	codice penale	600 ter c.3-4
(Detenzione di materiale pornografico)	25 quinquies	24/08/2003	codice penale	600 quater
(Pornografia virtuale)	25 quinquies	24/08/2003	codice penale	600 quater.1
(Adescamento di minorenni)	25 quinquies	06/04/2014	codice penale	609-undecies
SEZIONE 11 – REATI DI ABUSO DI MERCATO				
(Abuso di informazioni privilegiate)	25 sexies	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184
SEZIONE 12 – ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 187 QUINQUIES T.U.F. 58/1998)				
(Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)	25 sexies	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 e Reg. UE 596/2014	14 Reg. UE 596/2014
(Divieto di manipolazione di mercato)	25 sexies	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 e Reg. UE 596/2014	15 Reg. UE 596/2014
SEZIONE 13 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEL LAVORO				
(Omicidio colposo)	25septies	25/08/2007	codice penale	589
(Omicidio colposo)	25septies	25/08/2007	codice penale	589
(Lesioni personali colpose)	25septies	25/08/2007	codice penale	590 c. 3
SEZIONE 14 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO				

SEZIONE 15 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE				
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171
~ (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171bis
~ (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 ter
(Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 septies
(Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale)	25 novies	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 octies
SEZIONE 16 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA				
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	25 decies	15/08/2009	codice penale	377 bis
SEZIONE 17 – REATI AMBIENTALI				
(Inquinamento ambientale)	25 undecies	16/08/2011	codice penale	452 bis
(Disastro ambientale)	25 undecies	16/08/2011	codice penale	452 quater
(Delitti colposi contro l'ambiente)	25 undecies	16/08/2011	codice penale	452 quinquies
(Circostanze aggravanti)	25 undecies	16/08/2011	codice penale	452 octies
(Scarichi sul suolo)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	103

(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	104
(Scarichi in reti fognarie)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	107
(Scarichi di sostanze pericolose)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	108
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.2
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.3
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) – 1/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5
(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.11
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	187
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1
(Discarica non autorizzata) 1/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3
(Discarica non autorizzata) 2/2	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3
(Miscelazione di rifiuti)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.5
(Bonifica dei siti)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.1
(Bonifica dei siti da sostanze pericolose)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.2
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	258, c.4
(Traffico illecito di rifiuti)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	259, c.1
(False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	260 bis
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	25 undecies	16/08/2011	codice penale	452 quaterdecies
(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)	25 undecies	16/08/2011	Dlgs 152/06	279, c.5
(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)	25 undecies	16/08/2011	L. 549/93	3, c.7
SEZIONE 18 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE				
(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)	25 duodecies	09/08/2012	Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	22, c. 12bis
SEZIONE 19 – RAZZISMO E XENOFOBIA				

(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa)	25 terdecies	12/12/2017	codice penale	art. 604 ter
SEZIONE 20 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA				
(Frode in competizioni sportive)	25 quaterdecies	17/05/2019	Legge 13 Dicembre 1989, n. 401	art. 1
(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)	25 quaterdecies	17/05/2019	Legge 13 Dicembre 1989, n. 401	art. 4
SEZIONE 21 – REATI TRIBUTARI				
(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	2, co. 1
(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	2, co. 2 bis
(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	3
(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	8
(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	8
(Occultamento o distruzione di documenti contabili)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	10
(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)	Art. 25 quinquiesdecies	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	11
Dichiarazione infedele	Art. 25 quinquiesdecies	30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	4
(Omessa dichiarazione)	Art. 25 quinquiesdecies	30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	5
(Indebita compensazione)	Art. 25 quinquiesdecies	30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	10 quater
SEZIONE 22 - CONTRABBANDO				

SEZIONE 23 - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI				

SEZIONE 24 - REATI TRANSNAZIONALI				
---				

c) I destinatari

Il decreto 231 indica in modo inequivocabile i destinatari interessati all'applicazione del decreto stesso: "*Le disposizioni .... si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*" (art. 1, co. 2).

L'elenco è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire "*allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*" (art. 1, co. 3).

Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia, anche se rimangono delle incertezze per gli enti che operano nel settore pubblico: è indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.); nei loro riguardi – come, del resto, nei confronti degli enti pubblici economici – la problematica della responsabilità riguarda anche le ipotesi di corruzione sia attiva che passiva.

d) Le condizioni affinché scatti la responsabilità dell'ente

Il **decreto 231 individua tre criteri che consentono di collegare il reato all'ente**:

1. **Il reato deve essere commesso alternativamente nell'interesse o a vantaggio dell'ente**

laddove:

- per "*interesse dell'ente*" si intende riferirsi alla finalità della condotta illecita, che deve essere realizzata allo scopo di portare un beneficio all'ente stesso (a prescindere dall'effettivo ottenimento del beneficio in questione);
- con "*vantaggio dell'ente*" si richiede, invece, l'effettivo conseguimento di una utilità da parte di quest'ultimo, indipendentemente dal fine perseguito dall'autore materiale del reato (può quindi sussistere la responsabilità dell'ente anche nel caso in cui l'autore materiale del reato non abbia agito specificatamente nell'interesse dell'azienda, ma, ciononostante, l'ente abbia comunque tratto un vantaggio dalla commissione del reato).

2. **Gli autori della condotta illecita devono essere soggetti in posizione apicale nell'ambito dell'organigramma, ovvero persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi**

laddove:

- per "*soggetti posti in posizione apicale*" si intendono le persone che esercitano nell'ambito dell'ente funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo dell'ente (art. 5, comma 1, lett. a): presidente, direttore, responsabile di ufficio, ….;
- per "*persone sottoposte alla direzione o vigilanza di soggetti in posizione apicale*" si intendono, invece, in primo luogo i prestatori di lavoro subordinato, ma anche poi coloro che intrattengono con l'azienda rapporti di consulenza, agenzia, ecc. (art. 5, comma 1, lett. b).

3. **Gli autori della condotta illecita non devono aver agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.**

   Nel caso in cui gli autori del reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi è destinato a venire meno il collegamento che riconduce il fatto criminoso all'ente (art. 5, comma 2).

e) Le sanzioni applicabili

Si veda, al riguardo, prosieguo, § 5, lett.b, “Sistema disciplinare”.

f) L'esonero dalla responsabilità

L'art. 6 del decreto 231 contempla una sorta di “esonero” dalla responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione del procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Va sottolineato, che l'“esonero” delle responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità; ciò comporta per l'azienda la necessità di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto.

E' opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

Facilita l'applicazione dell'esimente, soprattutto in termini probatori, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del modello.

Come anticipato, l'applicazione delle sanzioni agli enti incide direttamente sugli interessi economici dei soci, talchè legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dell'ente che siano rimasti inerti e che, dunque, per non aver adottato il Modello, abbiano impedito all'ente di fruire del meccanismo dell' “esonero” dalla responsabilità.

L'Azienda può essere esonerata dalla responsabilità, qualora siano state soddisfatte le seguenti quattro condizioni:

1. l'Azienda abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione e controllo, idonei a prevenire reati della stessa specie di quella verificatasi;
2. l'Azienda abbia affidato ad un organismo *ad hoc*, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
3. gli autori materiali del reato abbiano agito mediante fraudolenta elusione dei modelli di organizzazione adottati;
4. non vi sia stata “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'organismo di controllo.

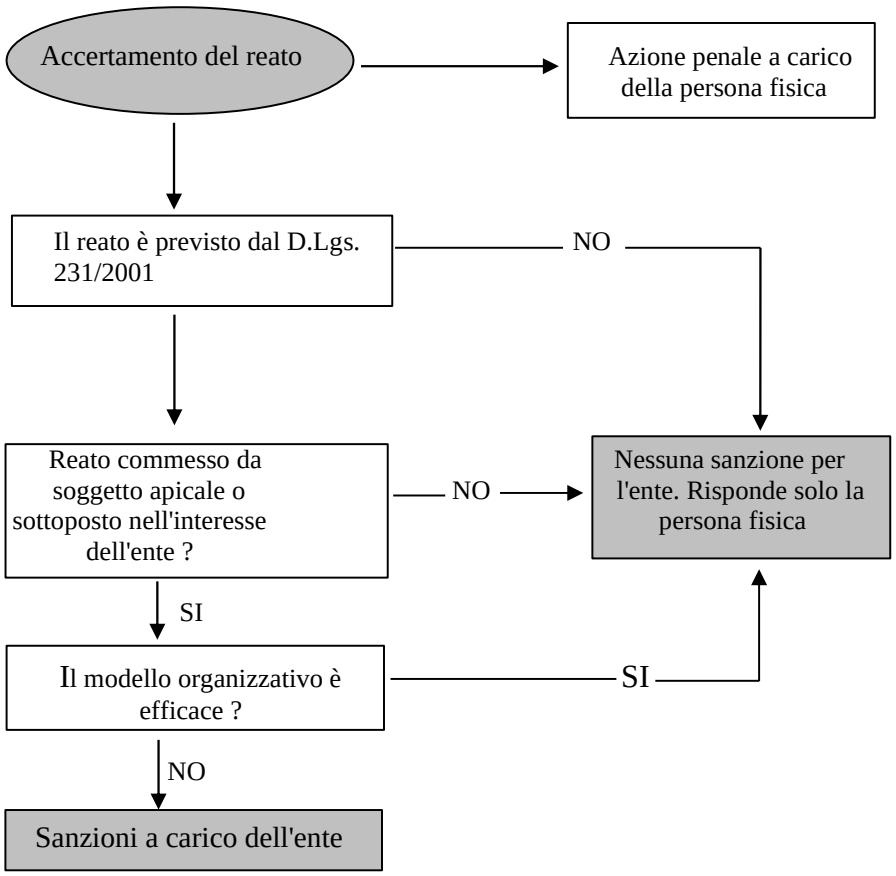

Si riporta nello schema a fianco la rappresentazione schematica della logica con cui si arriva a determinare eventuali sanzioni per l'ente.

Risulta evidente come la costruzione del modello e la successiva applicazione è fondamentale per esimere l'ente da responsabilità e sanzioni conseguenti a reati commessi da propri dipendenti e/o collaboratori.

2) IL MODELLO ADOTTATO DA A.S.I.S.

a) Contenuti del modello secondo il decreto 231

Il decreto 231 detta le caratteristiche necessarie affinché il modello predisposto sia idoneo ad esimere l'ente da eventuali responsabilità. Più precisamente l'art. 6, commi 2 e 2 bis, recitano:
"2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.".

b) Contenuti del modello secondo la L. 190/2012 (anticorruzione)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" come integrata dal D.Lgs. 97/2016 dispone che gli enti pubblici economici quali A.S.I.S. adottino un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) o, in alternativa, ove abbiano già adottato un "modello 231", un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del "modello 231" e le misure integrative previste dal comma 2 bis dell'art. 1 della L. 190/2012. La previsione normativa è confermata dal paragrafo 3.5.1 della deliberazione ANAC n. 1134 dd. 8.11.2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

A.S.I.S. si è dotata di un proprio autonomo piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dall'anno 2014. Dal 2017, il PTPCT costituisce allegato del modello di organizzazione gestione e controllo di A.S.I.S. e contiene la disciplina della tutela del segnalante anche ai fini dell'art. 6, comma 2-bis del decreto 231.

c) Adozione del modello

La costruzione del modello e dei suoi allegati presuppone lo sviluppo di determinate attività, così rappresentabili:

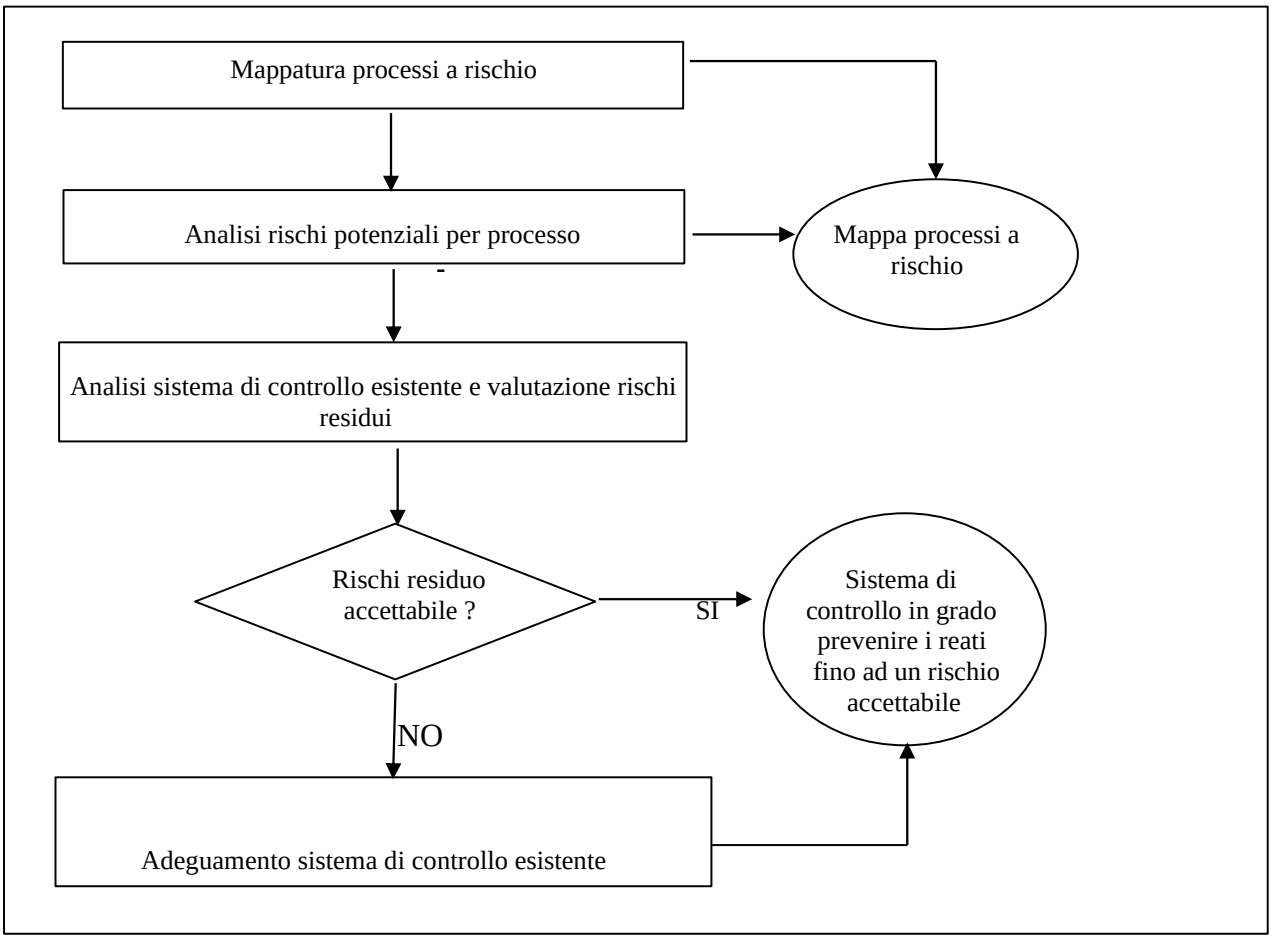

L'attività così schematizzata deve essere svolta con periodicità e comunque in occasione di qualsiasi cambiamento aziendale.

Il risultato finale sarà l'elaborazione e l'aggiornamento dei seguenti elementi del sistema :

- Schede di dettaglio degli organi e degli uffici;
- Codice di comportamento;
- Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Comunicazione e coinvolgimento del personale;
- Formazione e addestramento del personale;
- Gestione operativa e monitoraggio del sistema;
- Sensibilizzazione dei soggetti esterni e terzi dell'Azienda.

Nella redazione e nell'aggiornamento del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza ha proceduto con un approccio per fasi:

Fase 1): identificazione delle aree di rischio presenti nello specifico contesto aziendale, ossia individuazione delle aree in cui possono verificarsi le fattispecie di reato;

Fase 2): identificazione delle tipologie potenziali di reato configurabili in A.S.I.S.;

Fase 3): strutturazione di un Modello organizzativo e di comportamento per la prevenzione del rischio, ossia di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, costruito partendo dalla valutazione del sistema oggi esistente all'interno dell'azienda ed adeguandolo affinché risulti idoneo a ridurre il rischio di reato ad un livello "accettabile".

Fase 1:

Per quanto attiene alla prima fase, relativa all'individuazione delle aree aziendali a rischio, si è proceduto ad analizzare l'attività di A.S.I.S. tramite l'esame approfondito della struttura organizzativa e delle attribuzioni degli uffici di A.S.I.S. deliberata dal Consiglio di amministrazione a dicembre 2018 (delibera CdA n. 33/2018 dd. 3.12.2018).

Il dettaglio delle attribuzioni degli organi aziendali scaturisce da un'analisi dello Statuto aziendale approvato dal Consiglio comunale di Trento a novembre 2017 ed entrato in vigore l'1.1.2018. Tra le modifiche di rilevante interesse del modello si segnala la variazione della legale rappresentanza attribuita al Presidente.

Le mansioni di dettaglio correlate ad ogni posizione soggettiva, sono state aggiornate anche mediante interviste con c.d. "testimoni privilegiati" - Direttore e Responsabili aziendali – cioè i soggetti che, per il tipo di poteri esercitati, per la natura o rilevanza dell'oggetto o per le risorse economiche impiegate, possono porre in essere attività "a rischio", oltrechè con l'analisi di documentazione interna specifica, focalizzandosi principalmente su:

- processi o attività che comportano di interfacciarsi come pubblica amministrazione (procedure d'appalto e contratti pubblici, acquisti a trattativa diretta ecc);
- processi di gestione e risoluzione delle posizioni di conflitto di interesse ai sensi del Codice di comportamento;
- processi di gestione dei rischi in materia ambientale e di tutela e sicurezza del lavoro;
- processi o attività che possano configurare reati di tipo societario;
- processi o attività che possano configurare reati di tipo informatico o di illecito trattamento dei dati.

Si è, dunque, presa in esame la struttura organizzativa aziendale (versione 2018) espressa nell'organigramma di cui all'allegato A) del presente Modello.

In questa prima fase è stato analizzato il complessivo sistema organizzativo dell'ente e le sue componenti per verificarne l'idoneità a prevenire il rischio.

In particolare si è verificata:

- la struttura organizzativa aziendale;
- la formalizzazione e l'adeguata diffusione dell'organigramma e delle correlate funzioni, in modo da esplicitare la suddivisione dei compiti e delle responsabilità;
- l'individuazione degli organi individuali o collegiali dotati di facoltà deliberative; dei soggetti con potere di rappresentanza dell'Azienda nei confronti dei terzi ed i limiti entro i quali questi ne possono utilizzare le risorse economiche; delle persone che svolgono comunque funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione, individuando specificamente quali organi e quali soggetti presiedono quotidianamente al regolare funzionamento dell'Azienda ed ai processi decisionali dell'ente;
- la presenza di procedure informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività e consentire accessi differenziati in funzione della separazione dei compiti;
- la sussistenza di un sistema di controllo dell'attività e dei rischi;
- la completezza e coerenza del detto sistema in relazione a quanto sancito dal decreto 231 (e, segnatamente, presenza del Codice di Comportamento, dell'Organismo di Vigilanza, del Sistema disciplinare, di adeguata formazione al personale dipendente, ecc.)

Fase 2:

Nella seconda fase, volta all'individuazione delle fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili, è stata effettuata una ricostruzione delle possibili modalità attuative dei reati previsti dal decreto 231 nei diversi settori lavorativi ed ambiti operativi del contesto aziendale di A.S.I.S., ipotizzando all'interno di ognuna delle aree a rischio, quale tipologia di reato potrebbe essere commessa, analizzando le procedure, le responsabilità o i poteri di firma e le apposite misure predisposte per prevenirne la commissione, tenuto conto anche della variazione della legale rappresentanza dell'Azienda dall'1.1.2018.

Inoltre, al fine di garantire l'efficace applicazione del Modello in tutto il contesto aziendale, si divulgano i contenuti, portandoli a conoscenza di tutto il personale che opera abitualmente in azienda, indipendentemente dall'area di appartenenza, ad ogni adozione di revisione tramite:

- la comunicazione dell'adozione di ogni revisione del Modello e delle regole di comportamento in essa contenute;
- la pubblicazione sul sito A.S.I.S. sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali", accessibile a chiunque;
- la formazione e l'aggiornamento *ad hoc* sui contenuti della normativa e sulla struttura ed applicazione del Modello, reiterate nel tempo e con gradi di approfondimento differenziati a seconda delle attività e delle responsabilità dei dipendenti.

Fase 3:

A seguito dell'analisi del sistema di controllo dell'attività e dei rischi già presente nell'ente e dell'identificazione delle tipologie potenziali di reato configurabili in A.S.I.S., si è proceduto alla redazione della presente revisione del Modello organizzativo, di gestione e controllo, in modo strutturato ed organico, per un'adeguata ed efficace prevenzione dei reati contemplati nel decreto 231.

L'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di amministrazione valutano completo ed adeguato il presente Modello a svolgere funzioni di prevenzione del rischio e di indirizzo delle attività del personale operativo, direttivo verso l'efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali.

3) L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) IN A.S.I.S.

a) Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è una delle componenti essenziali del Modello, come previsto dall'art. 6 del decreto 231.

Esso, per rappresentare un efficace strumento di prevenzione e controllo, deve garantire:

- autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione (requisiti oggettivi);
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi sociali ed i vertici dell'azienda da parte dei componenti (requisiti soggettivi).

Nel rispetto dei principi citati, A.S.I.S. ha trasformato l'OdV in un organo monocratico affidato all'avv. Marco Grotto. Funge da supporto l'Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici.

L'OdV è collocato in staff al massimo vertice operativo dell'azienda, con la previsione di rapporto diretto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e all'Organo legale di Revisione dei Conti.

b) Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

La composizione, nomina e revoca dell'OdV è attribuzione del Consiglio di amministrazione.

La revoca dell'OdV può avvenire:

- per giusta causa (negligenza, infedeltà, inefficienza, ecc.);
- per impossibilità sopravvenuta;
- per il venire meno dei requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitto di interesse, assenza di parentela con i vertici aziendali o organi sociali;
- per il venir meno dei requisiti oggettivi di imparzialità, autonomia, professionalità, continuità dell'azione.

L'OdV è tenuto a riunirsi in via ordinaria con frequenza minima almeno trimestrale. E' convocato dal suo Presidente anche con mail ordinaria. Gli avvisi di convocazione dell'OdV possono essere indirizzati anche al RPCT A.S.I.S. e/o al Presidente A.S.I.S. che potranno intervenire ai lavori dell'OdV al fine di assicurare il necessario raccordo tra gli organi aziendali in particolare sul tema della prevenzione dei reati e della corruzione, nonché per la diffusione della trasparenza

L'OdV può integrare con proprie norme di funzionamento quanto disposto dal paragrafo 3 del presente Modello. Delle riunioni dell'OdV è tenuto regolare verbale che è conservato presso gli uffici aziendali. La corrispondenza dell'OdV in entrata e in uscita è protocollata e conservata secondo i manuali del protocollo e della conservazione aziendale.

Ai componenti dell'OdV si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di amministrazione dagli articoli 8 e 11 dello Statuto nonchè dal Codice di comportamento.

c) Attribuzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è attribuito **il compito di vigilare** su:

- idoneità del modello a prevenire i reati previsti dal decreto 231 in relazione alla struttura aziendale;
- osservanza delle prescrizioni e dei principi del Modello da parte dei destinatari;
- aggiornamento del Modello laddove necessiti di adeguamento per intervenute modifiche normative, per intervenute modifiche organizzative aziendali o per assicurarne l'efficacia.

L'OdV assolve altresì i **seguenti ulteriori ruoli**:

- dal 2016: struttura di supporto al ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- dal 2017: i compiti attribuiti agli organismi indipendenti di valutazione dal comma 8 bis dell'art. 1 della L. 190/2012 al fine di effettuare - ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009, dell'art. 1, comma 1-bis della L. 190/2012, della deliberazione ANAC n. 1134/2017 e della delibera n. 141/2018 e successive modifiche/ripetizioni - la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione secondo la Griglia di rilevazione per enti pubblici economici di anno in anno pubblicata da ANAC.

Nello specifico, le attività di competenza dell'OdV possono essere:

- **vigilanza e controllo sul rispetto dei principi del Modello e sull'applicazione delle procedure in esso previste.**
  L'attività in oggetto potrà avvenire tramite: a. indagini conoscitive interne, verifiche mirate su atti, operazioni, transazioni, con particolare riguardo per le operazioni a rischio; b. accesso a tutta la documentazione aziendale utile e/o necessaria, tramite gli atti ritenuti idonei alle verifiche, nel rispetto della normativa ed informando le funzioni coinvolte. Le verifiche saranno oggetto di apposti reporting ai soggetti destinatari;
- **verifica periodica dell'adeguatezza del Modello** in ordine alla sua reale capacità di prevenire i comportamenti illeciti.
  Ciò potrà avvenire, tramite ad esempio la revisione periodica delle aree di rischio, la verifica della completezza delle procedure aziendali, l'analisi delle modifiche nei processi, ecc.;
- **adeguamento ed aggiornamento del Modello** in funzione della naturale evoluzione del contesto aziendale e normativo, ad es. rivedendo la mappa dei rischi, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
- **proposte di integrazione o modifica al PTPCT;**
- **attività propositiva e consultiva** su misure di prevenzione del rischio nei confronti degli organi sociali o delle funzioni aziendali in grado di favorirne e/o garantirne l'applicazione;
- **verifica** dell'emanazione di direttive aziendali per disciplinare operazioni a rischio, ecc.;
- **coordinamento con il RPCT, le funzioni aziendali e con gli organi dell'ente** in modo da consentire una compartecipazione trasversale di tutta l'azienda nel garantire l'efficacia del Modello applicato;
- **monitoraggio della formazione** periodica attivata in azienda relativamente alle materie oggetto del decreto 231 e della chiarezza e trasparenza dell'informazione, ad es. verificando la diffusione tramite pubblicazione in rete del Modello; concordando il piano di formazione relativo, e controllandone l'esecuzione periodica;
- **monitoraggio** dello stato di attuazione della sezione del sito **"Amministrazione trasparente";**
- **informazione ed aggiornamento degli organi aziendali,** come dettagliatamente specificato nel § "Attività di reporting dell'OdV verso gli altri organi aziendali".

Si specifica che il ruolo dell'OdV non ha carattere coercitivo, per cui le sanzioni o misure disciplinari potranno essere comminate solo dagli organi sociali competenti nel rispetto della normativa vigente e non potrà in alcun modo modificare la struttura o i processi aziendali.

d) Attivita' di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli altri organi aziendali

L'OdV è tenuto a riportare:

- su base continuativa - anche verbalmente – al Presidente ed al Direttore circa le criticità emerse od ipotesi di reato individuate e sull'attività svolta;
- su base periodica al Consiglio di amministrazione ed all'Organo di revisione legale dei conti, qualora richiesto;
- annualmente, tramite relazione scritta al Consiglio di amministrazione e per conoscenza all'Organo di revisione legale dei conti indicando:
  - la sintesi delle attività svolte;
  - i controlli effettuati ed il loro esito;
  - gli aspetti di maggior rilevanza emersi;
  - le proposte di adeguamento del Modello, compresa la revisione della mappa delle aree a rischio;
  - il piano delle ispezioni previste per l'anno successivo.

Il Consiglio di amministrazione e l'Organo di revisione legale dei conti hanno facoltà di convocare l'OdV in ogni momento, così come l'OdV, per motivi particolarmente gravi ed urgenti, potrà richiedere ai soggetti competenti la convocazione dei predetti organi.

Gli incontri tra l'OdV e gli Organi sopra citati dovranno essere oggetto di verbale.

e) Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi:

L'OdV deve essere informato tramite apposite segnalazioni, da parte di tutti i soggetti (esterni ed interni) che hanno rapporti con A.S.I.S., in merito a atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Le segnalazioni per violazioni o presunte violazioni al Modello da parte di:

- un dipendente, dovranno essere effettuate in primis al suo diretto superiore. Qualora le segnalazioni non abbiano esito o il dipendente abbia qualche remora a coinvolgere direttamente il proprio superiore, potrà rivolgersi direttamente all'OdV;
- un collaboratore a progetto/professionista che presta la propria opera presso una delle aree di attività, può effettuare le segnalazioni al suo coordinatore o referente o in alternativa direttamente all'OdV;
- gli Organi aziendali ed il Direttore, i collaboratori occasionali, i consulenti, i partner, le società di service, ecc. potranno invece rivolgersi direttamente all'OdV.

Le segnalazioni dovranno avvenire in forma esplicita anche non scritta, in quanto l'OdV non potrà tenere conto di quelle anonime. Il segnalante tuttavia, non dovrà avere alcuna ritorsione derivante dalla segnalazione in oggetto.

Rispetto ai canali di comunicazione e alla tutela del segnalante, si applica quanto previsto dal comma 2 bis e seguenti dell'articolo 6 del decreto 231, come introdotti dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, nonché quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e la trasparenza di A.S.I.S. in tema di tutela del whistleblowing (Piano allegato sub D al presente Modello).

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, effettua verifiche/approfondimenti, informa gli organi competenti delle risultanze delle verifiche effettuate.

Obblighi di informazione in relazione ad atti ufficiali:

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui sopra, devono essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto 231;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti, anche dirigenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal decreto 231;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme sul decreto 231;
- annualmente, le autorizzazioni a dipendenti, compresi i dirigenti, allo svolgimento di attività extraaziendali;
- gli obiettivi strategici del Consiglio di amministrazione in tema di politica della prevenzione della corruzione e di sviluppo della trasparenza;
- la proposta di PTPCT formulata al Consiglio di amministrazione dal RPC;
- la relazione annuale del Responsabile annuale della prevenzione e della trasparenza;
- le relazioni dell'Organo di revisione legale dei conti al bilancio d'esercizio, sull'andamento della gestione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa;
- le delibere del Consiglio di amministrazione in tema di struttura organizzativa e attribuzione degli uffici;
- le notizie relative all'attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, se riferibili alla commissione dei reati previsti dal decreto 231 o a violazioni del Modello.

f) Servizio Whistleblowing: modalità e tutela del segnalante

Con delibera n. 76/2023 del 31.10.2023 (rev. 0 – ottobre 2023) il Consiglio di amministrazione ha approvato la seguente "Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di A.S.I.S. - Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni - (D.Lgs. 10.03.2023, n. 24) – c.d. whistleblowing" riportata all'allegato F del presente MOGC.

g) Verifiche e controlli dell'adeguatezza del Modello

L'OdV è tenuto ad effettuare periodicamente verifiche in ordine alla reale capacità del Modello di prevenire la commissione e gli illeciti ex D.Lgs. 213/01.

Tale attività si concretizza in:

- **revisione della mappa delle aree a rischio** in relazione alle modifiche nei processi e nell'organizzazione aziendale;
- **analisi delle segnalazioni** pervenute e relative azioni intraprese;
- **verifica a campione** di principali contratti, atti e processi attinenti alle attività a rischio di

reato ex D.Lgs. 213/01;

- **benchmarking** con realtà analoghe;
- **analisi degli eventuali casi di condanna**.

Le verifiche effettuate e le proposte di adeguamento del Modello dovranno essere sintetizzate nella relazione annuale al Consiglio di amministrazione e all'Organo di revisione legale dei conti.

4) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DI A.S.I.S.

Il Codice di comportamento di A.S.I.S. è costituito dall' **allegato C) del presente Modello**.

I contenuti del Codice di comportamento di A.S.I.S. si applicano, con i dovuti distinguo, ai seguenti soggetti:

- Direttore, Presidente, componenti Consiglio di amministrazione, componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, componenti dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- dirigenti e responsabili di ufficio;
- dipendenti aziendali;
- e, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di A.S.I.S..

In esso sono disciplinati, tra gli altri:

a) i modelli e le regole di comportamento in servizio, nei rapporti con il pubblico, nella vita privata e con i mass media;
b) le modalità di gestione e comunicazione degli interessi finanziari dei conflitti di interesse;
c) l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
d) gli obblighi di comunicazione in caso di partecipazione ad associazioni ed organizzazioni;
e) gli obblighi in tema di osservanza delle procedure;
f) la gestione dei rapporti con l'esterno;
g) il divieto di accettare, offrire o promettere regali e altre utilità;
h) la disciplina degli incarichi consentiti e degli incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro;
i) il sistema sanzionatorio in caso di violazione di norme del Codice di Comportamento.

5) LA MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI RISCHI IN A.S.I.S. (in corso di aggiornamento)

a) Le tipologie dei reati potenziali in dettaglio *(aggiornato al D.Lgs. 14.7.2020, n. 75)*

L'OdV ha proceduto ad un'analisi dei singoli reati contemplati dal decreto 231 e ipoteticamente di interesse per A.S.I.S, individuandone la potenziale sfera di interesse dei preposti a:

a) gli organi del Presidente (Legale rappresentante), del Consiglio di amministrazione, dell'Organo legale di Revisione dei conti, dell'Organismo di Vigilanza stesso e del Direttore (datore di lavoro e responsabile unico del procedimento delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture);
b) gli uffici aziendali come individuati dalla riorganizzazione aziendale del 2018.

I reati di potenziale interesse per A.S.I.S. sono stati elencati nel precedente paragrafo 1)b) del presente Modello.

L'elenco completo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, comprensivo:

- della valutazione "SI/NO" dell'OdV sulla rilevanza per A.S.I.S.
- della descrizione del reato (NB: sono indicati in colore verde i reati di ultima introduzione e/o modifica)
- della fonte normativa
- della data di introduzione del reato ai fini del decreto 231
- della sanzione amministrativa e interdittiva

è contenuto nell'allegato B) del presente Modello.

L'elenco dell'allegato B) è suddiviso nelle seguenti **sezioni**:

Sezione 1: reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici – Unione europea)
Sezione 2: delitti informatici e trattamento illecito di dati
Sezione 3: delitti materia di criminalità organizzata
Sezione 4: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
Sezione 5: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Sezione 6: delitti contro l'industria e il commercio (non applicabile)
Sezione 7: reati societari
Sezione 8: reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (non applicabile)
Sezione 9: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (non applicabile)
Sezione 10: delitti contro la personalità individuale
Sezione 11: reati di abuso di mercato
Sezione 12: altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)
Sezione 13: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro
Sezione 14: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (non applicabile)
Sezione 15: delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sezione 16: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Sezione 17: reati ambientali
Sezione 18: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Sezione 19: razzismo e xenofobia
Sezione 20: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di Scommessa
Sezione 21: reati tributari
Sezione 22: contrabbando (non applicabile)
Sezione 23: responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (non applicabile)
Sezione 24: reati transnazionali (non applicabile)

Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231:

- il numero delle **quote** può variare a seconda della determinazione del giudice che potrà tener conto: a. della gravità del fatto, b. del grado della responsabilità dell'ente, c. dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, d. dell'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

b) Identificazione delle attività di dettaglio degli Organi aziendali e degli Uffici di A.S.I.S.

L'OdV, con il supporto e la fattiva collaborazione del Direttore e dei Responsabili interessati durante specifiche audizioni, conferma le attività di Presidenza, Consiglio di amministrazione, Organo legale di Revisione dei conti, OdV, Direzione e Uffici contenute nelle **schede di dettaglio** riportate nell'**allegato E)** del presente Modello, già individuate con la rev. 5 – gennaio 2019 del Modello.

c) Mappatura dei rischi per Presidente, Direttore, Amministratori e personale di A.S.I.S. – in corso di aggiornamento

Sulla base dell'organizzazione aziendale, delle attribuzioni degli uffici e delle schede di dettaglio di organi e di uffici, l'OdV ha individuato la seguente sfera di interesse e di rischio per ciascun titolare di incarico in organi aziendali o di rapporto di lavoro subordinato con l'Azienda:

SEZIONE REATI		Presidenza	CDA	OLRDC	ODV	Direzione	Segreteria	UP	USI	UAGCS	UCF	URU	UC	UTMI	UTINGI	UTIAP	UTS
sezione 1	**reati in danno della pubblica amministrazione (Stato - Altri enti pubblici - Unione europea)**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 2	**delitti informatici e trattamento illecito di dati**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
sezione 3	**delitti di criminalità organizzata**	X	X	X	X	X											
sezione 4	**peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 5	**falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**	X				X			X	X	X	X	X				
sezione 7	**reati societari**	X	X	X		X				X	X						
sezione 10	**delitti contro la personalità individuale**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 11	**reati di abuso di mercato**	X	X			X			X	X	X	X	X				
sezione 12	**altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies T.U.F. 58/1998)**	X	X			X			X	X	X	X	X				
sezione 13	**reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro**	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 15	**delitti in materia di violazione del diritto d'autore**	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 16	**induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 17	**reati ambientali**	X	X			X			X	X				X	X	X	X
sezione 18	**impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**	X	X			X		X									
sezione 19	**razzismo e xenofobia**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sezione 20	**frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa**	X	X	X		X			X			X	X	X	X	X	X
sezione 21	**reati tributari**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Legenda nomi uffici:
CDA = Consiglio di Amministrazione
OLRDC = Organo Legale di Revisione dei Conti
ODV = Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/2001
UP = Ufficio personale
UAGCS = Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi
UCF = Ufficio contabile fiscale
URU = Ufficio rapporti utenti
UC = Ufficio casse
USI = Ufficio sistemi informativi
UTMI = Ufficio tecnico manutenzione impianti
UTINGI = Ufficio tecnico impianti natatori e grandi impianti
UTIAP = Ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre
UTS = Ufficio tecnico sicurezza

6) IL SISTEMA DISCIPLINARE DEL PRESENTE MODELLO

a) Introduzione. Provvedimento disciplinare

I comportamenti sanzionabili in base al presente Modello sono individuabili in :

- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione di procedure disciplinate dal presente Modello;
- adozione di comportamenti che possono configurare una delle ipotesi di reato previste dal presente Modello nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- violazione del Codice di comportamento.

I comportamenti passibili di sanzione possono essere conosciuti anche dall'OdV e, ove non già conosciuti, da questi sollevati a Presidente, Direttore e Consiglio di amministrazione.

L'irrogazione di provvedimenti o misure disciplinari dovrà avvenire tenendo conto:

- della gravità, intenzionalità ed eventuale reiterazione del fatto;
- del grado di autonomia e responsabilità del soggetto che ha commesso il fatto,

dal Direttore o dal Consiglio di amministrazione secondo le attribuzioni statutarie.

I provvedimenti disciplinari applicabili al personale dipendente sono quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale, nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, coerentemente con le procedure aziendali eventualmente stabilite.

In ogni caso, l'irrogazione della sanzione dovrà avvenire sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro subordinato - in primo luogo dello Statuto dei Lavoratori -, del Contratto Collettivo applicato e delle eventuali disposizioni aziendali.

b) Sanzioni pecuniarie, interdittive e accessorie

Nel caso in cui si verifichi la commissione del reato, oppure sussistano i requisiti per l'imputazione della responsabilità all'Azienda, quest'ultima, ferma restando la responsabilità penale del soggetto agente, quest'ultimo potrà subire l'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto 231, che si possono individuare in tre categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- sanzioni accessorie (confisca; pubblicazione della sentenza).

Le sanzioni pecuniarie, una volta accertato l'illecito, trovano sempre applicazione, ma il loro importo potrà essere ridotto nel caso in cui siano state attuate condizioni "riparatorie" da parte dell'ente.

Le sanzioni interdittive, invece, si applicano solo nei casi di particolare gravità, ossia;

- reiterazione degli illeciti;
- profitto rilevante da parte dell'ente;
- commissione del reato agevolata da gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già esistenti;
- divieto di pubblicizzare attività e servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo per i reati dove sono espressamente previste. La loro determinazione avviene in base alla gravità del fatto ed al livello di responsabilità dell'ente.

c) Misure nei confronti degli amministratori

Qualora il Presidente, uno o più membri del Consiglio di amministrazione o il Direttore violino il Modello, l'OdV che ne venga a conoscenza è tenuto ad informare tempestivamente l'Organo di revisione legale dei conti, l'intero Consiglio di amministrazione ed, eventualmente, il Direttore che prenderanno gli opportuni provvedimenti (es. revoca delle deleghe, informazione al Comune di Trento ecc.).

d) Misure nei confronti dell'Organo di revisione legale dei conti

Qualora uno o più membri dell'Organo di revisione legale dei conti violino il Modello, l'OdV che ne venga a conoscenza è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Direttore e l'Organo di revisione legale dei conti che valuteranno le misure più idonee da adottare (es. convocazione Consiglio di amministrazione).

ALLEGATI

ALLEGATI AL MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S.

- **A.** Organigramma A.S.I.S. gennaio 2023
- **B.** Tabella reati di potenziale interesse per A.S.I.S. con descrizione del reato e delle sanzioni
- **C.** Codice di comportamento di A.S.I.S. (rev 2 – gennaio 2024)
- **D.** Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- **E.** Schede di dettaglio organi aziendali, presidenza, direzione e uffici aziendali (in corso di revisione)
- **F.** Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di A.S.I.S. - Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni - (D.Lgs. 10.03.2023, n. 24) – c.d. whistleblowing (rev. 0 – ottobre 2023)
- **G.** Disciplina delle spese di rappresentanza

DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO ANCORCHE' NON MATERIALMENTE ALLEGATI

- **A.** Statuto di A.S.I.S.
- **B.** Contratto di Servizio sottoscritto tra Comune di Trento ed A.S.I.S.
- **C.** Struttura organizzativa e attribuzioni degli uffici A.S.I.S. approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 33/2018 dd. 3.12.2018
- **D.** Carta della Qualità dei Servizi di A.S.I.S.
- **E.** Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di A.S.I.S.
- **F.** Registro delle attività di trattamento dei dati adottato ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE n. 679/2016 dall'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi (A.S.I.S.) nonché gli altri provvedimenti amministrativi di carattere generale e le discipline di area in materia di tutela del trattamento dei dati (gestione data breach, gestione videosorveglianza, ….)

Organigramma A.S.I.S. gennaio 2024

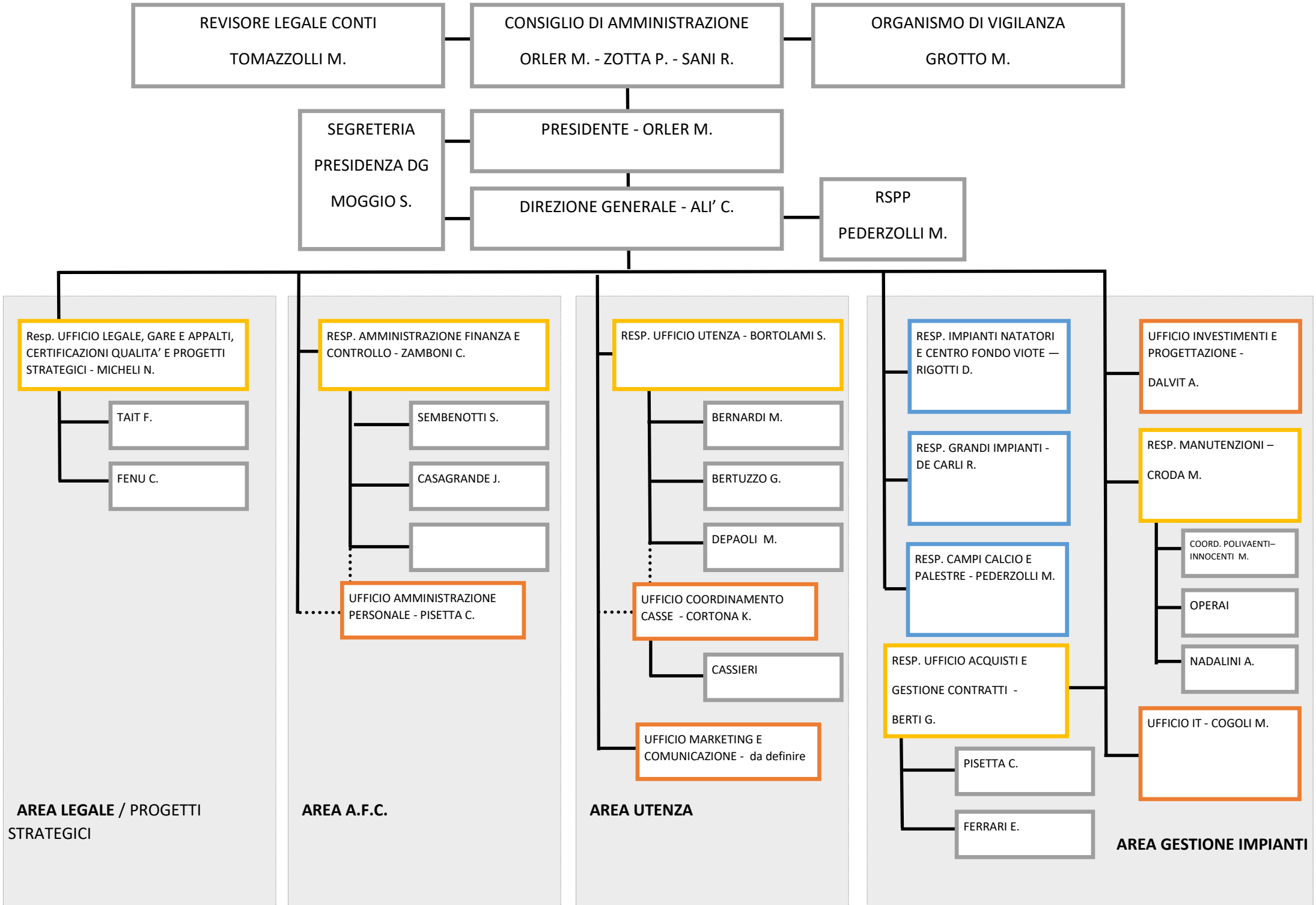

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote*)	SANZ. AMM. MAX (quote*)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 1 – REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (STATO – ALTRI ENTI PUBBLICI – UNIONE EUROPEA)									
SI	**(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)** Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	316 bis	100	500	3	24
SI	**(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)** Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	316 ter	100	500	3	24

	e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.								
SI	**(Frode nelle pubbliche forniture)** Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	24 D.Lgs. 231/2001 come modificato da D.Lgs. 75/2020 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	30/07/2020	codice penale	356	100	500	3	24
SI	**(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)** Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 c. 2	100	500	3	24
SI	**(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)** La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 bis	100	500	3	24
SI	**(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)** Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	codice penale	640 ter	100	500	3	24

	telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.								
SI	**(Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)** 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.	24 D.Lgs. 231/2001 come modificato da D.Lgs. 75/2020 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	30/07/2020	L. 898/1986	2	100	500	3	24

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	SEZIONE 2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI								
SI	**Documenti informatici** Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. *Si richiamano le seguenti disposizioni:* *art. 476 codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)* *art. 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)* *art. 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)* *art. 478 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)* *art. 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)* *art. 481 codice penale (Falsità ideologica in certifica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)* *art. 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)* *art. 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)* *art. 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni)* *art. 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)* *art. 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiale)*	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	491 bis	100	400	3	24

	art. 489 codice penale (Uso di atto falso) *art. 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)* *art. 491 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)* *art. 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)*								
SI	**(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)** Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	615 ter	100	500	3	24

SI	**(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)** Chiunque, al fine di procurare a sé o ad latri un profitto o di arrecare ad latri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	615 quater	100	300	3	24
SI	**(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)** Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e` punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	615 quinquies	100	300	3	24
SI	**(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)** Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	617 quater	100	500	3	24

	parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.								
SI	**(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)** Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	617 quinquies	100	500	3	24
SI	**(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	635 bis	100	500	3	24
SI	**(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)**	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto	05/04/2008	codice penale	635 ter	100	500	3	24

	Salvo che il atto costituisca piu` grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]							
SI	**(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)** Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e` punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	635 quater	100	500	3	24
SI	**(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)** Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e` diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita` o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita` ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]	05/04/2008	codice penale	635 quinquies	100	500	3	24

	minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.								
SI	**(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)** Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	05/04/2008	codice penale	640 quinquies	100	400	3	24
SI	**(Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)** 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui: al comma 2, lettera b), *("b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al comma 2-bis trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello*	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (come modificato dall'art. 1 co 11 bis D.L. 105/2019 convertito in L. 133/2019)	21/11/2019	D.L. 105/2019	1 co. 11	100	300	3	24

	sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155") o al comma 6, lettera a), *("*a) *i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con*								

	le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;") o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), ("*c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza")* fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione								

	o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.								

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	SEZIONE 3 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA								
SI	**(Associazione per delinquere)** Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, art. 2, co. 29], [modifica al comma 6 introdotta con l. 236 del 11 dicembre 2016, art. 2, entrata in vigore il 07-01-2017]	25/07/2009	codice penale	416, comma 6, 600, 601, 602	400	1000	12	24

	dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.								
SI	**(Associazione per delinquere)** Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	codice penale	416, escluso comma 6	300	800	12	24
SI	**(Associazioni di tipo mafioso anche straniere)** Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (6). Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, art. 2, co. 29 e poi modificato dalla L. 21.5.2019, n. 43]	25/07/2009	codice penale	416 bis	400	1000	12	24

	L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso								
SI	**(Tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previsti dall'art. 416-bis del codice penale per agevolare l'attività dello stesso articolo)**	24ter (Delitti di criminalità organizzata)	25/07/2009	codice penale	416 bis	400	1000	12	24
NO	**(Scambio elettorale politico-mafioso)** Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, art. 2, co. 29 e poi sostituito dalla L. 21.5.2019, n. 43]	25/07/2009 (in vigore dal 18/04/2014)	codice penale	416 ter	400	1000	12	24

	La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.								
NO	**(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)** Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	codice penale	630	400	1000	12	24

	è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.								
NO	**(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)** 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	DPR 309/90	74	400	1000	12	24

	diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.								
NO	**(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)** 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	DPR 309/90	74	400	1000	12	24

	ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00. 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00. (omissis) 6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando								

	concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto								
NO	**(Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110)** 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima e` tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2,comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 **(Armi e munizioni comuni da sparo)** (omissis) (comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i	24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	25/07/2009	Codice di procedura penale	407, co. 2, lett. a), numero 5)	300	800	12	24

	cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)								

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)[1]	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 4 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO									
SI	**(Peculato)** ***quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dal D:Lgs. 75/2020)	30/07/2020	codice penale	314 co. 1	100	200		
SI	**(Peculato mediante profitto dell'errore altrui)** ***quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dal D:Lgs. 75/2020)	30/07/2020	codice penale	316	100	200		

[1] Ai sensi dell'articolo 129 comma 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale il pubblico ministero informa:

- il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione, quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario;
- il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione, quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

SI	**(Abuso d'ufficio)** ***quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*** Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dal D:Lgs. 75/2020)	30/07/2020	codice penale	323	100	200		
SI	**(Concussione)** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	codice penale	317	300	800	48	84
SI	**(Corruzione per l'esercizio della funzione)** Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. integrato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	28/11/2012	codice penale	318	100	200		
SISI	**(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)** Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art.	04/07/2001	codice penale	319	200	600	48	84

	contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)							
SI	**(Circostanze aggravanti)** La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	codice penale	319bis	300	800	48	84
SI	**(Corruzione in atti giudiziari)** Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	codice penale	319ter c. 1	200	600	48	84
SI	**(Corruzione in atti giudiziari)** Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3))	04/07/2001	codice penale	319 ter c.2	300	800	48	84
SI	**(Induzione indebita a dare o promettere utilità)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	28/11/2012	codice penale	319 quater	300	800	48	84

	interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.								
SI	**(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)** Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	codice penale	320	200	800		
SI	**(Pene per il corruttore)** Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ALL'ART.318)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)	04/07/2001	codice penale	321	200	600		
SI	**(Pene per il corruttore)** Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319 ter)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	codice penale	321	200	600	48	84
SI	**(Istigazione alla corruzione)** 1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. sostituito dalla	04/07/2001	codice penale	322 c.1-3	100	200		

	qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. *2. Omissis* 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.	Legge Anticorruzione del Novembre 2012)							
SI	**(Istigazione alla corruzione)** 2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. *3. omissis* 4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	codice penale	322 c. 2-4	200	600	48	84
NO	**(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)** Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	31/01/2019	codice penale	322 bis	200	800		

	Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si								

	applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.								
SI	**(Traffico di influenze illecite)** Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. integrato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	28/11/2012	codice penale	346 bis	100	200		

	compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.								
SI	**(Pene per il corruttore)** Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.(IN RELAZIONE ARTT. 317, 319bis, 319ter c-2)	25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	codice penale	321	300	800	48	84

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 5 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO									
SI	**(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)** E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	27/09/2001	codice penale	453	300	800	12	24

NO	**(Alterazione di monete)** Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	454	100	500	12	24
NO	**(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)** Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	455	500	500	12	24
SI	**(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)** Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	457	100	200		
SI	**(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)** Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	459	100	333,33	12	24

	bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.								
NO	**(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)** Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	460	100	500	12	24
NO	**(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)** Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15] [Modifiche all'art. 461 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16]	27/09/2001	codice penale	461	100	500	12	24
SI	**(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)** Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	464 c. 1	100	300		
SI	**(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)** Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti	27/09/2001	codice penale	464 c.2	100	200		

	Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]							
SI	**(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)** Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	473	100	500	3	12
NO	**(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)** Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito	25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	27/09/2001	codice penale	474	100	500	3	12

	con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;								

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	SEZIONE 6 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO								
NO	**(Turbata libertà dell'industria o del commercio)** Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	513	100	500		
NO	**(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)** Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	513bis	100	800	3	24
NO	**(Frodi contro le industrie nazionali)** Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	514	100	800	3	24

NO	**(Frode nell'esercizio del commercio)** Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	515	100	500		
NO	**(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)** Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	516	100	500		
NO	**(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)** Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	517	100	500		
NO	**(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)** Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	517 ter	100	500		

	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.								
NO	**<u>(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)</u>** Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	01/08/2009	codice penale	517 quater	100	500		

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	SEZIONE 7 – REATI SOCIETARI								
SI	**(False comunicazioni sociali)** Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	codice civile	2621	200	400		
SI	**(Fatti di lieve entita')** Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e reato introdotto dalla Legge 69/15, in	14/06/2015	codice civile	2621-bis	100	200		

	precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	vigore dal 14/06/2015].							
NO	**<u>False comunicazioni sociali delle societa' quotate)</u>** Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	16/04/2002	codice civile	2622	400	600		

	4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.								
SI	**(Impedito controllo)** Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali , sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2625 c.2	100	180		
SI	**(Indebita restituzione di conferimenti)** Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2626	100	180		
SI	**(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)** Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2627	100	130		

SI	**(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)** Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2628	100	180		
SI	**(Operazioni in pregiudizio dei creditori)** Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2629	150	330		
SI	**(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)** L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1¡ settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	12/01/2006	codice civile	2629 bis	200	500		

	legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. **Art. 2391 codice civile** (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati,								

	notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.								
SI	**(Formazione fittizia del capitale)** Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2632	100	180		
SI	**(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)** I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2633	150	330		
SI	**(Corruzione tra privati)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3] [art. modificato dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla L. 3/2019)].	28/11/2012	codice civile	2635	400	600		

	Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.								
SI	**(Istigazione alla corruzione tra privati)** Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che	25ter (Reati societari) [art.aggiunto dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38, con decorrenza dal 14.04.2017 e dalla L. 3/2019]	15/03/2017	codice civile	2635-bis	200	400		

	sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.								
SI	**(Illecita influenza sull'assemblea)** Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2636	150	330		
SI	**(Aggiotaggio)** Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2637	200	500		
SI	**(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)** Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare,	25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	16/04/2002	codice civile	2638 c.1 -2	200	400		

	concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.								

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)[2]	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 8 – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI									
NO	**(Associazioni sovversive)** Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270	200	700	12	24
NO	**(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)** Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto	28/01/2003	codice penale	270 bis	200	700	12	24

[2] Per i reati di cui alla presente sezione (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001) si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

	Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	**(Circostanze aggravanti e attenuanti)** Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 bis.1.	200	700	12	24

	Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.								
NO	**(Assistenza agli associati)** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 ter	200	700	12	24
NO	**(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)** Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 quater	200	700	12	24

NO	**(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)** Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 quater1	200	700	12	24
NO	**(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)** Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 quinquies	200	700	12	24
NO	**(Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)** Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3 e	28/01/2003	codice penale	270 quinquies.1	200	700	12	24

	reclusione da cinque a dieci anni. (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro art. 270quinquies2. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.	modificato dalla L. 153/2016)]							
NO	**(Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)** Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3 e modificato dalla L. 153/2016)	28/01/2003	codice penale	270 quinquies2	200	700	12	24
NO	**Condotte con finalità di terrorismo** Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	270 sexies	200	700	12	24

NO	**(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)** Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	280	200	700	12	24
NO	**(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto	28/01/2003	codice penale	280 bis	200	700	12	24

	585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	**(Atti di terrorismo nucleare)** È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	280 ter	200	700	12	24
NO	**(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)** Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	28/01/2003	codice penale	289 bis	200	700	12	24

	anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	**(Sequestro di persona a scopo di coazione)** Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3 e modificato dal D.Lgs. 21/2018]	28/01/2003	codice penale	289 ter	200	700	12	24

NO	**(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo)** Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	302	200	700	12	24
NO	**(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)** Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15	1	200	700	12	24
NO	**(Cospirazione politica mediante accordo)** Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	304	200	700	12	24
NO	**(Cospirazione politica mediante associazione)**	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di	28/01/2003	codice penale	305	200	700	12	24

	Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.	eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							
NO	**(Banda armata: formazione e partecipazione)** Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	306	200	700	12	24
NO	**(Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	codice penale	307	200	700	12	24

	dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.								
NO	**(Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo)** Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di uri aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	L. 342/1976	1	200	700	12	24
NO	**(Danneggiamento delle installazioni a terra)** Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	L. 342/1976	2	200	700	12	24
NO	**(Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York del 9 dicembre 1999 e ratificata con L. 7/2003)**	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal	28/01/2003	Convenzione di New York 9.12.1999 (L. 7/2003)	2	200	700	12	24

		codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]							

Per i reati di cui alla presente sezione (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001) si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 9 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI									
NO	**(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)** Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	02/02/2006	codice penale	583bis	300	700	12	24

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	SEZIONE 10 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE								
NO	**(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600	400	1000	12	24
NO	**(Prostituzione minorile)** È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 bis c.1	300	800	12	24

NO	**(Prostituzione minorile)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 bis c.2	200	700		
SI	**(Pornografia minorile)** È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (2). Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 ter c. 1-2	300	800	12	24
SI	**(Pornografia minorile)** Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 (4). Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 ter c.3-4	200	700		

SI	**(Detenzione di materiale pornografico)** Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 quater	200	700		
SI	**(Pornografia virtuale)** Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 quater.1	300	800		
NO	**(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)** Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	600 quinquies	300	800	12	24
NO	**(Tratta di persone)** Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	601	400	1000	12	24

NO	**(Acquisto e alienazione di schiavi)** Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	24/08/2003	codice penale	602	400	1000	12	24
NO	**(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo modificato dalla L. 29/10/2016 n.199 e dalla L. 77/2020]	29/10/2016	codice penale	603-bis	400	1000	12	24

	Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.								
SI	**(Adescamento di minorenni)** Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3]	06/04/2014	codice penale	609-undecies	200	700		

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	SEZIONE 11 – REATI DI ABUSO DI MERCATO								
SI	**(Abuso di informazioni privilegiate)** 1. E' punito con la reclusione da due (1377) a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9 e dal D.Lgs. 107/2018]	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	400	1000		

	3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.								
NO	**(Manipolazione del mercato)** 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	400	1000		

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 12 – ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO (ART. 187 QUINQUIES T.U.F. 58/1998)									
SI	**(Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate)** Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 e Reg. UE 596/2014	14 Reg. UE 596/2014	400	1000		
SI	**(Divieto di manipolazione di mercato)** Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.	25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	12/05/2006	T.U.F. n. 58/98 e Reg. UE 596/2014	15 Reg. UE 596/2014	400	1000		

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 13 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEL LAVORO									
SI	**(Omicidio colposo)** Chiunque cagiona per colpa [codice penale 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni . Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	codice penale	589	1000	1000	3	12

SI	**(Omicidio colposo)** Chiunque cagiona per colpa [codice penale 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni . Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	25/08/2007	codice penale	589	250	500	3	12
SI	**(Lesioni personali colpose)** Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. **Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.** Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e	25/08/2007	codice penale	590 c. 3	100	250	3	6

	mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (6). Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	modificato dal Dlgs 81/08]							

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 14 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO									
NO	**(Ricettazione)** Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648	200	800	3	24
NO	**(Riciclaggio)** Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n.	29/12/2007	codice penale	648bis	200	800	3	24

	La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]							
NO	**(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	29/12/2007	codice penale	648ter	400	1000	3	24
NO	**(Autoriciclaggio)** Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	01/01/2015	codice penale	648 ter-1	200	800	3	24

	modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.								

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 15 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE									
SI	**(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)** Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio	25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171	100	500	3	12

	o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.								
SI	**~ (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)** 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da	25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171bis	100	500	3	12

	sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.								
SI	**~ (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)** 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del	25 novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 ter	100	500	3	12

	contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;								

	a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.								
SI	**(Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione)** 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche (*NB si riproducono solo le seguenti parti dell'art. 171 L. 633/1941 e rimangono pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione normativa*): a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 septies	100	500	3	12

	b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.								
SI	**(Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale)** 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 octies	100	500	3	12

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 16 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA									
SI	**(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c.1]	15/08/2009	codice penale	377 bis	100	500		

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	SEZIONE 17 – REATI AMBIENTALI								
SI	**(Inquinamento ambientale)** È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].	16/08/2011	codice penale	452 bis	250	600	3	12
SI	**(Disastro ambientale)** Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].	16/08/2011	codice penale	452 quater	400	800	3	24

	ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.								
SI	**(Delitti colposi contro l'ambiente)** Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].	16/08/2011	codice penale	452 quinquies	200	500		
NO	**(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].	16/08/2011	codice penale	452 sexies	250	600		

SI	**(Circostanze aggravanti)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].	16/08/2011	codice penale	452 octies	300	1000		
NO	**(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018].	16/08/2011	codice penale	727 bis	1	250		
NO	**(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)** Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L.	16/08/2011	codice penale	733 bis	150	250		

	classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.	68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]							
NO	**(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)** Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	L. 150/92	1, c.1	100	250		

	939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.								
NO	**(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)** Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	L. 150/92	1, c.2	150	250		
NO	**(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)** Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	L. 150/92	2, commi 1 e 2	100	250		

	a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.								

	In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.								
NO	**(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)** Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	L. 150/92	3	100	500		
NO	**(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)** Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	L. 150/92	3bis, c.1	100	500		

NO	**(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)** Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	L. 150/92	6, c.4	100	250		
SI	**(Scarichi sul suolo)** 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	103	200	300	3	6

	2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.								
SI	**(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)** 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse,	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	104	200	300	3	6

	per qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;								

	b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.								
SI	**(Scarichi in reti fognarie)** 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in re3ti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	107				
SI	**(Scarichi di sostanze pericolose)** ... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e	16/08/2011	Dlgs 152/06	108				

	cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]							
SI	**(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)** Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. **Comma 2** Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.2	200	300	3	6
SI	**(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)** Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.3	150	250		

SI	**<u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) – 1/2</u>** Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	150	250		
SI	**<u>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2</u>** Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	200	300	3	6
SI	**<u>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)</u>** Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.11	200	300	3	6

NO	**(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate)** Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.13	150	250		
SI	**(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)** 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn). 2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	187	150	250		

	3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.								
SI	**<u>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2</u>** Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	100	250		
SI	**<u>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2</u>** Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	150	250		

SI	**(Discarica non autorizzata) 1/2** Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	150	250		
SI	**(Discarica non autorizzata) 2/2** Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	200	300	3	6
SI	**(Miscelazione di rifiuti)** Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.5	150	250		

		D.Lgs. 21/2018]							
NO	**(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)** Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.6	100	250		
SI	**(Bonifica dei siti)** Comma 1 Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.1	100	250		
SI	**(Bonifica dei siti da sostanze pericolose)** Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.2	150	250		

SI	**(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)** Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	258, c.4	150	250		
SI	**(Traffico illecito di rifiuti)** Comma 1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	259, c.1	150	250		
SI	**(False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti)** 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal	16/08/2011	Dlgs 152/06	260 bis	150	300		

	previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno,	D.Lgs. 21/2018]							

	mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla								

	natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di								

	controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.								
SI	**(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)** Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	codice penale	452 quaterdecies	300	500	3	6
NO	**(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività)** Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	codice penale	452 quaterdecies	400	800	3	6

SI	**(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)** Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 152/06	279, c.5	100	250		
NO	**(Inquinamento doloso provocato da navi)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 202/07	8, c.1 e 2	150	300	3	6
NO	**(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.1	100	250	3	6

	colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]							
NO	**(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018]	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c.2	150	250	3	6
SI	**(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)** art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs.	16/08/2011	L. 549/93	3, c.7	150	250		

	dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	21/2018]del 7 luglio 2011].							

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	SEZIONE 18 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE								
SI	**(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)** Art. 22 comma 12 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 e modificato dalla L. 161/2017].	09/08/2012	Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	22, c. 12bis	100	200		
NO	**(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)** 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è	25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo modificato dalla L. 161/2017]	04/11/2017	DLgs 25 luglio 1998, n. 286	12 commi 3, 3 bis e 3ter	400	1000	3	12

	punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.								
NO	(**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)** Art. 12 Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.	25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo modificato dalla L. 161/2017]	04/11/2017	DLgs 25 luglio 1998, n. 286	12 comma 5	100	200	3	12

	Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.								

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	SEZIONE 19 – RAZZISMO E XENOFOBIA								
SI	**(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza oatti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte	25terdecies (Razzismo e Xenofobia) Articolo introdotto dall'all'art. 5, della L. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. 21/2018"	12/12/2017	codice penale	art. 604 ter	200	800	12	24

	sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232″.								

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
SEZIONE 20 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA									
SI	**(Frode in competizioni sportive)** 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.	25quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019	17/05/2019	Legge 13 Dicembre 1989, n. 401	art. 1	100	500	12	24
SI	**(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)** 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive	25quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)	17/05/2019	Legge 13 Dicembre 1989, n. 401	art. 4	100	500	12	24

	gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con	Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019							

	l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.								

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	SEZIONE 21 – REATI TRIBUTARI								
SI	**(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)** 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	*2, co. 1*	1	500	3	24
SI	**(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)** 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	*2, co. 2 bis*	1	400	3	24
SI	**(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi)** 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	*3*	1	500	3	24

	elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.								
SI	**(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)** 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	*8*	1	500	3	24
SI	**(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)**	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L.	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	*8*	1	400	3	24

	2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020							
SI	**(Occultamento o distruzione di documenti contabili)** 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	*10*	1	400	3	24
SI	**(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)** 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	*11*	1	400	3	24
SI	**Dichiarazione infedele**	Art. 25	30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	*4*	1	300	3	24

	1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).	quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020							
SI	**(Omessa dichiarazione)** 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	*5*	1	400	3	24

	1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.								
SI	**(Indebita compensazione)** 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.	Art. 25 quinquiesdecies introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	*10 quater*	1	400	3	24

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	SEZIONE 22 – CONTRABBANDO								
NO	**(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)** E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	282	1	200		
NO	**(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)** E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	283	1	200		

	presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.								
NO	**(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)** E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione: f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	284	1	200		

	tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.								
NO	**(Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)** E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	285	1	200		
NO	**(Contrabbando nelle zone extra-doganali)** E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	286	1	200		

NO	**(Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)** E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	287	1	200		
NO	**(Contrabbando nei depositi doganali)** Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	288	1	200		
NO	**(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)** E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	289	1	200		
NO	**(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)** Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	290	1	200		
NO	**(Contrabbando nell'importazione od esportazion temporanea)** Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	291	1	200		

	con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.								
NO	**(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)** Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	291 bis	1	200		
NO	**(Contrabbando aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)** Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	291 ter	1	200		

	omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.								
NO	**(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)** Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'*articolo 291-bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'*articolo 291-ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	291 quater	1	200		

	considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli *articoli 291-bis*, *291-ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.								
NO	**(Altri casi di contrabbando)** Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	292	1	200		
NO	**(Circostanze aggravanti del contrabbando)** Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata	Art. sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 43/1973	295	1	200		

	costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.								

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO RIF. ARTT. 231
	SEZIONE 23 – RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI
NO	**20. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]** • Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 codice penale) • Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 codice penale) • Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 codice penale) • Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473 codice penale) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 codice penale) • Frode nell´esercizio del commercio (art. 515 codice penale) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 codice penale) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 codice penale) • Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater codice penale)

Reati d'interesse per A.S.I.S.	DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
	SEZIONE 24 – REATI TRANSNAZIONALI								
NO	**(Associazione per delinquere)** Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	codice penale	416	400	1000	3	24
NO	**(Associazione di tipo mafioso)** Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ci˜ solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	codice penale	416bis	400	1000	3	24

	di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.								
NO	**(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)** Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 43/73	291 quater	400	1000	3	24

	4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.								
NO	**(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)** 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 309/90	74	400	1000	3	24

	aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.								
NO	**(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)** 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti"	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5	200	1000	3	24

	di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)								
NO	**(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	codice penale	377bis	100	500		
NO	**(Favoreggiamento personale)** Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	codice penale	378	100	500		

	di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.								

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI A.S.I.S.

(AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DEL COMUNE DI TRENTO)

rev. 02 – gennaio 2024[1]
in vigore dal 1° febbraio 2024
- allegato C del M.O.G.C. di A.S.I.S. ex D.Lgs. 231/2001 -

INDICE

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale 2
Art. 2 - Estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice 2
Art. 3 - Principi generali 2
Art. 4 - Regali e altre utilità 3
Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni 4
Art. 5 bis - Incarichi extralavorativi 4
Art. 6 - Trasparenza negli interessi finanziari 5
Art. 7 - Obbligo di astensione 5
Art. 8 - Prevenzione della corruzione 6
Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità 6
Art. 10 - Comportamento nella vita sociale 6
Art. 11 - Comportamento in servizio 7
Art. 11 bis - Utilizzo delle tecnologie informatiche 7
Art. 11 ter - Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media 7
Art. 12 - Rapporti con il pubblico 8
Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti 9
Art. 14 - Contratti ed altri atti negoziali 9
Art. 14 bis – Procedure aziendali. Procedure operative. Dati contabili 10
Art. 15 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative 10
Art. 16 - Obblighi connessi alla valutazione dei risultati 11
Art. 17 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice 11
Art. 17 bis - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice per soggetti esterni e titolari di incarichi in organi (diverso dal Direttore) 12
Art. 18 - Pubblicità ed entrata in vigore 12

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

[1] Approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 5/2024 di data 18.01.2024, previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

1. I principi e i contenuti del presente Codice di comportamento costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti[2] si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.
3. Il presente Codice di comportamento costituisce presupposto e riferimento per il sistema di controllo interno, di prevenzione e gestione della corruzione. Il Codice costituisce allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da A.S.I.S. ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Art. 2 - Estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice

1. I contenuti del presente Codice di comportamento si applicano ai dipendenti tutti e, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, in particolare del Comune di Trento, nonché, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Azienda[3].
2. Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
3. L'applicazione del presente Codice di comportamento da parte di ciascun membro del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di Revisione dei Conti e dell'Organismo di Vigilanza costituisce condizione essenziale per il conferimento o proseguimento della carica/funzione. L'applicazione del presente Codice di comportamento da parte di ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Codice costituisce condizione essenziale per la stipula/proseguimento del rapporto con A.S.I.S..

Art. 3 - Principi generali

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'Azienda. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse aziendale ispira le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza e ragionevolezza e mantiene una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o di svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Azienda.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica il tempo contrattualmente previsto e le giuste energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse della comunità e assume le responsabilità connesse ai

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

[2] Ai fini del presente Codice, per "dipendenti" si intendono:
- Direttore, Presidente, componenti Consiglio di Amministrazione, componenti Collegio dei revisori, componenti Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- dirigenti, quadri, responsabili di ufficio/area/funzione;
- altri dipendenti aziendali,

di A.S.I.S. (ente pubblico economico), azienda speciale incaricata della gestione del servizio pubblico "impianti sportivi" del Comune di Trento.

[3] Ai fini del presente Codice, per "Azienda" si intende A.S.I.S..

propri compiti. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione reciproca con l'Azienda.
Egli assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni e si astiene altresì da azioni arbitrarie che comportino discriminazioni basate su genere, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età, orientamento sessuale e identità di genere o su altri diversi fattori. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'azienda e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa; agevola lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti il dipendente, nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
8. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e assicura lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Regali e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, complessivamente non superiore a 100 euro annui per ciascun donante e in ogni caso nel limite massimo complessivo di 200 euro annui, effettuati occasionalmente nell'ambito delle relazioni di cortesia e, ove applicabili, delle consuetudini internazionali.
In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo o riconoscimento per compiere o avere compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o poteri propri dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta per sé o per altri dai predetti soggetti regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore come sopra specificato.
Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore come sopra specificato.
4. Il dipendente è invitato a chiedere espressa autorizzazione preventiva alla Direzione o al Consiglio di Amministrazione qualora ritenga ci possano essere le condizioni per accettare un eventuale regalo o altre utilità fuori dai casi sopra descritti.
5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo o autorizzati in coerenza con il comma 4 del presente articolo sono, a cura del dipendente beneficiario, immediatamente messi a disposizione dell'azienda per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali, in beneficenza o distribuiti con altri dipendenti. Della messa a disposizione viene redatto, dall'Ufficio competente, verbale di consegna di cui una copia è rilasciata al consegnante.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza
7. I responsabili delle strutture vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo.

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica per iscritto all'Azienda, entro 10 giorni, la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere riservato, i cui interessi possano interferire con l'ambito di attività della struttura, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo profilando vantaggi o svantaggi di carriera o retributivi.

Art. 5 bis - Incarichi extralavorativi

1. In via generale, fatto salvo quanto previsto da Statuto aziendale e dal presente articolo, sussiste incompatibilità per i dipendenti di A.S.I.S. a tempo pieno tra l'impiego presso A.S.I.S. e:

a) l'esercizio del commercio, dell'industria, della professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le nomine disposte dall'Azienda;
b) l'esercizio di attività che possono dar luogo a conflitti di interesse o possono pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

Per i dipendenti a tempo part-time non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, l'incompatibilità sussiste previa valutazione caso per caso tenuto conto dei seguenti criteri:

i. il cumulo di impieghi non rechi pregiudizio alle esigenze di servizio;
ii. le attività esterne non siano incompatibili con le attività dell'Azienda sempreché l'Azienda non offra, entro un congruo termine, un impiego a tempo pieno.

2. Qualora un dipendente, a tempo pieno o a part-time, intenda assumere altri impieghi, incarichi, attività comunque definite, retribuite o meno, rivolge preventiva richiesta al Direttore tesa ad ottenere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro dipendente o autonomo) esterna ad A.S.I.S.. Il Direttore si impegna a informare con opportuna comunicazione il Consiglio di amministrazione alla prima seduta utile.
L'attività esterna ad A.S.I.S. può avere inizio solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione.
Tutte le attività consentite e/o autorizzate secondo il comma 3 del presente articolo devono svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e senza l'utilizzo delle strutture e dei mezzi di A.S.I.S. e/o del Comune di Trento, e devono essere tali da non pregiudicare l'attività che viene svolta in Azienda.
3. Il Direttore (il Presidente nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Direttore) verificata:

- la completezza dell'istanza (oggetto, durata, retribuzione, terzo interessato…);
- acquisito il parere del diretto superiore del richiedente;
- valutata la compatibilità di orario dell'attività esterna richiesta con l'incarico in A.S.I.S.;
- valutata l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi di legge e del presente Codice di comportamento

autorizza lo svolgimento degli incarichi secondo le seguenti previsioni, mutuate dall'art. 23 ""Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del TU sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione Trentino Alto Adige.

Incarichi e cumulo di impieghi consentiti senza alcuna autorizzazione:

a) esercizio dell'attività agricola;

Incarichi e cumulo di impieghi consentiti previa comunicazione al Direttore:

a) assunzione di cariche direttive in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;

Incarichi e cumulo di impieghi consentiti previa autorizzazione del Direttore, acquisito il parere, non vincolante, del diretto superiore:

a) assunzione di incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro;
b) l'esercizio saltuario di attività lucrative entro l'importo lordo annuo di Euro 30.000. Il tetto è così definito per i compensi percepiti cumulativi per gli incarichi e le attività autorizzate, compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria. L'autorizzazione è revocata

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio. Il dipendente dichiara nella richiesta di autorizzazione il rispetto del suddetto limite di importo lordo.

Incarichi vietati:

a) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto, di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno di A.S.I.S.

4. In caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, viene inflitta una sanzione disciplinare che, in caso di recidiva o in casi particolarmente gravi, può comportare il licenziamento.

5. La procedura e la documentazione di cui al presente articolo è annualmente acquisita e verificata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dall'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Art. 6 - Trasparenza negli interessi finanziari

1. Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il Direttore di tutti i rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che egli abbia avuto nell'ultimo triennio e che possano comportare una situazione di conflitto di interessi con l'azienda.

2. Ogni eventuale successivo rapporto di collaborazione deve essere comunicato, sempre al Direttore, entro 10 giorni. L'obbligo di comunicazione si intende assolto ove il Direttore, acquisito eventualmente il parere del diretto superiore, abbia rilasciato il nulla osta all'autorizzazione dell'incarico.

Art. 7 - Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Per i dipendenti impiegati in attività inerenti contratti pubblici e/o in fasi procedimentali e/o in ruoli disciplinati dal D.Lgs. 31.3.2023, n. 36, le situazioni di conflitto di interessi sono individuate e gestite secondo quanto disposto dall'art. 16 del medesimo D.Lgs.[4]

2. Il dipendente si astiene altresì dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti o affini entro il secondo grado; del coniuge o conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,

[4] **Articolo 16. Conflitto di interessi (D.Lgs. 36/2023 – Codice appalti)**
1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 99
ufficiorapportiutenti@asis.trent

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Il dipendente dichiara per iscritto al Direttore e al proprio diretto superiore i motivi dell'astensione.
4. Il Direttore, acquisito, eventualmente, il parere del diretto superiore del dipendente, entro cinque giorni:
a) riconosce il conflitto di interesse e assegna la pratica ad altro dipendente;
b) conferma l'assegnazione della pratica al dipendente indicandone le relative ragioni;
c) chiede tempestivamente, se necessario, elementi integrativi fissando allo scopo breve termine. Pervenuti gli elementi integrativi si esprime nei successivi tre giorni.
5. In caso di astensione del dirigente si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 11.
6. E' predisposto un sistema di archiviazione dei casi di astensione, a cura dell'Ufficio personale.
7. La procedura e la documentazione di cui al presente articolo è annualmente acquisita e verificata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dall'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
8. Agli amministratori e agli altri componenti di organi sociali si applica l'art. 2391 del codice civile.

Art. 8 - Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie per prevenire gli illeciti nell'Azienda. In particolare, si uniforma alle prescrizioni contenute nel piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (MOGC).
2. Il dipendente collabora attivamente per la prevenzione della corruzione. In particolare, egli comunica ogni dato potenzialmente utile e procede alle debite segnalazioni con le modalità e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Azienda. Il dipendente segnalante ha diritto di essere debitamente tutelato, secondo quanto disposto dalla legge e dagli atti regolamentari interni in materia di wistleblowing.
3. Le segnalazioni sono indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e da quest'ultimo gestite tramite l'apposito canale di comunicazione, secondo la procedura *whistleblowing*, che assicura la riservatezza dell'identità del segnalante. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, eventualmente anche in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, ne cura la gestione e l'istruttoria.

Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti e gli atti attuativi adottati dall'Azienda e presta la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 - Comportamento nella vita sociale

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'Azienda per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, non sfrutta né menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Azienda.

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

Art. 11 - Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro secondo le finalità previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Il responsabile dell'ufficio amministrazione del personale vigila su quanto sopra, nonché vigila sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei dipendenti. Egli segnala tempestivamente alla direzione generale le pratiche scorrette.
3. Salvo le deroghe previste dall'Azienda, il dipendente non utilizza a fini privati i servizi telematici e telefonici nonché il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'Azienda, se non attribuiti in fringe benefit, se ne serve esclusivamente per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'Azienda.
4. Il dipendente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio, non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente.

Art. 11 bis - Utilizzo delle tecnologie informatiche

1. L'Azienda, attraverso il Direttore e il diretto superiore di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'Azienda. L'utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.
3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'Azienda. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'Azienda per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'Azienda, che siano oltraggiosi, discriminatori, che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'Azienda o che possano essere denigratori nei confronti di colleghe e colleghi.

Art. 11 ter - Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'Azienda di appartenenza.
2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento pubblico che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Azienda di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990821
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
4. Si applica il "Disciplinare misure di sicurezza tecniche e organizzative e di utilizzo dei dispositivi informatici, internet e posta elettronica di A.S.I.S." approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 27.4.2023.
5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'Azienda e in difformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, alla L. 7.8.1990, n. 241 e alle relative discipline attuative applicabili in provincia di Trento, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.
6. La diffusione di notizie relative a A.S.I.S. e i rapporti con gli organi di stampa competono in via esclusiva ai soggetti espressamente a ciò delegati, Presidente, Consiglio di amministrazione e Direttore. Qualsiasi richiesta di notizie da parte degli organi di stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dal personale A.S.I.S. deve essere comunicata ai soggetti responsabili della comunicazione verso l'esterno, Presidente e Direttore, senza assumere qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.

Art. 12 - Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'Azienda, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima Azienda. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'azienda, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche scritte come orali offensive nei confronti dell'Azienda e dei suoi collaboratori o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Azienda di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. Il dipendente tiene informato il Presidente, il Direttore e il diretto superiore dei propri rapporti con gli organi di stampa per i quali sia autorizzato.
3. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso e informa sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio utenza. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'Azienda.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio preciso, chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa si preoccupa del rispetto degli *standard* di qualità e di quantità fissati dall'Azienda nella carta dei servizi A.S.I.S.. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
6. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima Azienda.

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle restanti disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato all'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni e ogniqualvolta gli sia richiesto, comunica all'Azienda le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara altresì se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio medesimo. Il dirigente fornisce le informazioni previste dalla legge sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
4. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo.
8. Il dirigente che venga a conoscenza di un illecito intraprende senza alcun indugio le iniziative necessarie informandone tempestivamente l'Organismo di Vigilanza. In particolare, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito alla struttura competente in materia disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione. Provvede altresì a coinvolgere tempestivamente il Consiglio di amministrazione per procedere ad eventuali comunicazioni alle autorità giudiziarie competenti. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda.
9. Il dirigente osserva e vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, anche al fine di evitare pratiche non consentite di "doppio lavoro".
10. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita l'indebita diffusione di notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Azienda.
11. Ai fini dell'applicazione del presente Codice di comportamento il Direttore effettua le comunicazioni ivi previste al Presidente, mentre le altre figure che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti effettuano le comunicazioni ivi previste al proprio Direttore.

Art. 14 - Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Azienda nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione o per facilitare o avere facilitato

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Azienda abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude per conto dell'Azienda e salvo non abbia ricevuto autorizzazione diretta da parte del Presidente o del Direttore, contratti di appalto, lavori, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice civile.
3. Il dipendente che conclude accordi oppure stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c., con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, lavori, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Azienda, ne informa per iscritto il Direttore e il diretto superiore della struttura.
4. Il dipendente non conclude accordi o negozi verbali per conto dell'Azienda salvo previa autorizzazione del Presidente, della Direzione generale ovvero siano previsti da specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Acquisti di ASIS.

Art. 14 bis – Procedure aziendali. Procedure operative. Dati contabili

1. I soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente Codice, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure previste dai protocolli e dalle procedure operative. In particolare, esse regolamentano il corretto svolgimento del "processo aziendale", di cui devono potersi rilevare la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie.
2. Per garantire l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, la corretta e veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di A.S.I.S. nei documenti interni, nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali, nonché nelle informazioni rivolte agli utenti e alle Autorità di Vigilanza, la tenuta della contabilità di A.S.I.S. deve essere effettuata sulla base dei Principi Contabili Nazionali (emanati dall'O.I.C.) e nel rispetto della normativa in materia.
Ciascuna operazione deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli, che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione (specie di quelle ritenute "sensibili" in base alle risultanze dell'analisi dei rischi ex D.Lgs. 231/2001) ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente Codice sono tenuti a collaborare affinché la gestione aziendale sia correttamente e tempestivamente contabilizzata; in particolare il responsabile dell'Area Amministrazione Finanza e Controllo è responsabile affinché siano rispettati sia gli adempimenti fiscali, le scadenze di versamento dei tributi e dei debiti verso terzi, sia le scadenze di incasso dei crediti in essere.
3. Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice di comportamento e dai protocolli specifici è tenuto a riferirne tempestivamente a uno degli Organi di controllo e vigilanza interna di cui al successivo art. 15 comma 8.

Art. 15 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. I dirigenti di cui al comma 1 dell'art. 13, i responsabili di ciascuna struttura, le strutture e gli organi di controllo interno e di disciplina vigilano sull'applicazione del presente Codice.
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'Azienda si avvale della struttura competente in materia disciplinare e dell'Organismo di vigilanza.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dalla struttura competente in materia disciplinare si conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, adottato ai sensi dell'art. 1 commi da 6 a 9, della legge 6 novembre 2012, n. 190. La struttura competente ne cura l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990221
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e l'Organismo di vigilanza curano la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell'Azienda, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, la struttura competente in materia disciplinare opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e con l'Organismo di vigilanza.
5. Al personale sono rivolte attività formative in materia di trasparenza, integrità, etica pubblica e comportamento etico, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
Le attività di formazione di cui al presente comma includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.
6. L'Azienda provvede agli adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente Codice sono comunque responsabili, nell'ambito degli specifici ruoli, delle definizioni e del corretto funzionamento del sistema aziendale di controllo. Pertanto, i Responsabili aziendali, nell'ambito del settore di competenza, sono responsabili dell'indirizzo, del coordinamento e del funzionamento del sistema di controllo e per nessun motivo dovranno essere indotti a compiere o ad omettere atti in violazione dei propri obblighi professionali e/o contrari agli interessi Aziendali.
8. Il Revisore legale dei conti, il Presidente, il Direttore, il Responsabile della prevenzione della corruzione e l'Organismo di vigilanza hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive attività; i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 del presente Codice, ne agevolano il compito e in nessuna circostanza impediscono o ostacolano il loro lavoro. L'accesso è tracciato internamente.

Art. 16 - Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono alle struttura/organi interni di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dalla struttura presso la quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- modalità di svolgimento dell'attività della struttura;
- qualità dei servizi prestati;
- parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti;
- agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
- semplificazione e celerità delle procedure;
- osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure;
- sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

Art. 17 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Salvo i casi di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, le violazioni al presente Codice nonché dei doveri e degli obblighi del piano di prevenzione della corruzione è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Azienda di appartenenza.
3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dal CCNL di riferimento, incluse quelle espulsive le quali, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5,

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare secondo i criteri previsti dal comma 2, di violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e di cui agli articoli:

a) 4, comma 2, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di essi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio;
b) 5, comma 2;
c) 14, comma 2, primo periodo;
d) e inoltre, nei soli casi di recidiva, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli:
   da) 4, comma 5;
   db) 7, comma 1, esclusi i conflitti meramente potenziali;
   dc) 13, comma 10, primo periodo.

4. Resta ferma la comminazione del licenziamento per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
5. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei dipendenti di ente pubblico economico previsti da norme di legge, di regolamento o dai CCNL di riferimento.

Art. 17 bis - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice per soggetti esterni e titolari di incarichi in organi (diverso dal Direttore)

1. Qualora l'operato di un soggetto esterno risulti in contrasto con il presente Codice di comportamento e sia tale da comportare il rischio di commissione di un reato rilevante per il MOGC ex D.Lgs. 231/2001, ciò permetterà all'Azienda di risolvere il contratto.
Nei confronti di terzi saranno previste specifiche clausole contrattuali che, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile, stabiliscono che la violazione del presente regolamento costituisce grave inadempimento e pertanto l'applicazione dell'articolo 1453 codice civile "Risoluzione del contratto per inadempimento".
2. Per i componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Organismo di vigilanza, la violazione di norme del Codice di comportamento e/o la violazione delle procedure previste dal MOGC ex D.Lgs. 231/2001 – violazioni da intendersi come illeciti disciplinari sanzionabili nel rispetto della normativa applicabile – verrà sanzionata con provvedimento del Consiglio di amministrazione, in considerazione della gravità dell'atto commesso. Il provvedimento sarà assunto in assenza del componente o dei soggetti interessati.
3. In caso di violazione delle norme contenute nel presente Codice di comportamento da parte dei membri del Collegio di Revisione dei Conti sarà applicato l'art. 2400 codice civile, sussistendone le condizioni.

Art. 18 - Pubblicità ed entrata in vigore

1. L'Azienda dà ampia diffusione al presente Codice di comportamento tramite la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale nonché la comunicazione dell'avvenuta adozione tramite e-mail a tutti i propri dipendenti. Ne è data altresì comunicazione ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'Azienda nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi svolti in favore dell'Azienda.
2. L'Azienda, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento.
3. Il presente Codice di comportamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale con contestuale abrogazione del precedente Codice di comportamento.

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO

PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
TRIENNIO 2023 – 2025

- AGGIORNAMENTO ANNO 2024 -

Adottato con provvedimento d'urgenza del Presidente
del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 1/2024 dd. 30.01.2024

Sommario

SEZIONE I "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" **5**

PARTE A – PREMESSE. STRATEGIA e POLITICA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE **5**

Breve inquadramento normativo. 5

Gli indirizzi ad A.S.I.S. del Consiglio comunale di Trento. Azioni di A.S.I.S. per la loro attuazione. 7

Processo di formazione del PTPCT. Obiettivi strategici del Consiglio di amministrazione di A.S.I.S.. Monitoraggio e collaborazione tra organi aziendali. 13

Processo di formazione del PTPCT. Finalità per A.S.I.S.. 13

Processo di formazione e approvazione del presente PTPCT. Coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 14

Processo esecuzione del presente PTPCT. Soggetti interni coinvolti. Principi di collaborazione e di corresponsabilità. 14

PARTE B – I RUOLI COINVOLTI NELLA PROGRAMMAZIONE E NELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO. **16**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione di A.S.I.S.. 16

Strutture e ruoli di supporto al RPCT. Figure di riferimento per la strategia della prevenzione della corruzione. 16

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): attribuzioni e responsabilità. 18

PARTE C – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO **20**

Analisi del contesto internazionale ed europeo. 20

Analisi del contesto italiano. Rapporto A.N.AC. "La corruzione in Italia 2016-2019" 21

Analisi del contesto italiano. Il portale A.N.AC. dedicato alla misurazione della corruzione 23

Analisi del contesto italiano. Rapporto Transcrime-Ministero dell'Interno-Università Cattolica MI su "Le Gang Giovanili in Italia" (ottobre 2022). 25

Analisi del contesto provinciale svolto dal Gruppo di lavoro in materia di sicurezza della PAT e da Transcrime. 26

PARTE D – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO **27**

PARTE E – ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO **29**

Il processo di gestione del rischio di corruzione. 29

Compiti dei principali attori del processo di gestione del rischio. 29

Identificazione del rischio: individuazione delle fattispecie corruttive in generale 30

Analisi dell'esposizione al rischio: mappatura delle aree e dei processi a rischio corruttivo 31

Identificazione dei fattori abilitanti (registro dei rischi) 32

Identificazione degli indicatori di rischio 33

Valutazione dell'esposizione al rischio 34

Esiti dell'attività di analisi del rischio 34

Trattamento del rischio 34

PARTE F - **36**

MISURE TRASVERSALI E SPECIFICHE **36**

DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO **36**

Gli obiettivi delle misure organizzative e comportamentali della prevenzione della corruzione. 36

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. 36

A) Il Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231. 36

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. 37

B) Il Codice di comportamento di A.S.I.S.. 37

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. 37

C) Gestione del conflitto di interesse. 37

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. 39

D) Gestione degli incarichi consentiti e degli incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro. 39

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. 40

E) Gestione del divieto di pantouflage (c.d. incompatibilità successiva). 40

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. F) Rotazione ordinaria del personale e misure alternative. 42

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. G) Misure per l'accesso e la permanenza nell'incarico. Rotazione straordinaria. Astensione per conflitto di interessi 45

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. 46

H) Informazione e Formazione agli operatori interessati dalle azioni del PTPCT e dal Codice di comportamento. 46

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. 46

I) Gestione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013. 46

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. L) Tutela del dipendente e di soggetti con funzioni apicali e di rappresentanza che effettuano segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower). 48

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. 49
M) La tracciabilità dei flussi documentali e delle comunicazioni. 49
Azioni e misure per la prevenzione della corruzione. N) Contratti pubblici. ... 49
PARTE E - MONITORAGGIO **51**
Aggiornamento del PTPCT e modalità di tenuta della documentazione del PTPCT 51
Monitoraggio e riesame 51
SEZIONE II "TRASPARENZA" **55**
I valori della pubblicità, della trasparenza e dell'integrità. 55
Gli indirizzi ad A.S.I.S. dall'anno 2018 all'anno 2024 del Consiglio comunale di Trento. 55
Obblighi in tema di pubblicità e trasparenza. Adempimenti obbligatori attuati e misure ulteriori di trasparenza. 58
Il Responsabile della trasparenza e struttura di supporto. 63
Strutture e strumenti aziendali di pubblicità, comunicazione e rapporti con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini. 63
Patti di integrità nei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni 64
Strutture aziendali competenti alla formazione dei dati e al popolamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito. 65
Trasparenza e tutela dei dati personali. 71
Durata della pubblicazione dei dati. 71

SEZIONE I
"PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

PARTE A – PREMESSE. STRATEGIA e POLITICA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Breve inquadramento normativo.

La **L. 6.11.2012, n. 190** e successive modifiche e integrazioni reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, compresi gli enti pubblici economici sottoposti a controllo di un ente locale, quali A.S.I.S..
Fin dall'inizio le disposizioni normative volte a contrastare i fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione hanno individuato specifiche misure di prevenzione che incidono sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti territoriali e degli enti pubblici.
Più di recente le prevenzione dei fenomeni corruttivi e la trasparenza sono orientate anche alla protezione del valore pubblico ed esse stesse sono produttive di valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi.

Come previsto dall'art. 1, comma 2-bis, della L. 190/2012, l'Autorità fornisce annualmente tramite il PNA gli indirizzi per l'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (**PTPCT**) delle pubbliche amministrazioni e, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, per l'adozione delle **misure integrative a quelle previste dai modelli organizzativi aziendali ai sensi del D.Lgs. 231/2001**. Questa impostazione risulta confermata anche dopo il mutato quadro normativo che per le pubbliche amministrazioni ha stabilito che la programmazione delle strategie di prevenzione della corruzione avvenga con il PIAO e non più nel PTCPT.
Gli **enti pubblici economici** sono tenuti all'applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità e al fine di assicurare il diritto di accesso civico generalizzato, nel rispetto di quanto specificato nelle **linee guida ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017** recanti "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*"**.**
Ciò è confermato anche nel PNA 2022 al par. 4.

Il **PNA** costituisce **"un atto di indirizzo"** al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione. Attraverso il PNA, l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, comma 4, lett. a),

L. 190/2012). In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Il **PNA 2022** è stato approvato da ANAC con **delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e aggiornato al 2023 con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. E' valido per il triennio 2023-2025** e, per il 2024, è composto da:

- la **parte generale** tesa a supportare gli RPCT e le amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative introdotte in particolare dal D.L. 9.6.2021, n. 80 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*". La parte generale ha *contenuti innovativi*, rispetto ai precedenti PNA, relativamente alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO /del MOGC, alle semplificazioni introdotte specie con riferimento alle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti e al monitoraggio. Sono pertanto da intendersi superate, rispetto al PNA 2019, le indicazioni sul RPCT e struttura di supporto, sul pantouflage, sui conflitti di interessi nei contratti pubblici;
- la **parte speciale** è incentrata sulla **disciplina, anche derogatoria,** in materia di **contratti pubblici**, oltre che al conflitto di interessi e alla trasparenza in materia di contratti pubblici
- n. **7 allegati rimasti vigenti** a partire dall'1.1.2024 e d'interesse per A.S.I.S. (All. n°1 Check-list per la predisposizione del PTPCT; All.n°2 sottosezione trasparenza PIAO/PTPCT; All. n°3 Il RPCT e la struttura di supporto; All. n°4 Ricognizione delle semplificazioni vigenti; All. n°9 Obblighi trasparenza contratti (fino al 31.12.2023); All. n°10 Commissari straordinari; All. n°11 L'analisi dei dati tratti dalla piattaforma dei PTPCT).

Restano quale riferimento le **rimanenti parti di carattere speciale** svolte negli **approfondimenti nei diversi precedenti PNA dedicati a settori di amministrazioni o materie**.

Il **2 febbraio 2022**, ANAC ha emanato le **linee guida "*Sull'onda della semplificazione e della trasparenza. Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza*",** proponendo una generale semplificazione degli adempimenti dettati dalle precedenti linee guida.

Per far fronte correttamente agli obblighi di trasparenza amministrativa e alle esigenze di contrasto dei fenomeni corruttivi, A**.S.I.S. si è dotata di un proprio Piano triennale anticorruzione e promozione della trasparenza dal 2014,** in conformità alle determinazioni e alla normativa suindicate, prima quale autonomo Piano e poi, **dal 2019, quale parte integrativa del MOGC 231.** La prima adozione del MOGC aziendale risale all'anno 2009.

Premesso quanto sopra, il **presente aggiornamento 2024 del Piano triennale 2023-2025** vale quale misura integrativa al MOGC 231, tiene pertanto conto:

a) degli **indirizzi** forniti da ANAC con il **PNA 2022** approvato con delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023 e **l'aggiornamento 2023 del PNA** con delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023;
b) delle **linee guida** per gli enti pubblici economici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza adottate con delibera ANAC n. **1134 dell'8.11.2017**;

c) degli **indirizzi strategici** approvati dal **Consiglio di amministrazione** con delibera **n. 46/2022 del 12.12.2022, aggiornati per l'anno 2024 con delibera del Consiglio di amministrazione del 18.01.2024**.

Il presente aggiornamento del PTPCT costituisce misura integrativa del MOGC ex D.Lgs. 231/2001 di A.S.I.S. – versione 11 (gennaio 2024) – allegato D).
Considerato che nel corso del 2023:
- A.S.I.S. ha meno di 50 dipendenti;
- non sono emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- non sono intervenute modifiche degli obiettivi strategici;
- la riorganizzazione aziendale di inizio 2023 è stata già considerata nel Piano 2023-2025 e qui se ne dà conto per i nominativi dei nuovi affidatari di incarico di responsabile di ufficio;

il PTPCT 2023-2025 viene **riconfermato per l'anno 2024,** secondo quanto disposto dai paragrafi 4 e 10 del PNA 2022 e la tabella 6 del par. 10.1.2 PNA.
Il presente PTPCT agg. 2024 potrà essere riconfermato anche per l'annualità 2025 con apposita delibera del CdA sussistendone le condizioni a termini di PNA.

Si ricorda che secondo le Linee Guida 1134/2017 compito specifico delle amministrazioni controllanti (ovvero del Comune di Trento) "*è l'impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative del "modello 231", ove adottato, anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative, altro)*"."
A questo proposito si osserva che con lo Statuto aziendale adottato dal Consiglio comunale di Trento con deliberazione n. 147 dd. 21.11.2017, il Comune di Trento ha affidato al Consiglio di amministrazione (o all'Amministratore unico) la competenza:
1. alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
2. all'approvazione del PTPCT
3. all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida 2017 riservano invece ad A.N.AC. "*poteri di vigilanza, in qualche caso accompagnati da sanzioni, in materia sia di prevenzione della corruzione sia di trasparenza*".

Gli indirizzi ad A.S.I.S. del Consiglio comunale di Trento. Azioni di A.S.I.S. per la loro attuazione.

Gli indirizzi generali rivolti alle aziende e alle società controllate dal Comune di Trento per il **triennio 2024-2026** dalla sezione strategica del Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026 (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 112 del 19.12.2023) in tema di "Normativa in materia di legalità, trasparenza, anticorruzione" prevedono:
"In tema di prevenzione della corruzione si applicano le disposizioni nazionali. La normativa citata si applica alle società partecipate secondo le linee guida di cui alla determinazione n. 1134 dell'08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 380 di data 27.12.2022 e prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate.
In tema di acquisizione di forniture e servizi, laddove tenute, le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.".

Non sono previsti obiettivi operativi nel DUP in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

****

Negli anni precedenti, d'interesse per l'attuale Consiglio di amministrazione insediatosi a maggio 2021, le azioni e le misure poste in essere da A.S.I.S. in esecuzione degli indirizzi del Comune di Trento possono essere così sintetizzate:

Anno	**Provvedimento**	**Indirizzo Comune di Trento In tema di prevenzione della corruzione**	**Azioni e misure poste in essere da A.S.I.S. in tema di prevenzione della corruzione**
2023 – 2025	DUP 2023-2025 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 168 del 29.12.2022	*"In tema di prevenzione della corruzione si applicano le disposizioni nazionali. La normativa citata si applica alle società partecipate secondo le linee guida di cui alla determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 di data 28.12.2016 è prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate. In tema di acquisizione di forniture e servizi, laddove tenute, le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.".*	Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. ha: **a)** approvato il MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 rev. 10 - marzo 2023 con allegati il Codice di comportamento di A.S.I.S., il PTPCT 2023-2025 (delibera CdA 9.3.2023 n. 17/2023); **b)** approvata la nuova "Disciplina delle spese di rappresentanza aziendali e conseguente stralcio del par. 14 del Codice di comportamento di A.S.I.S." (delibera CdA 27.4.2023, n. 32/2023); **c)** approvato il "Disciplinare misure di sicurezza tecniche e organizzative e di utilizzo dei dispositivi informatici, internet e posta elettronica" (delibera CdA 27.4.2023, n. 33/2023) ; **d)** nominato il nuovo ODV monocratico nella figura dell'avv. Marco Grotto (delibera CdA 25.5.2023 n. 39/2023); **e)** adottate e pubblicate la programmazione biennale dei servizi e delle forniture 2023-2024 e, successivamente, la programmazione triennale 2024-2026 dei servizi e delle forniture; **f)** approvato la "Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di A.S.I.S. - Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni ai sensi del D.Lgs. 10.03.2023, n. 24 – c.d. whistleblowing" (delibera CdA n. 76/2023 dd. 31.10.2023) **g)** approvato il nuovo "Regolamento delle procedure per l'affidamento di contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea" (delibera CdA novembre 2023); **h)** approvato l'aggiornamento 2024 degli obiettivi strategici per la predisposizione del PTPCT 2023-2025 e monitorato l'esecuzione degli obiettivi fissati per il 2023-2025 (delibera CdA 18.1.2024); **i)** approvato nuovo Codice di comportamento dei dipendenti di A.S.I.S.

			(allegato C al MOGC 231) con delibera CdA n. 5/2024 dd. 18.01.2024). Il RPCT ha: - diffuso e raccolto le dichiarazioni per l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi (prot. n. 7684/2023); - diffuso e raccolto le dichiarazioni per la gestione del pantouflage (prot. n. 8234/2023) - diffuso e pubblicato il nuovo disciplinare per l'uso di internet (prot. n. 10935/2023) -- diffusa e pubblicata la nuova procedura per la gestione delle segnalazioni e la tutela del segnalante (prot. n. 22043/2023); - ha mantenuto operativa la piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing e comunicato le modalità d'accesso e d'uso a dipendenti, amministratori e dipendenti di appaltatori e concessionari (circolari prot. n. 5082/2023 e 5157/2023). L'ODV, nella sua veste di OIV, si è iscritto alla piattaforma ANAC per gli OIV ai fini dell'attestazione del rispetto della normativa in materia di trasparenza
2022 - 2024	DUP 2022-2024 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 199 del 23.12.2021	*"In tema di prevenzione della corruzione si applicano le disposizioni nazionali.* *La normativa citata si applica alle società partecipate secondo le linee guida di cui alla determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.* *In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 di data 28.12.2016 è prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate.* *In tema di acquisizione di forniture e servizi, laddove tenute, le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.".*	Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. ha: a) approvato il MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 rev. 9 - febbraio 2022 con allegati il Codice di comportamento di A.S.I.S., il PTPCT 2022-2024 (delibera CdA n. 2/2022) b) nominato il nuovo RPCT nella figura del Presidente dott. Martino Orler (delibera CdA n. 26/2022); c) iscritto il nuovo RPCT nel Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza tenuto da ANAC; d) approvato gli obiettivi strategici per la predisposizione del PTPCT 2023-2025 e monitorato l'esecuzione degli obiettivi fissati per il 2022-2024 (delibera CdA n. 46/2022); e) nominato il Direttore generale, dott. Claudio Alì, quale soggetto gestore delle segnalazioni antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10 del D.Lges. n. 231/2007 (delibera CdA n. 49/2022); f) aggiornato il Regolamento interno sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di ASIS per adeguare i ruoli e i poteri sostitutivi in tema di accesso civico (delibera CdA n. 49/2022).

			Il RPCT ha mantenuto operativa la piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing e comunicato le modalità d'accesso e d'uso a dipendenti, amministratori e dipendenti di appaltatori e concessionari (circolari prot. n. 9055/2020 e 9056/2020).
2021 - 2023	DUP 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 175 del 29.12.2020	*"In tema di prevenzione della corruzione si applicano le disposizioni nazionali.* *La normativa citata si applica alle società partecipate secondo le linee guida di cui alla determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.* *In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 di data 28.12.2016 è prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate.* *In tema di acquisizione di forniture e servizi, laddove tenute, le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.".*	Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. ha adottato: a) il MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 rev. 8 - gennaio 2021 con allegati il Codice di comportamento di A.S.I.S., il PTPCT 2021-2023 (delibera CdA n. 2/2021) b) nominato l'OdV per il periodo giugno 2021 - maggio 2024 (delibera CdA n. 18/2021) c) gli obiettivi strategici per la predisposizione del PTPCT 2022-2024 (delibera CdA del 17.2.2022) nonché preso atto dell'adozione del Regolamento di funzionamento dell'ODV avvenuta a marzo 2021. Il RPCT ha mantenuto operativa la piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing e comunicato le modalità d'accesso e d'uso a dipendenti, amministratori e dipendenti di appaltatori e concessionari (circolari prot. n. 9055/2020 e 9056/2020).
2020 - 2022	DUP 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 211 del 16.12.2019	*"In tema di anticorruzione si applicano le disposizioni nazionali e locali per la prevenzione della corruzione.* *Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.* *In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 di data 28.12.2016 è prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate. In tema di acquisizione di forniture e servizi, laddove tenute, le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.".*	Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. ha adottato: a) il MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 rev. 6 - gennaio 2020 e rev 7 – ottobre 2020 con allegati il Codice di comportamento di A.S.I.S., il PTPCT 2020-2022 e il DVR rischio Covid (delibere CdA n. 8/2020 e n. 29/2020) b) il Regolamento contratti e spese in economia di A.S.I.S. (delibere CdA n. 7/2020) c) gli obiettivi strategici per la predisposizione del PTPCT 2021-2023 (provvedimento d'urgenza Presidente CdA n. 1/2021). Il RPCT ha reso operativa la piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing e comunicato le modalità d'accesso e d'uso a dipendenti, amministratori e dipendenti di appaltatori e concessionari (circolari prot. n. 9055/2020 e 9056/2020). Inoltre il RUP/Direttore ha: - affidato con procedura negoziata e non più a trattativa diretta: 6 servizi tecnici di manutenzione di impianti (impianti fotovoltaici, antintrusione e

			videosorveglianza, terzo responsabile impianti termici, impianti elevatori, impianti antincendio, gruppi di continuità) - stipulato, previa prima procedura bandita con avviso pubblico, n. 45 contratti di comodato per l'assegnazione di locali in uso esclusivo a associazioni/società (locali disponibili nel 2020) - stipulato, previa seconda procedura bandita con avviso pubblico, n. 5 contratti di comodato per l'assegnazione di locali in uso esclusivo a associazioni/società (locali disponibili nel 2021)
2019 - 2021	DUP 2019-2021 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 205 del 19.12.2018	"*In tema di anticorruzione si applicano le disposizioni nazionali e locali per la prevenzione della corruzione. Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tema di comportamento dei dipendenti si rileva che in base all'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 di data 28.12.2016 è prevista l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice alle aziende e società partecipate. In tema di acquisizione di forniture e servizi, in quanto tenute, le aziende e le società controllate dovranno operare nel pieno rispetto della disciplina applicata dall'ente affidante, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.*".	Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. ha adottato: a) il MOGC ai sensi D.Lgs. 231/2001 rev. 5 - gennaio 2019 con allegati il Codice di comportamento di A.S.I.S. e il PTPCT 2019-2021 (delibere CdA n. 4/2019 e n. 6/2019) b) il Regolamento sulle modalità di assunzione e sulla gestione del rapporto di lavoro del personale A.S.I.S. (delibere CdA n. 2/2019 e 15/2019) c) la disciplina per la videosorveglianza (delibera CdA n. 5/2019) d) il Regolamento per l'assegnazione in comodato di locali di impianti sportivi in gestione A.S.I.S. (delibera CdA n. 31/2019) e) gli obiettivi strategici per la predisposizione del PTPCT 2020-2022 (delibera CdA n. 34/2019) f) i criteri logico sistematici per l'assegnazione degli spazi ghiaccio per allenamento al Palaghiaccio dalla stagione invernale 2020/2021 (delibera CdA n. 35/2019). Il RPCT ha introdotto una nuova modulistica per l'istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività extraziendali (prot. n. 5076 dd. 12.3.2019) Il RUP (Direttore) ha adottato una nuova procedura per la scelta dei professionisti cui affidare incarichi tecnici di progettazione e direzione lavori con utilizzo di: - elenco telematico professionisti PAT - selezione con rotazione dei professionisti - formazione terna - sorteggio in seduta pubblica del professionista dalla terna

			- negoziazione diretta con il professionista sorteggiato. Inoltre il RUP ha: - aderito a convenzione MePA/MePAT in tema di vigilanza notturna, telefonia mobile, fuel card - affidato con procedura negoziata e non più a trattativa diretta: 4 servizi assicurativi, 3 servizi custodia e pulizia su campi all'aperto, il servizio di facchinaggio, il servizio di sgombero neve

Processo di formazione del PTPCT. Obiettivi strategici del Consiglio di amministrazione di A.S.I.S.. Monitoraggio e collaborazione tra organi aziendali.

Il presente PTPCT è stato approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del RPCT.
Prima di essere approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del RPCT, il Piano è stato trasmesso all'Organismo di vigilanza, alla Direzione e al Revisore unico che non hanno formulato osservazioni.
Il Piano è stato elaborato dal RPCT con la collaborazione dell'Organismo di vigilanza e dell'Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici di A.S.I.S., e dopo che:

- CdA-OdV-Direzione hanno monitorato lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per il PTPCT 2023-2025;
- il CdA ha proposto nuovi obiettivi strategici concreti e puntuali per la predisposizione dell'aggiornamento 2024 del PTPCT 2023-2025;
- gli uffici hanno eseguito i monitoraggi documentali sulle attività svolte dalle diverse aree ad inizio 2023 e per il primo semestre 2023;
- il CdA ha preso atto delle relazioni annuali del RPCT e dell'ODV.

Nell'allegato C) sono riportati gli **obiettivi/azioni strategici per l'anno 2024 del triennio 2023-2025** approvati dall'organo di indirizzo (CdA A.S.I.S.) con delibera del Consiglio di amministrazione del 18.01.2024.

Si segnala che il 22.2.2023 nel corso della seduta dell'Organismo di Vigilanza, alla presenza del RPCT, sono state esaminate:

a) le azioni raggiunte nel corso del 2022;
b) le nuove azioni obiettivo per il triennio 2023-2025;
c) gli esiti del monitoraggio sulle attività aziendali del 2022;
d) le relazioni annuali del RPCT e dell'OdV;
e) la riorganizzazione aziendale approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 02.11.2022.

Processo di formazione del PTPCT. Finalità per A.S.I.S..

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione di A.S.I.S. persegue i seguenti *obiettivi e principi strategici e di metodo*:

a. proteggere e aumentare il valore pubblico aziendale;
b. contribuire alla generazione di valore pubblico per la comunità di riferimento (es. maggiore monitoraggio civico dell'attività amministrativa, maggior benessere; ampiamento partecipazione e uso impianti….);
c. assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili;
d. integrare il MOGC adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
e. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
f. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
g. creare un contesto sfavorevole e di contrasto alla corruzione;
h. aumentare la cultura del rischio attraverso una cultura organizzativa che stimoli la responsabilizzazione diffusa, l'integrazione del processo di gestione del rischio con il ciclo di gestione degli obiettivi e delle performance aziendali e individuali;

i. migliorare l'apprendimento continuo della gestione del rischio, attraverso lo sviluppo di alcune attitudini: prevalenza della sostanza sulla forma, gradualità delle diverse fasi di gestione del rischio, selettività delle priorità di intervento;
j. assicurare documentabilità e rendicontabilità delle attività svolte per processi e dei controlli eseguiti.

La finalità primaria del PTPCT è garantire nel tempo ad A.S.I.S., attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

L'elaborazione e l'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione di questo Piano tiene conto di **condizioni oggettive e vincoli strutturali** già espressi nei precedenti piani insiti nella natura soggettiva dell'azienda e nella sua dimensione (sviluppata sfera di attività di diritto civile ma connessa all'erogazione del servizio pubblico; presenza di rapporti di lavoro di natura privatistica e assenza di dipendenti con contratto di diritto pubblico; esiguo numero di dipendenti a fronte di un elevato numero di impianti gestiti; esiguo numero di dipendenti amministrativi di vertice che condiziona l'assegnazione dei ruoli a fronte di conflitti di interesse tra ruoli o conflitti di interesse personali; l'obbligo di invarianza finanziaria ….).

La progettazione del presente PTPCT prevede, nel rispetto dei principi di collaborazione e di competenza, il coinvolgimento delle funzioni di supporto del RPCT, dei referenti del RPCT, del **Direttore** e dei **responsabili aziendali** a cui compete **l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione** di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

Processo di formazione e approvazione del presente PTPCT. Coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

Nella fase di elaborazione dell'aggiornamento 2024 del PTPCT 2023-2025, è stata aperta una forma di consultazione pubblica verso i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi.
Con avviso prot. n. 22279/2023 pubblicato sul sito A.S.I.S. www.asis.trento.it (sezioni: a. Amministrazione trasparente – Altri contenuti; b. Informazioni amministrative – Anticorruzione e trasparenza) dal 12/12/2023 al 15/01/2024 sono stati invitati cittadini e portatori di interessi collettivi a presentare proposte e/o osservazioni sul tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza anche in forma di osservazione al PTPCT 2023-2025.
Non sono pervenute comunicazioni o osservazioni.

Processo esecuzione del presente PTPCT. Soggetti interni coinvolti. Principi di collaborazione e di corresponsabilità.

Tra gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 estesi anche ai collaboratori o consulenti di imprese fornitrici di servizi di una PA, quale è A.S.I.S. in rapporto al Comune di Trento, vi sono gli obblighi previsti dall'art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), dall'art. 7 (Obbligo di astensione) ed in particolare dall'art. 8 (prevenzione della corruzione) secondo il quale "*Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo*

restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.".

Il presente Piano ribadisce in capo alle figure apicali aziendali e a tutti i dipendenti l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione, anche attraverso una cultura diffusa del contrasto alla corruzione.

PARTE B – I RUOLI COINVOLTI NELLA PROGRAMMAZIONE E NELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione di A.S.I.S..

Il comma 7 dell'art. 1 della L. 190/2012, come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, prevede che *"L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. ….. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39."*.

Dal **2014** A.S.I.S. ha istituito la figura del Responsabile della prevenzione e adottato il PTPCT.

Il Consiglio di amministrazione, con delibera n. 26/2022 del 18.7.**2022**, ha nominato il Presidente dott. Martino Orler quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza.

Strutture e ruoli di supporto al RPCT. Figure di riferimento per la strategia della prevenzione della corruzione.

Sono confermati i **ruoli**:

- **dell'Organismo di vigilanza** ed D.Lgs. 231/2001 anche quale organo di **supporto** al RPCT e incaricato della funzione di verifica ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 190/2012;
- della **Responsabile** dell'Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi ora **Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici** (dott.ssa Norma Micheli) quale funzione di **supporto** al RPCT e all'Organismo di vigilanza;
- del Responsabile della Protezione dei dati (**RPD**) quale **figura di riferimento** per il RPCT (Consorzio dei Comuni trentini s.c.) per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali;
- del Soggetto gestore delle segnalazioni antiriciclaggio (Direttore generale – dott. Claudio Alì) quale figura di riferimento per la politica di contrasto al riciclaggio;
- del Direttore generale (dott. Claudio Alì) quale RUP e datore di lavoro aziendale;
- del RASA (dott.ssa Norma Micheli).

Al Presidente-RPCT è consentito di avvalersi, se lo ritiene opportuno, di un supporto interno e/o esterno per lo svolgimento dell'incarico. Qualora dovessero essere individuate altre figure interne di riferimento o supporto al RPCT, le stesso dovranno essere oggetto di formalizzazione e di specifica formazione.

Per inquadrare i criteri orientativi e le circostanze eccezionali della scelta del RPCT sul ruolo del Presidente del Consiglio di amministrazione (Amministratore) si rinvia alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 26/2022 del 18.07.2022. Si dà atto che il Presidente del Consiglio di amministrazione non ha deleghe gestionali.

Si riporta la **cronologia degli incarichi** di RPCT, di componente dell'OdV, di RPD e di Soggetto gestore segnalazioni antiriciclaggio **dal 2014 ad oggi**:

	RPCT	**OdV**	**RPD**	**Soggetto Gestore segnalazioni antiriciclaggio**
01.02.2024	Presidente dott. Martino Orler	OdV monocratico: avv. Marco Grotto	Consorzio dei Comuni Trentini s.c. (dott.ssa Laura Marinelli)	Direttore dott. Claudio Alì
26 maggio 2023 – 31 gennaio 2024	Presidente dott. Martino Orler	OdV monocratico: avv. Marco Grotto	Consorzio dei Comuni Trentini s.c. (dott. Gianni Festi)	Direttore dott. Claudio Alì
13 dicembre 2022 – 25 maggio 2023	Presidente dott. Martino Orler	Presidente: avv. Eleonora Stenico Componente esterno: dott.ssa Luisa Angeli Componente interno: dott.ssa Norma Micheli	Consorzio dei Comuni Trentini s.c. (dott. Gianni Festi)	Direttore dott. Claudio Alì
19 luglio 2022 – 12 dicembre 2022	Presidente dott. Martino Orler	Presidente: avv. Eleonora Stenico Componente esterno: dott.ssa Luisa Angeli Componente interno: dott.ssa Norma Micheli	Consorzio dei Comuni Trentini s.c. (dott. Gianni Festi)	---
16 giugno 2021 – 17 luglio 2022	Dirigente ing. Luciano Travaglia	Presidente: avv. Eleonora Stenico Componente esterno: dott.ssa Luisa Angeli Componente interno: dott.ssa Norma Micheli	Consorzio dei Comuni Trentini s.c. (dott. Gianni Festi)	---
16 luglio 2018 – 15 giugno 2021	Dirigente ing. Luciano Travaglia	Presidente: avv. Eleonora Stenico Componente esterno: dott.ssa Luisa Angeli Componente interno: dott.ssa Norma Micheli	Consorzio dei Comuni Trentini s.c. (dott. Gianni Festi)	---
22 marzo 2018 – 15 luglio 2018	Dirigente ing. Luciano Travaglia	Presidente: avv. Eleonora Stenico Componente esterno: dott.ssa Luisa Angeli Componente interno: dott.ssa Norma Micheli	---	---
luglio 2016 – 21 marzo 2018	Dirigente ing. Luciano Travaglia	Presidente: avv. Eleonora Stenico Componente esterno: dott.ssa Luisa Angeli Componente interno: ing. Luciano Travaglia	---	---
gennaio 2014- giugno 2016	OdV (Presidente avv. Eleonora Stenico)	Presidente: avv. Eleonora Stenico Componente esterno: dott.ssa Luisa Angeli Componente interno: ing. Luciano Travaglia	---	---

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): attribuzioni e responsabilità.

L'RPCT svolge un ruolo trasversale, d'impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della corruzione. Esso è chiamato anche a verificarne il funzionamento e l'attuazione.

I riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sono rinvenibili nella delibera A.N.AC. n. 840/2018 cui fa rinvio il PNA 2022. Si veda anche l'allegato 3 del PNA 2022.

Si ritiene importante riportare qui che una sintesi dei compiti del RPCT:

- predisporre e proporre all'organo di indirizzo politico (per A.S.I.S.: il Consiglio di Amministrazione), entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la pubblicazione;
- definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il personale particolarmente esposto alla corruzione deve essere formato sui temi dell'etica e della legalità con cadenza periodica. La mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- verificare l'efficace attuazione delle azioni del piano e della loro idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- coordinare e verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- redigere e pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno (o entro la diversa data stabilita dall'A.N.AC.) nel sito web di A.S.I.S. una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla al Presidente, al Direttore, al Consiglio di amministrazione, al Collegio dei revisori e all'Organismo di vigilanza;
- istruire i procedimenti di accesso civico semplice;
- monitorare i procedimenti di accesso civico generalizzato;
- riesaminare i procedimenti di accesso civico generalizzato in caso di diniego o di mancata risposta nei termini;
- monitorare l'attuazione del Codice di comportamento;
- istruire i procedimenti di verifica delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 con proprie capacità di intervento anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad A.N.AC.;
- gestire il procedimento di contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico ai sensi art. 15 del D.Lgs. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18 del D.Lgs. 39/2013;
- istruire i procedimenti di verifica delle istanze dei dipendenti di autorizzazione all'espletamento di attività extraziendali, con il supporto della Direzione;
- istruire i procedimenti di segnalazioni di illeciti (*whistleblowing*) con potere di acquisire direttamente documentazione e di audire dipendenti, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza;
- istruire i procedimenti di vigilanza su richiesta di A.N.AC.;
- segnalare alle Autorità competenti (A.N.AC., Corte dei conti, Procura della Repubblica, Corte dei Conti, ….) o agli organi competenti interni (Presidente e

Legale rappresentante, Consiglio di amministrazione o Amministratore unico, Direttore del personale, Organismo di Vigilanza, Collegio dei revisori dei conti) disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché inadempimenti o esiti delle proprie istruttorie ai fini dell'accertamento della responsabilità e dell'irrogazione dell'eventuale sanzione;

- nei casi in cui il Consiglio di amministrazione lo richieda, il RPCT riferisce sull'attività.

In caso di commissione, all'interno di A.S.I.S., di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde per responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le prescrizioni relative al contenuto del PTPCT e i compiti assegnati al ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.

PARTE C – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale A.S.I.S. è chiamata ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia di Trento, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.
Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui A.S.I.S. è sottoposta consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

******

Analisi del contesto internazionale ed europeo.

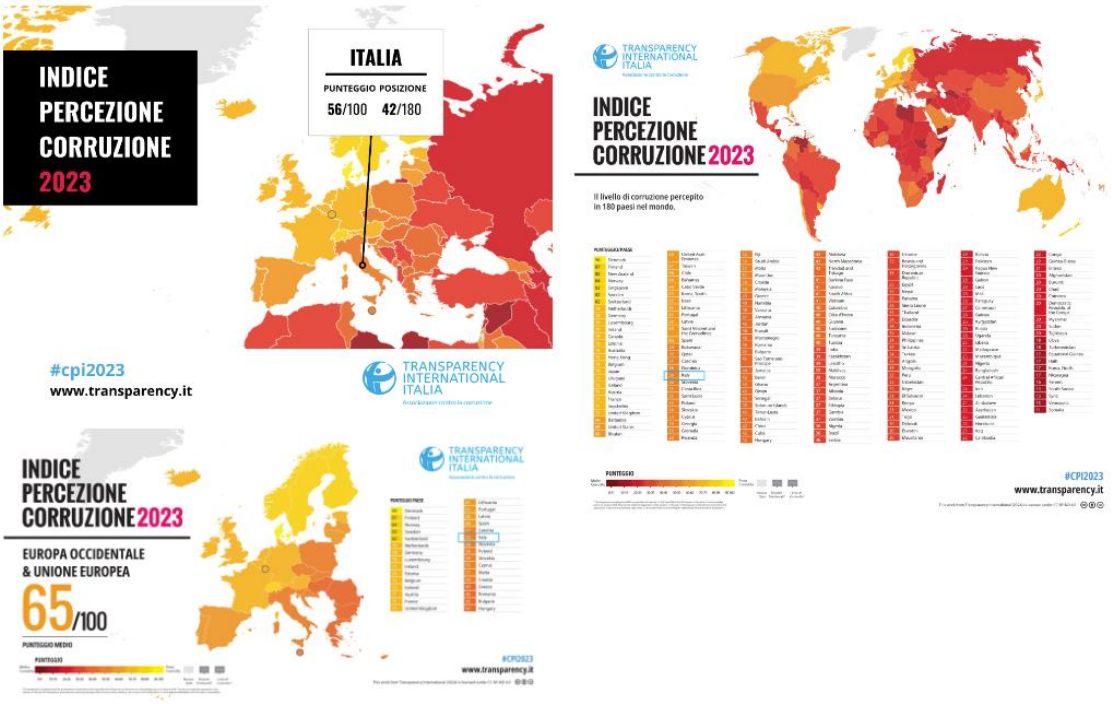

L'indice di percezione della corruzione (CPI) di Transparency International (https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione/) misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Quello del 2023 testimonia un quadro comunque positivo per **l'Italia**: su un campione di 180 paesi e territori al mondo nel 2023 l'Italia si colloca al 42° posto con un punteggio di 56 stabile negli ultimi tre anni.

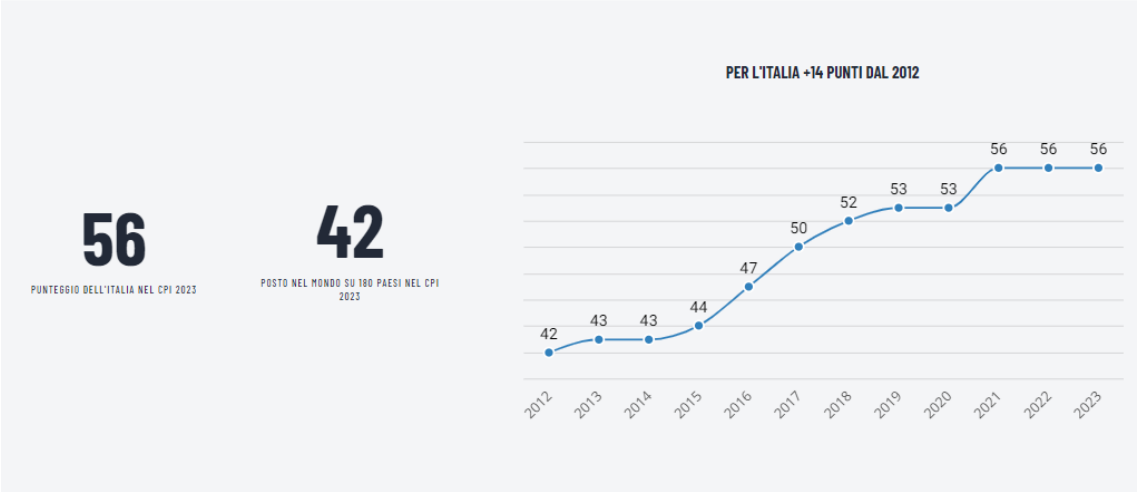

Analisi del contesto italiano. Rapporto A.N.AC. "La corruzione in Italia 2016-2019"

Il 17 ottobre 2019 A.N.AC. ha pubblicato il Rapporto "*La corruzione in Italia 2016-2019. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare*" redatto nell'ambito di un progetto mirato a definire una serie di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione e basato sull'esame dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nel triennio agosto 2016-agosto 2019.
Gli elementi tratti dalle indagini penali possono infatti fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata in concreto e i fattori che agevolano la diffusione degli illeciti, favorendo l'elaborazione di indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi.
Il dossier fornisce un quadro dettagliato delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.
Alcuni dati dell'indagine a livello nazionale:

- 117 ordinanze di custodia cautelare
- 152 casi di corruzione, di cui 29 nelle regioni del Nord, così ripartiti:
    - 113 casi (74%) in procedure di appalti pubblici. In particolare: 61 casi (40%) lavori pubblici; 33 casi (22%) ciclo rifiuti; 19 casi (12%) sanità;
    - 39 casi (26%) in procedure di altro tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari)
- coinvolte tutte le regioni italiane (eccetto due: Friuli Venezia Giulia e Molise). In Trentino Alto Adige registrati n. 2 casi (1,3%)

Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019

REGIONE	EPISODI	%
SICILIA	28	18,4%
LAZIO	22	14,5%
CAMPANIA	20	13,2%
PUGLIA	16	10,5%
CALABRIA	14	9,2%
LOMBARDIA	11	7,2%
ABRUZZO	6	3,9%
LIGURIA	6	3,9%
TOSCANA	6	3,9%
SARDEGNA	4	2,6%
VENETO	4	2,6%
BASILICATA	3	2%
EMILIA ROMAGNA	2	1,3%
MARCHE	2	1,3%
PIEMONTE	2	1,3%
TRENTINO ALTO ADIGE	2	1,3%
VALLE D'AOSTA	2	1,3%
UMBRIA	1	0,7%
STATO ESTERO	1	0,7%
TOTALE	152	100%

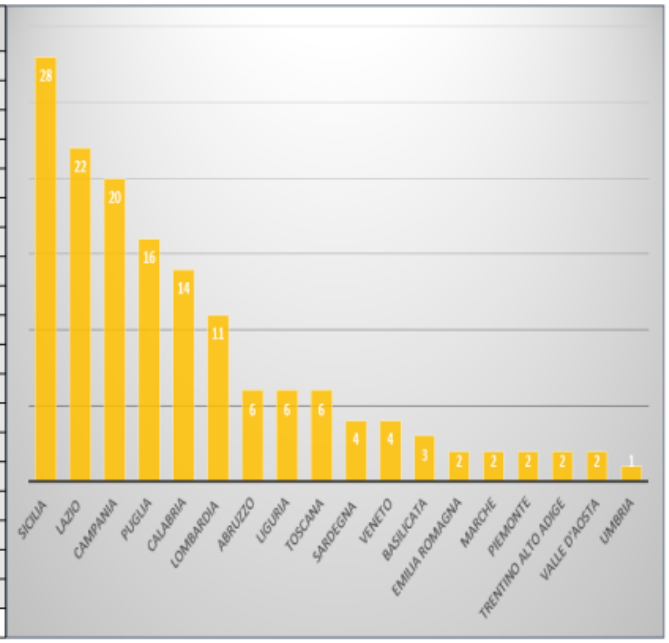

- 207 persone indagate: 47 politici; 46 dirigenti; 46 funzionari e dipendenti; 11 rup; 14 commissari di gara; 43 altro;
- enti coinvolti: 63 comuni (41%); 23 società partecipate (16%); 16 asl (11%); 9 amministrazioni giustizia (6%), 8 regioni (5%); 6 università (4%); 3 province (2%); 23 altro (15%)
- strumento dell'accordo illecito (contropartita della corruzione): denaro/tangente (48% dei casi); assunzioni di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (13% dei casi); assegnazione di prestazioni professionali (11% dei casi); regalie (7% dei casi); altri benefit di diversa natura quali benzina, pasti, pernotti, ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura (21% dei casi).

Si riportano alcune delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate, che A.N.AC. segnala come indicatori di ricorrenza del fenomeno:

- illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata
- presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse
- inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti)
- assenza di controlli (soprattutto nell'esecuzione di opere pubbliche)
- assunzioni clientelari
- illegittime concessioni di erogazioni e contributi
- concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura
- illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale
- illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere provvedimenti di comodo.

A.N.AC. conclude il proprio rapporto affermando che la corruzione rappresenta un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l'attenzione.

Analisi del contesto italiano. Il portale A.N.AC. dedicato alla misurazione della corruzione

Sul portale A.N.AC., alla pagina Il Progetto - www.anticorruzione.it, sono disponibili dashboards di misurazione e lettura dei fenomeni in Italia. Esaminiamo alcuni dati dell'ultimo anno disponibile cioè il 2017.

Indicatore di *contesto territoriale* nazionale: *criminalità*.
La diffusione della corruzione può essere influenzata dal rispetto delle norme di legge da parte dei cittadini e dall'efficacia del sistema giuridico e dal grado di protezione che esso riconosce agli individui danneggiati dalle attività corruttive.
Si specifica che in un contesto territoriale a rischio non si verificano necessariamente fenomeni corruttivi, ma la presenza del rischio di corruzione come fattore sistematico è più elevata.
Per il calcolo di questo indicatore sono stati presi in considerazione:

1. i reati di corruzione, concussione e peculato
2. i reati contro l'ordine pubblico e ambientali
3. i reati contro il patrimonio e l'economica pubblica
4. altri reati contro la PA.

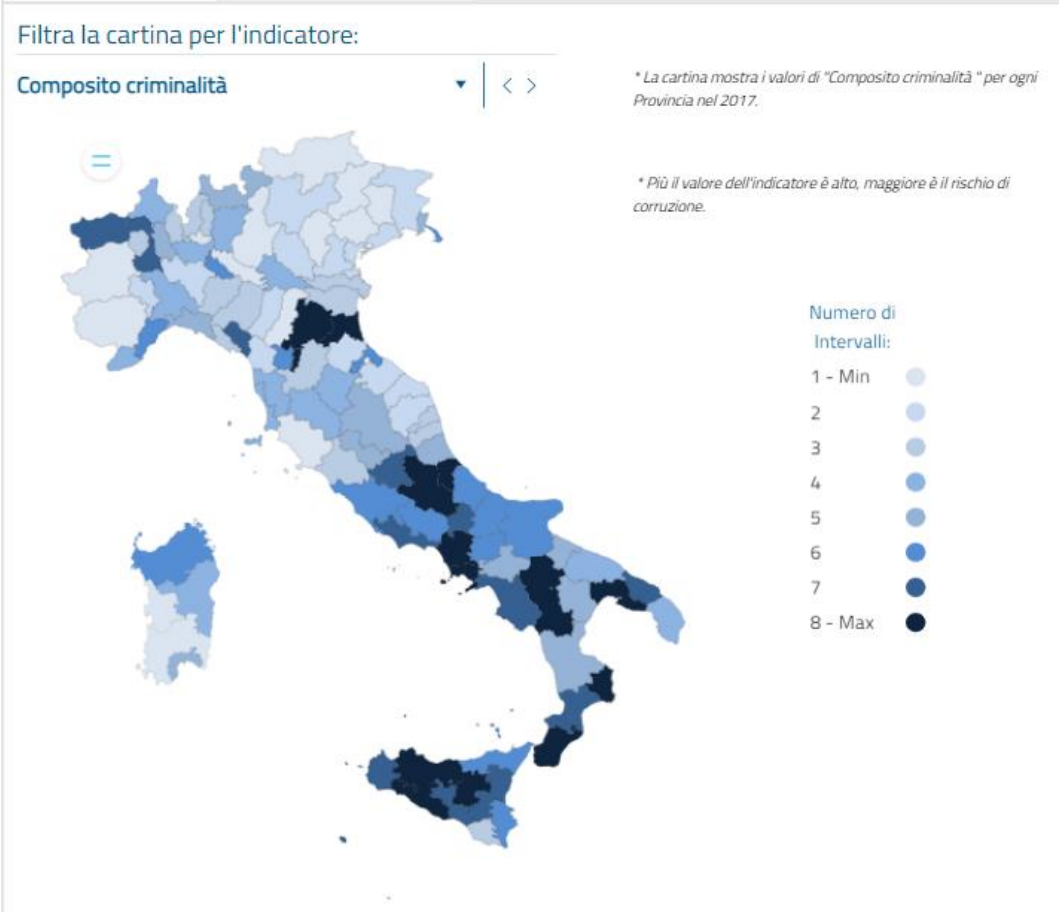

Indicatori di *contesto territoriale della provincia di Trento*.

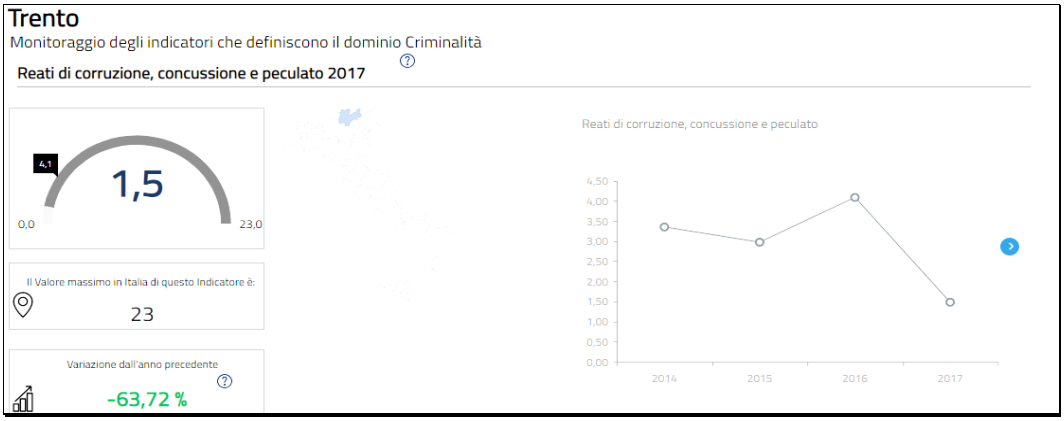

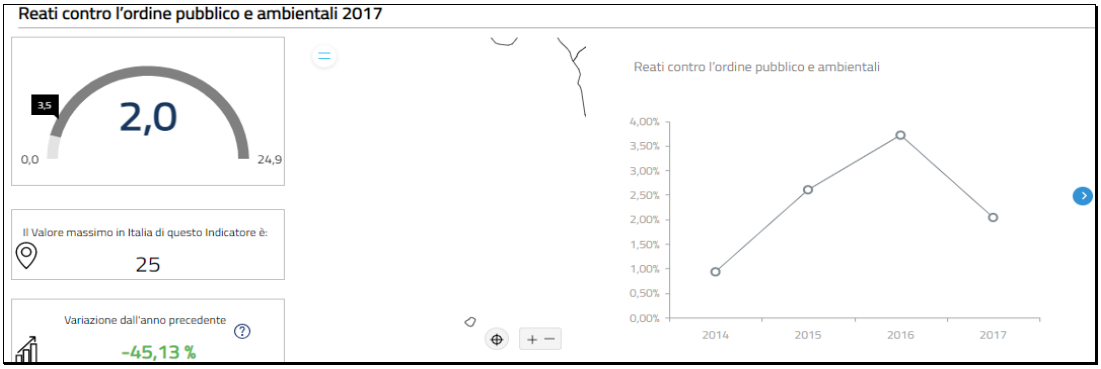

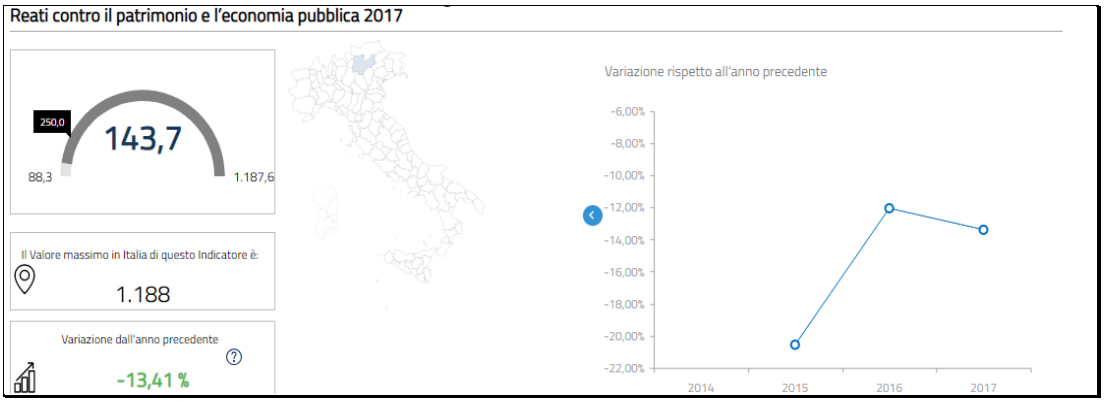

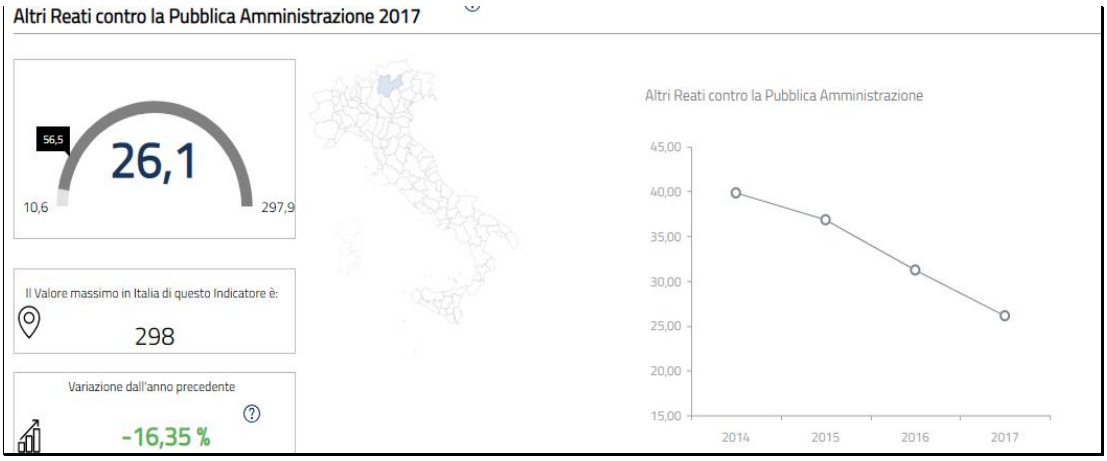

Analisi del contesto italiano. Rapporto Transcrime-Ministero dell'Interno-Università Cattolica MI su "Le Gang Giovanili in Italia" (ottobre 2022).

Figura 2: Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri o Questure che hanno riportato la presenza di gang giovanili sul loro territorio di competenza tra il 2019 e il 2021

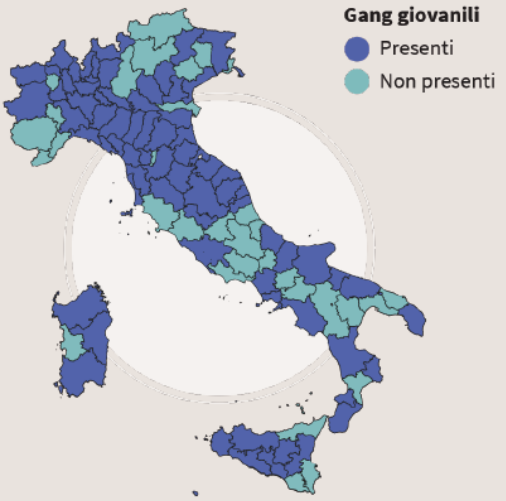

Figura 3: USSM che hanno riportato la presenza di gang giovanili sul loro territorio di competenza tra il 2019 e il 2021

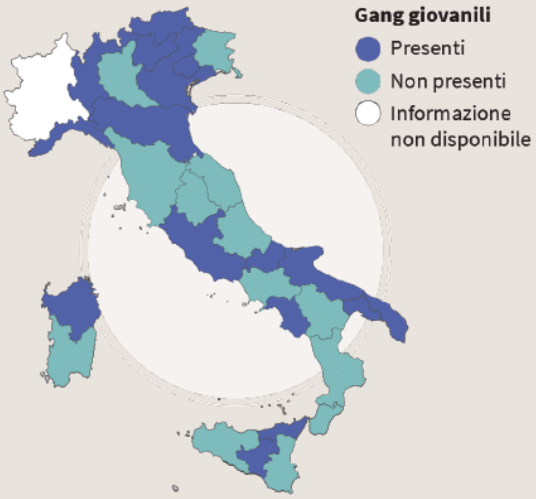

Secondo gli USSM (Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni) l'aumento della presenza di gang giovanili non ha una chiara concentrazione geografica ma riguarda le regioni Puglia, Emilia-Romagna e le province di Trento, Salerno e Messina:

Figura 6: Variazione della presenza di gang giovanili dichiarata dagli USSM sul loro territorio di competenza negli ultimi cinque anni

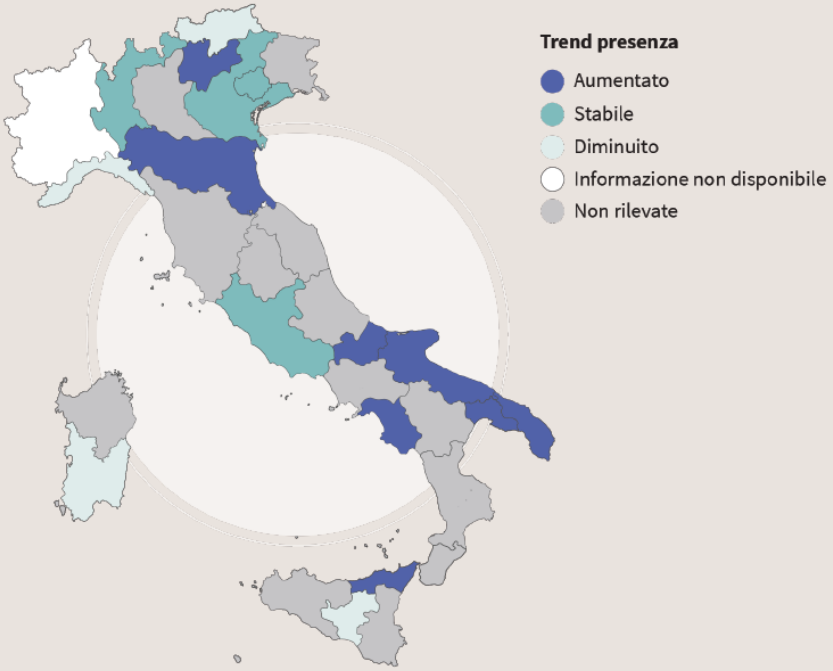

Le gang giovanili rilevate sono principalmente composte da meno di 10 individui, in prevalenza maschi e con un'età compresa fra i 15 e i 17 anni. Nella maggior parte dei casi i membri delle gang sono italiani, mentre gruppi formati in maggioranza da stranieri o senza una nazionalità prevalente sono meno frequenti.

Figura 8: Attività criminali o devianti compiute dalle gang giovanili (percentuale di Comandi Provinciali dei Carabinieri e Questure che hanno rilevato queste attività nel proprio territorio di competenza)

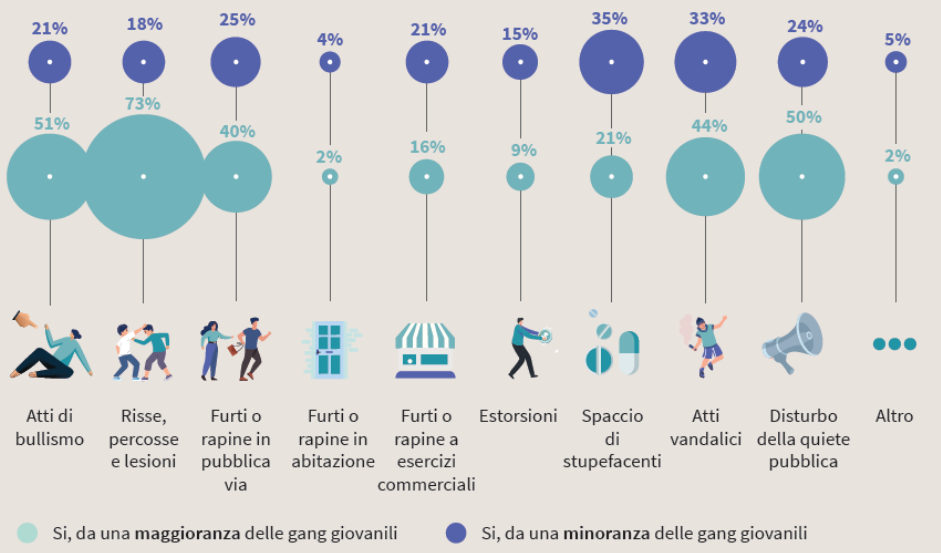

Analisi del contesto provinciale svolto dal Gruppo di lavoro in materia di sicurezza della PAT e da Transcrime.

I risultati delle indagini annuali del Gruppo di lavoro in materia di sicurezza costituito con delibera della Giunta provinciale 1492/2014 sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento (Rapporto_sulla_sicurezza_in Trentino_2018).

Per comprendere la dimensione dei reati commessi sul territorio può farsi riferimento allo studio di Transcrime, edito nel 2015, e realizzato per conto della Provincia autonoma di Trento, riferito al periodo 2004-2013 (Rapporto sicurezza. Dieci anni di criminalità in Europa, Italia e Trentino), anche se non specificamente orientato all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Entrambi questi studi sono stati considerati nei precedenti PTPCT.

PARTE D – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto degli elementi di conoscenza sopra sviluppati relativi al contesto ambientale di riferimento, ma anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza costantemente svolta all'interno di A.S.I.S. sui possibili fenomeni di deviazione dell'agire pubblico dai binari della correttezza e dell'imparzialità. Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati, non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo e non sono state irrogate sanzioni. Si può quindi fondatamente ritenere che il contesto interno è sano e non genera particolari preoccupazioni.

L'attuale struttura organizzativa di A.S.I.S. è stata adottata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 41/2022 dd. 02.11.2022 e si compone dei seguenti uffici, ai quali è preposto un responsabile:
n. 1 ***direzione generale*** (dott. Claudio Alì)
n. 2 ***ruoli di staff***:

- segreteria presidenza, direzione generale e protocollo (Sonia Moggio)
- RSPP (dott. Matteo Pederzolli)

n. **13 uffici** organizzati in n. **4 aree**:

1. <u>Area legale</u>
1.1. Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici (dott.ssa Norma Micheli)

2. <u>Area amministrazione finanza e controllo</u>
2.1. Ufficio amministrazione finanza e controllo (dott.ssa Claudia Zamboni)
2.2. Ufficio amministrazione personale (rag. Cristina Pisetta)

3. <u>Area utenza</u>
3.1. Ufficio rapporti utenti (rag. Silvia Bortolami)
3.2. Ufficio coordinamento casse (Katia Cortona)
3.3. Ufficio marketing e comunicazione (vacante – ad interim dott. Alì – facoltà di gestione con incarico temporaneo di assistenza e progettazione)

4. <u>Area gestione impianti</u>
4.1. Ufficio manutenzioni (p.i. Massimiliano Croda)
4.2. Ufficio gestione impianti natatori e Centro fondo Viote (ing. Daniele Rigotti)
4.3. Ufficio gestione palestre e campi (dott. Matteo Pederzolli)
4.4. Ufficio gestione grandi impianti (ing. Roberto De Carli)
4.5. Ufficio information technology (p.i. Mauro Cogoli)
4.6. Ufficio acquisti e gestione contratti passivi (dott. Gianfranco Berti)
4.7. Ufficio gestione investimenti e progettazione (ing. Adriano Dalvit)

Altre funzioni e responsabilità aziendali:

- RPCT: Presidente CdA dott. Martino Orler
- RUP, DEC, Presidente commissioni di gara e di concorso (salvo delega in provvedimento a contrarre e/o in contratto): dott. Claudio Alì
- Datore di lavoro, Responsabile delle relazioni sindacali, Ufficio che si occupa di procedimenti disciplinari: dott. Claudio Alì
- RPD: CCT sc di Trento, dott.ssa Laura Marinelli
- Referente privacy: dott.ssa Norma Micheli
- Medico competente: Assoservizi srl – dott. Massimo Cabianca
- RASA: dott.ssa Norma Micheli (AUSA di A.S.I.S. risulta aggiornata a gennaio 2024)
- Soggetto responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio ai sensi D.Lgs. 231/2007: dott. Claudio Alì

- Titolare effettivo ai sensi DM 55/2022: non richiesta individuazione per le aziende speciali
- Responsabile ambientale: ing. Roberto De Carli.

Nell'**allegato A)** è riportata la **struttura organizzativa di A.S.I.S. a gennaio 2024**.

Le mansioni di dettaglio di ciascuna direzione/ufficio/funzione sono riportate nelle schede di dettaglio del modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 in corso di aggiornamento.

Si rappresenta che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti da A.S.I.S.. A tal fine si sottolinea che tra questi non possono figurare quelli relativi ai seguenti servizi resi alla cittadinanza:

1. gestione calore e manutenzione ordinaria sugli edifici sportivi annessi a istituti scolastici di qualsiasi grado;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attrezzatura sportiva e degli arredi sugli impianti sportivi annessi a scuole secondarie di secondo grado;
3. organizzazione attività sportiva ed eventi sportivi/ricreativi (gare, partite, tornei, manifestazioni, concerti….).

Sono inoltre resi in forma esternalizzata, e quindi dell'integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore, i seguenti servizi:

- pulizia, custodia e sicurezza antincendio;
- assistenza bagnanti;
- primo soccorso;
- gestione piste Centro fondo Viote;
- manutenzione verde (sportivo, ornamentale);
- bar e ristorazione;
- vigilanza ispettiva notturna e collegamento impianti di allarme;
- contact center.

PARTE E – ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio di corruzione.

Il processo di gestione del rischio di corruzione è lo **strumento** che ha come fine la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.
I **mezzi** per attuare la gestione del rischio sono:

- la pianificazione del PTPCT;
- l'attuazione del PTPCT.

La **metodologia** utilizzata è coerente con le indicazioni del PNA 2019 – allegato 1 ("Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi") e, per quanto compatibile, rispettosa delle fasi del processo individuate dall'allegato 1 del PNA 2019:

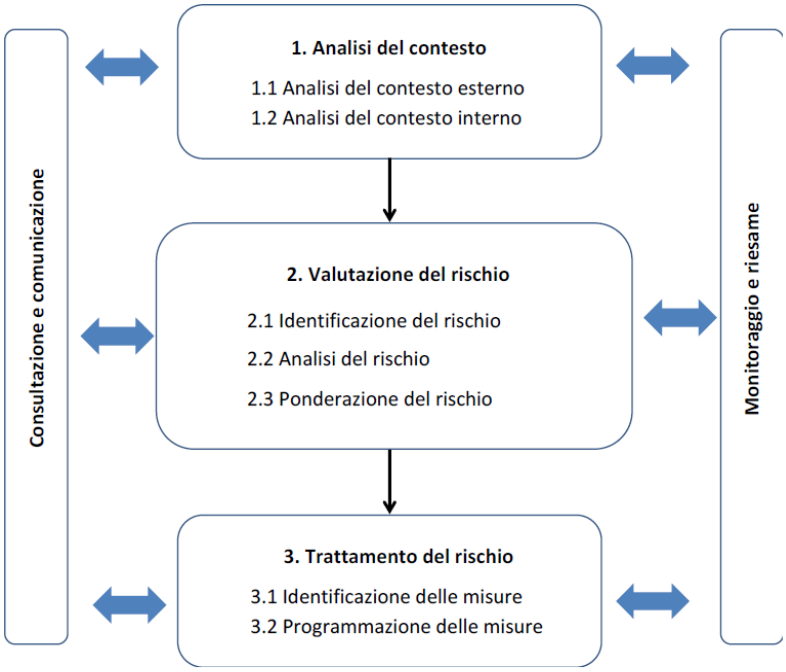

Compiti dei principali attori del processo di gestione del rischio.

Nel rinviare al dettaglio dell'allegato 1 del PNA si sintetizzano gli attori coinvolti in A.S.I.S.:

- **RPCT**: ruolo di impulso, coordinamento e monitoraggio;
- **Consiglio di amministrazione o Amministratore unico**: organo di indirizzo, deputato alla nomina RPCT, di programmazione e pianificazione;
- **Direttore e Responsabili di Ufficio**: ruolo di partecipazione al processo di gestione collaborando con RPCT, fornendo dati e informazioni, attivando funzioni di audit, attuare le misure di propria competenza;
- **Organismo di vigilanza**: supporto a RPCT e altri attori metodologico e formativo; ruolo di auditor sul sistema di gestione del rischio;
- **Responsabile Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici**: supporto a RPCT e OdV nell'espletamento delle loro attività.

Identificazione del rischio: individuazione delle fattispecie corruttive in generale

In conformità a quanto previsto dal PNA 2019 (Parte I, § 2), il **concetto di** ***corruzione*** adottato nel presente PTPCT di A.S.I.S. fa riferimento:

A. ***al fenomeno corruttivo in senso proprio*** definito dalle convenzioni internazionali firmate e ratificate dall'Italia. Secondo queste la corruzione consiste ***in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.***

In questa nozione penalistica, la corruzione comprende:

a) i reati corruttivi tipici[1]:

- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

---

[1] Si riportano gli articoli del codice penale:

c.p. art. 317. Concussione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

c.p. art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

c.p. art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni

c.p. art. 319-bis. Circostanze aggravanti.
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi

c.p. art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni .
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

c.p. art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi .
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

c.p. art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio .
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo

c.p. art. 321. Pene per il corruttore.
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

b) le *condotte di natura corruttiva* come integrate dall'art. 7 della L. 69/2015 per i seguenti reati:

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionai delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- il traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- la turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

B. ***Al fenomeno corruttivo consistente in una più vasta serie di comportamenti devianti*** tali da comprendere:

a) l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I del codice penale diversi da quelli aventi natura corruttiva;
b) il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale;
c) l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali;
d) l'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Si ricorda che la figura del funzionario pubblico va inteso in senso ampio e ricomprende **anche la persona incaricata di pubblico servizio** e non solo il pubblico ufficiale (art. 320 c.p.).

Analisi dell'esposizione al rischio: mappatura delle aree e dei processi a rischio corruttivo

I comportamenti di tipo corruttivo possono verificarsi con riferimento all'assunzione di decisioni di natura politico-legislativa, all'assunzione di atti giudiziari, all'assunzione di atti amministrativi.
Scelto l'approccio valutativo, cioè qualitativo e non numerico, le azioni svolte per formulare l'allegato B) del presente Piano così visualizzabili:

Figura 8 - Le azioni necessarie per l'analisi dell'esposizione al rischio

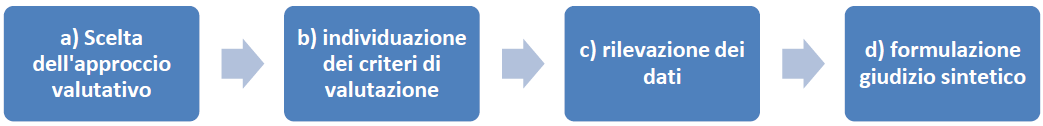

Il PNA 2019 e il PNA 2022 individua le seguenti **aree di rischio generali**, rispetto alle quali anche A.S.I.S. è esposta, e segnatamente le seguenti:

1. **provvedimenti ampliativi della sfera giuridica** dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
2. **contratti pubblici** (già affidamento di lavori, servizi e forniture). Si dà atto che **A.S.I.S. non gestisce fondi per gli investimenti del PNRR e del PNC** (piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR) e, pertanto, si esaminano i profili e i rischi indicati alla parte speciale del PNA 2022 (Il PNRR e i contratti pubblici), limitatamente alle deroghe in materia di contratti pubblici introdotte per fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale da Covid-19 (D.L. 76/2020 e disposizioni di recepimento a livello provinciale).
3. **acquisizione e gestione del personale**;
4. **gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**;
5. **gestione del conflitto di interesse** ai sensi del Codice di comportamento, della legge sul procedimento amministrativo e dell'art. 16 del Codice appalti (D.Lgs. 36/2023);
6. **affari legali e contenzioso**;
7. **incarichi e nomine**.

A seguito dello svolgimento dell'attività di risk assessment sono state individuate le seguenti **aree di rischio specifico** per A.S.I.S. tenuto conto delle proprie specificità organizzative funzionali e di contesto:

8. gestione del servizio cassa impianti sportivi
9. gestione del servizio di prenotazione impianti sportivi
10. gestione del servizio di vendita corsi
11. gestione del servizio di manutenzione svolto con personale interno
12. gestione del servizio di vendita di prestazioni diverse (noleggio, allestimento, …)
13. gestione delle attività esternalizzate svolte a contatto con utenti (custodia, assistenza bagnanti, bar)
14. gestione dei sistemi informativi
15. gestione delle informazioni.

I processi e le attività valutati a rischio di corruzione al termine dell'attività di risk assessment sono riportati **nell'allegato B – mappatura delle aree e dei processi a rischio.**

Identificazione dei fattori abilitanti (registro dei rischi)

Nell'analisi del rischio aziendale è stato considerato il seguente elenco di **"fattori abilitanti"** ovvero di **fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione:**

1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
5. scarsa responsabilizzazione interna
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento
10. disparità di trattamento

11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze
12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno
13. utilizzo improprio di beni aziendali

e per ciascun fattore abilitante ne è stata valutata la probabilità di accadimento per ciascun processo.

Identificazione degli indicatori di rischio

Ai fini della stima del livello di rischio sono stati individuati i seguenti **indicatori di rischio** o criteri di valutazione.

Indicatori di rischio che determinano incremento del rischio:

1. **livello di interesse "esterno":** la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo;
2. **grado di discrezionalità del decisore interno ad A.S.I.S.**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi giudiziari in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato in A.S.I.S., il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
4. **segnalazioni scritte (anche da piattaforma whistleblowing):** se l'attività è stata già oggetto di segnalazioni scritte in passato in A.S.I.S., il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che si tramutano, quanto meno, in una percezione di contesto dove gli eventi corruttivi sono ritenuti attuabili;
5. **manifestazione di procedimenti disciplinari**: se l'attività è stata già oggetto di procedimenti disciplinari – ad esempio per inosservanza di norme del codice di comportamento sul conflitto di interesse - in passato in A.S.I.S., il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili contesti non favorevoli alla cultura dell'integrità;
6. **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non solo formale riduce il rischio;

Indicatori di rischio che determinano riduzione del rischio:

7. **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare una opacità sul reale grado di rischiosità
8. **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi
9. **grado di separazione delle funzioni** (con diversi livelli di responsabilità all'interno del processo)
10. **pubblicazione su sito**
11. **grado di informatizzazione** al fine di consentire la tracciabilità, la rintracciabilità delle operazioni con identificazione dei profili di responsabilità
12. **programmazione e aggregazione degli acquisti per servizi, forniture e lavori**
13. **monitoraggio sui contratti pubblici stipulati annualmente per ufficio/importo** per valutare eventuale superamento del divieto di frazionamento artificiale, mancate rotazione degli affidamenti, abuso di varianti, utilizzi impropri degli affidamenti diretti, utilizzi impropri di affidamenti al medesimo fornitore.

Valutazione dell'esposizione al rischio

Il processo di valutazione del rischio è stato quindi sviluppato per ciascuno dei **30 processi esaminati** con le seguenti fasi:

a) indicazione degli eventi rischiosi tra quelli indicati nel registro;
b) attribuzione della valutazione per ciascun indicatore di rischio con effetto peggiorativo e per ciascun indicatore di rischio con effetto migliorativo;
c) espressione di una valutazione complessiva dell'attività del processo secondo questa griglia di valutazione:

Valutazione	Bassa	Media	Alta
Numerosità eventi rischiosi	0	1	2
Incidenza indicatori di rischio peggiorativi	0	1	2
Incidenza indicatori di rischio migliorativi	2	1	0

d) espressione di un giudizio sintetico per ciascuno dei 30 processi:

Processo con bassa esposizione al rischio	0-2
Processo con media esposizione al rischio	3-4
Processo con alta esposizione al rischio	5-6

Esiti dell'attività di analisi del rischio

Dal processo aziendale di valutazione del rischio risulta la seguente classificazione dei processi a rischio:

	gen-20			Gen 2021 e gen 2022			gen-23		
	nr.	%		nr.	%		nr.	%	
Processi con media esposizione al rischio	19	63%	83%	20	67%	87%	19	63%	87%
Processi con bassa esposizione al rischio	6	20%		6	20%		7	23%	
Processi con alta esposizione al rischio	5	17%		4	13%		4	13%	
	30	100%		30	100%		30	100%	

Si segnala il positivo effetto sul processo "contratti pubblici" dell'applicazione del Regolamento contratti e spese in economia adottato nel corso del 2020, dei monitoraggi introdotti dal 2022 e dalla programmazione degli acquisti dal 2023.

Trattamento del rischio

Considerate le risultanze dell'analisi del rischio, l'Azienda ritiene di aver messo in campo azioni, comportamenti e misure che:

- contengano la numerosità dei fattori di rischio di input del processo
- neutralizzino i fattori abilitanti il rischio
- espandano l'incidenza degli indicatori con effetti migliorativi sulla gestione del rischio.

Nel corso degli anni 2022 e 2023, l'Azienda si è inoltre adoperata per il raggiungimento di alcuni fattori strategici per la prevenzione del rischio corruttivo e la prevenzione di altri reati:

- una nuova organizzazione aziendale, con rotazione di attività e nuovi ruoli (progettazione, acquisti, gestione contratti passivi), che consentono la separazione delle fasi di gestione dei contratti da quelle di affidamento;
- il rinnovo della carica di RPCT, RUP, Direttore generale;

- la modifica del direttore dell'esecuzione dei contratti di appalto di servizi per la maggior parte dei contratti di servizi ad esecuzione continuativa;
- la programmazione degli acquisti di servizi, beni e lavori;
- la possibilità per utenti e cittadini di aprire ticket manutentivi e organizzativi con tracciamento dello stato di gestione della non conformità;
- l'avvio del percorso di certificazione secondo le norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI PdR 125:2022;
- la redazione del DPIA, in collaborazione con l'RPD, per le attività di gestione dell'ufficio rapporti utenti, dell'ufficio coordinamento cassa nonché della procedura di whistleblowing;
- il servizio RPD di A.S.I.S. ha erogato al personale di cassa una formazione in tema di privacy (registrazione disponibile anche in rete aziendale).

Sarà oggetto dell'attività del RPCT e delle sue strutture di supporto praticare ulteriori misure di:

Misure	**Uffici / Organi competenti**
Controllo	RPCT ODV Direttore Tutti i Responsabili di ufficio Ufficio personale
Trasparenza e regolamentazione	RPCT Direttore Ufficio legale, contratti e gare, certificazioni qualità e progetti strategici
Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tutti gli attori Tutti i dipendenti Ufficio personale
Sensibilizzazione e partecipazione	Tutti gli attori Tutti i dipendenti
Formazione	RPCT Direttore
Rotazione dei fornitori secondo il Regolamento contratti e spese in economia	Direttore Tutti i Responsabili di ufficio
Utilizzo improprio degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate	Direttore Tutti i Responsabili di ufficio
Informatizzazione dei processi	RPCT Direttore Tutti i Responsabili di ufficio

PARTE F -
MISURE TRASVERSALI E SPECIFICHE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

Gli obiettivi delle misure organizzative e comportamentali della prevenzione della corruzione.

La ***prevenzione della corruzione*** deve affiancare alle misure repressive delle condotte sopra assunte nel concetto di corruzione, un ***ampio spettro di misure*** **oggettive (organizzative) e soggettive (comportamentali)** che:

- riducano il rischio che l'incaricato di pubblico servizio in A.S.I.S. o il pubblico funzionario adottino atti di natura corruttiva
- incidano su condotte, situazioni, condizioni, organizzative e individuali, riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione che potrebbero essere prodromiche o costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Come per i precedenti Piani, si ricorda che:

a) per *attività amministrativa di A.S.I.S.* si intende l'intera attività aziendale, sia essa amministrativa pura, direzionale, amministrativa del personale, contabile, fiscale, tecnica e l'attività di rapporto con l'utenza in ufficio e nei punti cassa;
b) per *attività di pubblico interesse di A.S.I.S.* si intende l'intera attività aziendale in quanto ogni attività di A.S.I.S. è preordinata allo svolgimento del servizio pubblico affidato dal Comune di Trento.

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.

A) Il Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231.

L'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (OdV) di A.S.I.S. è stato istituito con delibera del Consiglio di amministrazione n. 10/2009 dd. 23.3.2009. Dal 25 maggio 2023 è un organo monocratico, supportato internamente dall'Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici.
Alla data odierna **il MOGC ex D.Lgs. 231/2001 risulta aggiornato a marzo 2023 e in corso di aggiornamento con la versione 11 gennaio 2024.**
Il presente PTPCT costituisce l'allegato D) cioè costituisce misura integrativa del MOGC per:

- le azioni connesse alla prevenzione e alla vigilanza sui reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione ;
- le attività di competenza dell'OdV a supporto del RPCT individuate nel Modello.

Le verifiche effettuate dall'OdV e le proposte di adeguamento del Modello dovranno essere rivolte anche al Responsabile della prevenzione, al Direttore, all'Organo legale di revisione dei conti e al Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. (o Amministratore unico).

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.
B) Il Codice di comportamento di A.S.I.S..

Il 18 gennaio 2024, il Consiglio di amministrazione ha adottato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti di A.S.I.S. entrato in vigore il 1° febbraio 2024 (rev 2 – gennaio 2024).
Il Codice di comportamento costituisce l'allegato C) del MOGC.
Il Codice di comportamento di A.S.I.S. del 2024 recepisce il quadro normativo attuale ed in particolare:

- il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" come integrato, da ultimo, dal D.P.R. 13.6.2023, n. 81;
- l'art. 16 (conflitto di interessi) del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- l'art. 23 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L (TU delle leggi regionali del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige).

La procedura di gestione delle spese di rappresentanza è stata

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.
C) Gestione del conflitto di interesse.

Come confermato dal PNA 2022 (parte speciale), la **prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi**.
Si configura una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il dipendente, potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo dipendente o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di **comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria**. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la **disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio**.
Si ricordano le disposizioni normative di riferimento:

1. contratti pubblici: art. 16 del D.Lgs. 36/2023[2];

[2] **Art. 16** ***Conflitto di interesse – D.Lgs. 36/2023.***
1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

2. procedimento amministrativo: art. 6 bis della L. 241/1990[3];
3. codice comportamento: articoli 7 e 14 del D.P.R. 62/2013[4];
4. CCNL Federculture 28.12.2022: art. 61 doveri del personale[5].

Anche nel presente PTPCT si conferma il **sistema delle dichiarazioni ed i comportamenti da mantenere** già adottati nei precedenti piani:

- le previsioni del Codice di comportamento (articolo 7) che impongono ai responsabili e ai dipendenti di A.S.I.S. di **astenersi** nelle procedure negoziali in caso di conflitto di interesse;

---

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

[3] Art. 6-bis. *Conflitto di interessi - L. 241/1990*
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

[4] Art. 7 Obbligo di astensione – DPR 62/2013

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 14 *Contratti ed altri atti negoziali – DPR 62/2013*

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

[5] I) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti dell'Azienda in grado di coinvolgere, direttamente o indirettamente interessi propri

- la regola generale della normativa anticorruzione che impone l'astensione nelle procedure negoziali qualora intercorrano relazioni anche professionali di frequentazione abituale con il soggetto fornitore;
- la regola per cui, poiché in un'amministrazione di servizi quale è A.S.I.S. è prassi tenere un rapporto continuativo di interfaccia e collaborazione tra i responsabili e i dipendenti e gli utenti (siano essi persone fisiche o Associazioni sportive), nell'ipotesi che occasionalmente detti utenti possano essere oggetto di affidamento di appalti di servizi, lavori o forniture, è opportuno che detti responsabili e dipendenti si astengano dal definire contratti/capitolati di gara e/o gestire procedure negoziate di affidamento con fornitori che risultino essere anche clienti/utenti;
- la **richiesta ai titolari degli incarichi d'ufficio, di staff o di componente di commissione di gara (anche in qualità di testimone) o di concorso**, **nonché al Direttore, ai componenti degli organi di governo e ai componenti degli organi di controllo di rendere apposita dichiarazione** in tema di prevenzione del conflitto di interessi;

ed inoltre **si assumono le nuove procedure**:

- la richiesta ai contraenti aziendali di indicare il **titolare effettivo**[6] ai sensi del D.Lgs. 231/2007 al fine di individuare la persona fisica che di fatto trae vantaggio dall'atto negoziale al fine di evitare che altri soggetti (strutture giuridiche complesse, società, trust, altri enti….) siano utilizzati come schermo per occultare il reale beneficiario e realizzare finalità illecite;
- la richiesta ai **prestatori di servizi esterni** a vario titolo coinvolti nell'affidamento di contratti pubblici (**progettisti esterni, commissari di gara esterni, collaudatori, DL, RUP, DEC, CSP….**) di apposita dichiarazione di prevenzione del conflitto di interesse per la specifica procedura di gara, volta all'applicazione dell'obbligo di astensione.

I **modelli di autodichiarazione in uso saranno adeguati** nel corso del 2023 alle indicazioni fornite dal PNA 2022, Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, par. 3.2..

Si ricorda che:

- il **RUP** è il soggetto tenuto a **acquisire le dichiarazioni** rese dai soggetti all'atto della partecipazione ad una procedura di gara;
- il **RPCT** è il soggetto tenuto a verificare **l'attuazione delle misure programmate nel PTPCT** e di valutarne l'adeguatezza. E' altresì tenuto a prevedere misure di **verifica anche a campione**. Inoltre **interviene in caso di segnalazione** di eventuale conflitto di interesse.

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.

D) Gestione degli incarichi consentiti e degli incarichi vietati ai dipendenti di A.S.I.S. in corso di rapporto di lavoro.

In presenza di richieste di dipendenti tese ad ottenere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro dipendente o autonomo) esterna ad A.S.I.S., fermo restando

[6] Per titolare effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) durante il rapporto di lavoro con A.S.I.S. con soggetti destinatari di provvedimento adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente di cui al precedente punto C), il RPCT con il supporto del Direttore è incaricato di applicare i criteri previsti all'articolo 5-bis ("*Incarichi extralavorativi*") del Codice di comportamento di A.S.I.S., allegato sub C) al MOGC ex D.Lgs. 231/2001.
Le istanze e le autorizzazioni debbono avere un contenuto circostanziato circa la durata dell'incarico, il soggetto conferente l'incarico, l'attività svolta e l'eventuale compenso percepito, al fine di consentire un ponderato esame dei profili di divieto assoluto, di conflitto di interesse e del successivo dovere di astensione del lavoratore per i soggetti con i quali intrattiene rapporti di collaborazione o di altra natura.
Nel corso del 2024 A.S.I.S. aggiorna e trasmette ai dipendenti il fac simile di istanza per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi e attività esterne nel rispetto del nuovo Codice di comportamento.

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.

E) Gestione del divieto di pantouflage (c.d. incompatibilità successiva).

Il PNA 2022, parte generale, riprende la disciplina de "Il pantouflage" disciplinato dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001[7] e dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013[8], in attesa di una nuova linea guida sul tema.

La ratio del divieto di pantouflage è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, "potrebbe precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro".
In tal senso, il divieto è volto anche a "ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio".

---

[7] Comma 16-ter art. 53 D.Lgs. 165/2001
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

[8] Art. 21 – DPR 39/2013.
Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001
1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

L'istituto mira, pertanto, "ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi […], limitando per un tempo ragionevole, secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro.".

Negli enti pubblici economici il divieto di pantouflage si applica a coloro che rivestono uno degli incarichi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013[9], secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto.
Presupposto perché vi sia pantouflage è l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del soggetto. Rientrano nei poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni", sia provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di

[9] Estratto art. 1 – DPR 39/2013
e) per «**incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati**», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
f) per «**componenti di organi di indirizzo politico**», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
i) per «**incarichi amministrativi di vertice**», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.
j) per «**incarichi dirigenziali interni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
k) per «**incarichi dirigenziali esterni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
l) per «**incarichi di amministratore di enti pubblici** e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

contratti per l'acquisizione di beni e servizi per l'amministrazione, sia provvedimenti adottati unilateralmente dall'amministrazione, quale manifestazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Misure A.S.I.S. per la gestione del pantouflage:

1. obbligo di rendere apposita dichiarazione al momento della cessazione del servizio dei dipendenti (si veda procedura e modulistica adottata con nota prot. n. 8234/2023);
2. inserire anche nel Codice di comportamento un dovere per il dipendente di sottoscrivere, anche prima della cessazione dal servizio, ove richiesto con comunicazione pec di A.S.I.S., una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l'impegno di rispettare il divieto di pantouflage;
3. inserire notizia del divieto di pantouflage nei bandi di concorso e di selezioni pubbliche;
4. inserire nei bandi di gara, nelle lettere d'invito e/o nelle condizioni di contratto l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage;
5. divieto, anche in assenza di previsione del contratto di lavoro individuale, per i dipendenti di A.S.I.S. di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) durante il rapporto di lavoro con A.S.I.S. nei confronti di destinatari di provvedimento adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Eventuali domande di autorizzazione per attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) con fornitori di A.S.I.S. non potranno essere autorizzate dal Direttore;
6. divieto, anche in assenza di previsione del contratto di lavoro individuale, per i dipendenti di A.S.I.S. che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di A.S.I.S., di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di A.S.I.S. svolta attraverso i medesimi poteri.
7. obbligo di verifica del RPCT in caso di segnalazione circostanziata di violazione del divieto;
8. facoltà dell'RPCT di verifiche a campione sulle dichiarazioni rese per l'impegno al rispetto del divieto o sui casi di omessa dichiarazione.

Il **RPCT svolge verifiche istruttorie** sul rispetto della norma sul pantouflage da parte dei propri ex dipendenti, con il supporto degli uffici. Il RPCT può dare corso ad una segnalazione qualificata ad A.N.AC.

A.N.AC. esercita poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di pantouflage, con i medesimi poteri esercitabili nel caso di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013.

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. F) Rotazione ordinaria del personale e misure alternative.

Il PNA 2019 sezione III, § 3 e allegato 2 definiscono la **rotazione c.d. ordinaria** del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Si tratta di una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Dato il ridotto numero di personale e l'elevata specializzazione, in via generale, risulta di **difficile individuazione un criterio di rotazione ordinaria tra uffici per il personale non dirigenziale di A.S.I.S.**.
In presenza di un unico Dirigente non è possibile dare corso alla rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti.

Sono invece percorribili altre misure organizzative quali:

- l'avvicendamento territoriale del personale addetto ai punti cassa sugli impianti sportivi;
- l'avvicendamento d'impianto del personale operaio addetto alla medesima linea manutentiva;
- l'incarico al Direttore e ai Responsabili di ufficio di dare impulso a modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, anche attraverso nuove assegnazioni degli incarichi intraufficio. Detta modalità è percorribile all'interno degli Uffici rapporti utenti e dell'Ufficio contabile fiscale;
- qualsiasi modalità, anche occasionale e una tantum, che possa favorire la trasparenza "interna" delle attività;
- qualsiasi iniziativa volta a aumentare la trasparenza e il monitoraggio civico prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- qualsiasi iniziativa volta all'informatizzazione di procedure e al loro monitoraggio;
- doppia sottoscrizione dei pagamenti (responsabile dell'esecuzione del contratto e Direttore) prima della firma del legale rappresentante (Presidente);
- doppio visto sugli atti e contratti a scrittura privata (responsabile dell'affidamento/scelta del contraente e Direttore) prima della firma del Legale rappresentante (Presidente o Amministratore unico);
- qualsiasi iniziativa, anche occasionale e una tantum, che possa favorire l'articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni"). Si evidenzia che l'organizzazione per processi di A.S.I.S. contribuisce alla misura della distinzione delle competenze. L'organizzazione per processi adottata da A.S.I.S. si regge sulla partecipazione di più figure e sulla pluralità dei ruoli che concorrono a raggiungere il risultato del processo.

Pur nell'impossibilità di adottare una disciplina ciclica e "automatica" della rotazione ordinaria, si ricordano le misure realizzate dal 2018 in poi e previste per il 2023, rinviando ai precedenti piani la consultazione delle misure ante 2018.

Anno	Rotazione ordinaria e misure alternative	Personale interno/Uffici coinvolti
2024	Nuovo incarico di RPC e RT	RPCT, Direzione e Uffici
2023	Applicazione nuova organizzazione e struttura aziendale approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 2.11.2022	Tutti gli uffici
	OdV: trasformazione da OdV collegiale a OdV monocratico	OdV
	Inserimento di nuovo personale assunto per i ruoli di: Responsabile progettazione e investimenti, Responsabile impianti natatori, Responsabile ufficio acquisti e gestione contratti passivi, Responsabile ufficio marketing	Direzione
2022	Inserimento nuovo Direttore a seguito di selezione pubblica	Direzione
	Inserimento addetti al servizio cassa di nuova nomina individuati a seguito di pubblico concorso	Ufficio casse
	Inserimento nuovo funzionario amministrativo in sostituzione di uno cessato	Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi
2021	Condivisione tra più dipendenti delle fasi interne all'Ufficio contabile fiscale di gestione della procedura pagamenti anche con modifica di compiti e diversa ripartizione delle pratiche	Ufficio contabile fiscale
	Inserimento addetti al servizio cassa di nuova nomina individuati a seguito di pubblico concorso	Ufficio casse
	Inserimento nuovo funzionario amministrativo in sostituzione di uno cessato	Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi
	Condivisione tra più dipendenti delle attività di prenotazione impianti natatori stagionali anche con modifica di compiti e diversa ripartizione delle pratiche	Ufficio rapporti utenti
2020	Informatizzazione e prenotabilità on line dei corsi A.S.I.S.	Ufficio rapporti utenti
	Condivisione tra più dipendenti delle fasi del procedimento di assegnazione di locali in comodato	Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi
	Inserimento addetti operai di nuova nomina individuati a seguito di pubblico concorso	Ufficio tecnico manutenzione impianti Ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre
	Inserimento addetti al servizio cassa di nuova nomina individuati a seguito di pubblico concorso	Ufficio casse
2019	Trasferimento attività di selezione e negoziazione con professionisti cui affidare incarichi professionali tecnici dagli uffici tecnici all'Ufficio amministrativo	Direzione Uffici tecnici Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi
	Trasferimento attività corsi A.S.I.S. da Ufficio impianti natatori a Ufficio rapporti utenti	Ufficio impianti natatori Ufficio rapporti utenti
	Rotazione ordinaria territoriale dei cassieri	Ufficio casse
2018	Variazione legale rappresentanza aziendale a seguito modifica statutaria	Direzione Presidenza
	Modifica componente interno OdV	Direttore Responsabile Ufficio giuridico amministrativo
	riorganizzazione illustrata al paragrafo "Struttura organizzativa di A.S.I.S." del presente Piano: individuati n. 3 nuovi responsabili di ufficio, tutti su uffici le cui competenze sono state ridefinite	Ufficio contabile fiscale Ufficio tecnico sicurezza Ufficio tecnico impianti all'aperto e palestre
	Inserito nuovo addetto	Ufficio contabile fiscale
	Inserito nuovo addetto	Ufficio rapporti utenti

	riorganizzazione illustrata al paragrafo "Struttura organizzativa di A.S.I.S." del presente Piano: variate le competenze e conseguentemente il titolo di n. 3 uffici preesistenti a seguito di trasferimento di attività tra uffici e dunque la modifica delle attribuzioni degli uffici	Ufficio rapporti utenti Ufficio tecnico impianti natatori e grandi impianti Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi
	Trasferimento di attività di acquisizione di servizi sottosoglia (assicurativi e servizi sui campi all'aperto) dalla Responsabile d'ufficio alla Funzionaria	Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. G) Misure per l'accesso e la permanenza nell'incarico. Rotazione straordinaria. Astensione per conflitto di interessi

Il PNA 2019 (parte III, § 1) indica i casi in cui per i dipendenti a tempo determinato e indeterminato (non solo i dirigenti) si applicano le misure per l'accesso o la permanenza nell'incarico e che sinteticamente si riportano.

CASI	MISURA GENERALE prevista dal PNA 2019 applicabile al personale A.S.I.S.
rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli articoli 314 comma 1, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del codice penale (L. 97/2001)	trasferimento a ufficio diverso da quello in cui il dipendente prestava servizio
condanna non definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 comma 1, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del codice penale (L. 97/2001)	sospensione dal servizio
sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorchè a pena condizionalmente sospesa, per i delitti previsti dagli articoli 314 comma 1, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del codice penale (L. 97/2001)	a seguito di procedimento disciplinare, può essere dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro
condanna anche non definitiva (e compresi i casi di patteggiamento) per i reati previsti nel titolo II capo I (reati contro la p.a.) del libro secondo del Codice penale (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 come modificato da L. 190/2012)	inconferibilità di incarichi vari (partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie o acquisti di beni/servizi o concessioni, commissioni di gara nei contratti pubblici)
condanna anche non definitiva per i reati previsti nel titolo II capo I (reati contro la p.a.) del libro secondo del Codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013)	inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali
avvio di procedimenti *penali o disciplinari* per condotte di natura corruttiva (art. 16, comma 1, lett. L-quater D.Lgs. 165/2001 e delibera A.N.AC. 215/2019)	rotazione straordinaria
presenza di conflitto di interessi anche solo potenziale (codice di comportamento A.S.I.S.; DPR 62/2013 artt. 6 e 7; art. 6 bis L. 241/1990; art. 16 D.Lgs. 36/2023; art. 21 LP 2/2016; art. 51 cpc; linee guida A.N.AC. 15/2019)	astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale o dall'attività

Al fine di rendere effettive le misure sopra indicate, in particolare la rotazione straordinaria e l'astensione per conflitto di interessi, vengono individuate le seguenti attività:

- al RPC sono assegnate le funzioni di monitoraggio delle ipotesi in cui si verifichino i presupposti per l'applicazione delle misure generali (sanzionatorie e organizzative);
- **vige l'obbligo per tutti i dipendenti A.S.I.S. di comunicare all'Azienda la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio;**
- **sussiste l'obbligo per tutti i dipendenti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, di segnalarlo al Presidente, al RPCT, al Direttore e al proprio Responsabile di ufficio;**
- il RPCT tiene costantemente aggiornati Presidente, Consiglio di amministrazione (o Amministratore unico), il Direttore e Organismo di vigilanza in merito ai procedimenti finalizzate all'adozione di misure sanzionatorie e organizzative;
- al RPCT compete l'acquisizione e la conservazione delle dichiarazioni dei dipendenti di insussistenza di conflitto di interessi al momento dell'assegnazione all'ufficio o a altro incarico interno, nonché i successivi aggiornamenti. Il Direttore riceve in copia le dichiarazioni;
- al Responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente in conflitto di interessi compete la decisione sull'astensione;
- al RPCT compete ricordare con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni rese all'Azienda.

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.

H) Informazione e Formazione agli operatori interessati dalle azioni del PTPCT e dal Codice di comportamento.

E' programmata, entro dicembre di ciascun anno, un'attività di informazione/formazione interna rivolta ai dipendenti e agli amministratori potenzialmente sono interessati al tema e all'attuazione dei temi in materia di anticorruzione, trasparenza, legalità, antiriciclaggio, codice di comportamento.
Durante l'attività in presenza o in FAD, sono registrate le presenze dei partecipanti.

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.

I) Gestione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

Sono confermate le procedure già individuate nei piani precedenti.

A. **conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti:** gli enti pubblici economici "*sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)*". Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, A.S.I.S. si astiene dal conferire l'incarico e provvede a

conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto. Sono confermate le direttive interne impartite dal Direttore ai responsabili con note prot. n. 19017 del 16/10/2014, prot. n. 21432 del 20/11/2014 e prot. n. 7873 dd. 29.4.2015 affinchè:

a. negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento
b. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente nel corso del rapporto.

B. **Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali:** gli enti pubblici economici "*sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.*
Il controllo deve essere effettuato:

- *all'atto del conferimento dell'incarico;*
- *annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.*

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinchè siano prese le misure conseguenti.".
Sono confermate le direttive interne impartite dal Direttore ai responsabili aziendali con note prot. n. 19017 del 16/10/2014, prot. n. 21432 del 20/11/2014 e prot. n. 7873 dd. 29.4.2015 affinchè:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente nel corso del rapporto.

C. **Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione:** gli enti pubblici economici "*sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:*

- *all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;*
- *all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;*
- *all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001;*
- *all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.*".

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, A.S.I.S.:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,

- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Sono confermate le direttive interne impartite dal Direttore ai responsabili aziendali con note prot. n. 19017 del 16/10/2014, prot. n. 21432 del 20/11/2014 e prot. n. 7873 dd. 29.4.2015 per:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare la procedura sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

D. **Inconferibilità e incompatibilità di incarichi apicali:** Gli incarichi apicali oggetto del D.Lgs. 39/2013 sono gli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice.
Valutato il grado di responsabilità amministrativa dell'attività di A.S.I.S. gli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice sono quelli assolti da personale inquadrato come dirigente.

Il RPCT cura che le autodichiarazioni rese di cui ai precedenti punti A-B-C-D siano verificate con acquisizione del casellario giudiziale e che l'incarico sia conferito solo all'esito positivo della verifica.
Il RPCT cura che in A.S.I.S. siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il RPCT contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità, gestisce il procedimento di contestazione e applica le sanzioni previste dall'art. 18 del D.Lgs. 39/2013.

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione. L) Tutela del dipendente e di soggetti con funzioni apicali e di rappresentanza che effettuano segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).

La procedura aziendale di segnalazione di violazioni e la disciplina della tutela della persona che segnala violazioni aggiornata al D.Lgs. 24/2023 è stata approvata con delibera del CdA n. 76/2023 del 31.10.2023 e pubblicata sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Prevenzione della corruzione". La procedura è parte del MOGC ex D.Lgs. 231/2001.
L'indirizzo di accesso alla piattaforma del servizio ASIS è il seguente:

https://asistrento.cctwhistleblowing.it

Anche la piattaforma è stata adeguata alla disciplina del D.Lgs. 24/2023.
Si dà inoltre conto che con atto del Titolare del 21.12.2023 (prot. n. 22991/2023), A.S.I.S. ha posto in essere e concluso la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per l'attività di trattamento: "gestione segnalazioni e reclami whistleblowing" ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 679/2016.

Misure e azioni per la prevenzione della corruzione.
M) La tracciabilità dei flussi documentali e delle comunicazioni.

Si dà conto del raggiungimento di alcuni importanti obiettivi strategici:

1. 30.5.2016: ingresso nel Protocollo informatico Pi.Tre. che ha consentito anche la progettazione e messa in funzione di repertori di atti, contratti e provvedimenti attivi da novembre 2016. Ciò assicura certezza nella repertoriazione e nella visione;
2. Marzo 2016: operatività del Numero unico di reperibilità 800 949345 (attivo tutti i giorni, anche festivi, dalle ore 8.00 alle ore 24.00) che ha consentito di tracciare, rendere trasparente e svincolato dal responsabile di processo le comunicazioni di fabbisogni e/o di anomalie.
3. Novembre 2022: le comunicazioni fornite da utenti attraverso il numero unico di reperibilità aprono un ticket verso l'utente che sarà aggiornato per mail della gestione del fabbisogno / manutenzione del ticket stesso;
4. Novembre 2022: introduzione libro firma digitale Pi.Tre.
5. Entro maggio 2023: il numero unico di reperibilità sarà utilizzabile anche per apertura diretta di ticket verso i fornitori con analogo tracciamento della gestione del fabbisogno e delle non conformità
6. Nel corso del 2024 è previsto l'inizio di un processo di digitalizzazione di fascicoli storici a conservazione illimitata per i quali è stata richiesta autorizzazione alla Soprintendenza dei beni culturali PAT.

Dal 2017 è stata pertanto realizzata una registrazione completa, sicura e non alterabile di tutti i flussi documentali aziendali (anche interni) e delle comunicazioni telefoniche dall'esterno pervenute in reperibilità da utenti, cittadini, fornitori e personale interno. Ciò ha consentito di potenziare la documentabilità delle attività aziendali, oltre che la loro conservazione a termini di legge.

Azioni e misure per la prevenzione della corruzione.
N) Contratti pubblici.

A.S.I.S. è stata qualificata da ANAC il 13 settembre 2023 per lavori (fascia L3 cio è > 1.000.000) e per servizi forniture (fascia SF1 – tutte le basi di gara). ASIS non è soggetto aggregatore, si avvale della piattaforma certificata Contracta per la digitalizzazione delle proprie procedure d'appalto e di concessione. Ha facoltà di rivolgersi ad APAC per le procedure ad evidenza pubblica per le quali non è qualificata.
Per altri acquisti-affidamenti, tenuto conto del nuovo Regolamento adottato a novembre 2023, si evidenziano le seguenti misure attuate da A.S.I.S. atte a concorrere alla prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi che:
quanto alla fase di programmazione:

- i lavori di manutenzione sono oggetto di programmazione nel piano investimenti annuale o nella voce manutenzione del bilancio economico. Dal 2023, il piano è pubblicato in Sicopat e nella sezione Amministrazione trasparente del sito;
- i servizi e le forniture sono oggetto di programma biennale. Dal 2023, il piano è pubblicato in Sicopat e nella sezione Amministrazione trasparente del sito;

quanto alla fase di progettazione della gara:

- annualmente viene formato un elenco del fabbisogno di avvalimento di APAC quale stazione appaltante. In quest'occasione sono stimati i tempi di

approvazione degli atti di gara, l'importo di gara, nonché individuato il tipo di procedura adottata e il criterio di aggiudicazione;

quanto alla fase di selezione del contraente:

- gare sotto soglia europea: si rinvia al "Regolamento delle procedure per l'affidamento di contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea" approvato dal CdA a novembre 2023
- gare sopra soglia europea: si rinvia al Codice appalti e alla disciplina provinciale in materia

quanto alla fase di esecuzione del contratto:

- adozione di check list per misurare i livelli di qualità del servizio reso all'utenza (adottati per i servizi di pulizia, gestione accessi, manutenzione verde, manutenzione piste Viote) e condivisi con il Comune di Trento (soggetto che vigila su A.S.I.S.);
- riunioni periodiche verbalizzate per i servizi di pulizia/gestione accessi, manutenzione verde e assistenza bagnanti al fine di guidare l'esecuzione del servizio e di gestire le correzioni in corso di esecuzione di contratto;
- fatturazione fuori campo iva delle penali elevate al fine di favorire il recupero automatico sui successivi pagamenti in scadenza;

quanto alla fase di rendicontazione del contratto:

- redazione di conguagli annuali dei servizi in appalto sopra soglia sulla base degli orari e delle frequenze effettivamente registrate con la banca dati di prenotazione impianti;
- redazione di stati di avanzamento del servizio anche per taluni contratti di importo inferiore a Euro 500.000 (soglia sotto la quale non è necessaria la comunicazione ad A.N.AC. dell'esecuzione del servizio);
- richiesta di Durc anche per liquidazione su contratti di lavori, servizi e forniture di importo minimo per il quale sarebbe possibile l'acquisizione di autocertificazione;
- applicazione della disciplina della correntezza retributiva stabilita da APAC;
- applicazione della disciplina del DURC di congruità per i lavori di natura edile;
- utilizzo di una dichiarazione mutuata dal DGUE anche per contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia salvo che i requisiti generali a contrarre non siano già attestati con iscrizione al Mepat.

PARTE E - MONITORAGGIO

Aggiornamento del PTPCT e modalità di tenuta della documentazione del PTPCT

I contenuti del PTPCT, la mappatura delle attività e dei rischi, le azioni e misure di prevenzione e di contrasto hanno validità per il triennio 2023-2025. Sono oggetto di valutazione ed eventuale aggiornamento e/o conferma annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno, o altra data stabilita da A.N.AC.
Nell'azione di revisione annuale si terrà conto di quanto contenuto nella relazione annuale resa dal RPCT e dall'OdV, nonché l'esito dei monitoraggi.
Devono essere tracciati con protocollo aziendale (numero e data) tutti i seguenti documenti:

- la relazione annuale del RPCT
- le direttive del Presidente e RPCT adottate in esecuzione del presente PTPCT
- le comunicazioni al RPCT, anche se interne, che attestano l'avvenuta effettuazione delle azioni previste nell'allegato B del presente PTPCT
- tutta la corrispondenza rivolta al RPCT.

Si ricorda qui che la protocollazione della corrispondenza in arrivo all'OdV segue la regola del punto 4.7.1.8.9. - Corrispondenza di organi aziendali diversi dal Direttore [*La corrispondenza indirizzata a organi aziendali diversi dal Direttore (Presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori, Organismo di Vigilanza)* ***è protocollata*** *dalla* ***Segreteria Protocollo*** *e trasmessa per lo smistamento all'organo cui è rivolta dal mittente. Qualora il destinatario ritenga che tale corrispondenza afferisca ad un procedimento amministrativo (e quindi rientri in un fascicolo), è tenuto a trasmetterla al Direttore e/o agli Uffici competenti per la gestione, indicando – se del caso - il grado di riservatezza ritenuto necessario*.].

Monitoraggio e riesame

Il RPCT e l'OdV hanno il compito di verificare che le prescrizioni normative in tema di prevenzione della corruzione nonché nel PNA e nel PTPCT siano osservate dai destinatari.
A tal scopo questo team di audit:

1. svolge almeno una verifica annuale congiunta possibilmente entro dicembre e si concentra in particolare:
   - sulle aree e i processi a più alto rischio
   - sulla verifica dell'esecuzione delle misure programmate in tema di rotazione ordinaria
   - sull'analisi di misure specifiche ulteriori da pianificare per l'anno successivo
   - sulle proposte di riesame di processi, fasi degli stessi, gestione del processo di rischio, attribuzione delle responsabilità, revisione del MOGC
2. può svolgere, congiuntamente e disgiuntamente, controlli mirati o a campione su:
   - procedure prive di anomalie
   - procedure con anomalie
   - procedure con "mancati incidenti".

L'OdV registra la propria attività di audit:

- nei verbali delle sedute agli atti anche di PiTre e rilegati fino a dicembre 2020
- nella corrispondenza PiTre trasmessa a Presidente, RPCT, Direttore e CdA

- nella relazione annuale trasmessa al RPCT, al Presidente, al Direttore, al CdA e all'Organo di revisione legale dei conti.

All'OdV deve essere garantito un regolare flusso informativo dall'Azienda e dal RPCT, con scambi di informazioni e dati documentali.

Il RPCT registra la propria attività:

- in documenti anche interni di PiTre
- nel monitoraggio sulla piattaforma A.N.AC.
- nella relazione annuale prevista per legge.

Semestralmente, il RPCT monitora i fattori di rischio quantitativi individuati nell'allegato B di seguito riportati e se del caso altri indicatori manifestatisi in corso d'anno solare.

	Area di rischio	ID processo	Processo	Indicatore di rischio nr. 4	Indicatore di rischio nr. 5	Indicatore di rischio nr. 6
				manifestazione di eventi corruttivi giudiziari in passato	segnalazioni (anche da piattaforma whistleblowing)	manifestazione di procedimenti disciplinari
1	**provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**	1.1.	Affidamento di locali con contratto di comodato	0	0	0
		1.2.	vendita di spazi pubblicitari	0	0	0
		1.3.	concessione di spazi pubblicitari a titolo gratuito utenti utilizzatori	0	0	0
2	**contratti pubblici (già affidamento di lavori, servizi e forniture)**	2.1	affidamenti sotto soglia per trattativa diretta	0	0	0
		2.1	affidamenti sopra soglia per trattativa diretta	0	0	0
3	**acquisizione e gestione del personale**	3.1	Selezione/reclutamento del personale	0	0	0
		3.2	Gestione formazione commissione di concorso	0	0	0
		3.3	Gestione rapporto economico e giuridico del personale	0	0	0
		3.4	Attuazione pantouflage: nei contratti di lavoro e nei bandi di concorso	0	0	0
		3.5	Gestione e anagrafe dichiarazioni dipendenti circa: conflitto di interessi; situazioni economico-finanziarie; cause di	0	0	0

			inconferibilità e incompatibilità			
		3.6	gestione istanze di autorizzazione allo svolgimento di attività extraziendali	0	0	0
4	**gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**	4.1	Accertamenti e incassi ricavi (tariffe, corrispettivi, canoni, entrate straordinarie…)	0	0	0
		4.2	pagamenti con banca e cassa	0	0	0
		4.3	procedura messa in liquidazione fatture	0	0	0
		4.4	recupero risarcimenti, indennizzi, penali, ..	0	0	0
		4.5	Uso parco veicoli	0	0	0
5	**affari legali e contenzioso**	5.1	gestione sinistri assicurativi	0	0	0
		5.2	selezione professionisti legali	0	0	0
6	**incarichi e nomine**	6.1	selezione professionisti per incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerche	0	0	0
7	**gestione del servizio cassa impianti sportivi**	7.1	vendita biglietti, abbonamenti a tariffa	0	0	0
		7.2	vendita prodotti e servizi a prezzo	0	0	0
8	**gestione del servizio di prenotazione impianti sportivi**	8.1	vendita spazi orari di impianti sportivi a tariffa pubblica	0	0	0
		8.2	Applicazione dei criteri di assegnazione degli spazi impianti sportivi	0	0	0
9	**gestione del servizio di vendita corsi**	9.1	partecipazione a pagamento a corsi fitness di ASIS	0	0	0
10	**gestione del servizio di manutenzione svolto con personale interno**	10.1	erogazione attività di manutenzione con effettuazione di acquisti e lavori in economia	0	0	0
11	**gestione del servizio di vendita di prestazioni diverse (noleggio, allestimento, trasporto, facchinaggio …..)**	11.1	erogazioni di attività di trasporto, allestimento	0	0	0
12	**gestione delle attività esternalizzate a contatto con utenti (custodia, assistenza bagnanti, bar)**	12.1	gestione obblighi applicabili del codice di comportamento	0	0	0

13	**gestione dei sistemi informativi**	13.1	gestione HW, SW e reti	0	0	0
		13.2	gestione della videosorveglianza sugli impianti	0	0	0
14	**gestione delle informazioni**	14	gestione della comunicazione (sito, NUR, telefoni)	0	0	0

I monitoraggi semestrali effettuati sull'anno 2023 (prot. n. 18493/2023 e n. 456/2024) attesta l'assenza dei 3 fattori di rischio sui 14 processi indicati.
Come previsto dagli obiettivi strategici assegnati dal Consiglio di amministrazione 2023-2025, a gennaio 2024, sono state analizzate le attività prodotte nei due semestri 2023 dalle diverse funzioni aziendali attraverso il censimento:

- dei record gestiti per persona/ufficio nel registro protocollo
- del numero di determine del Direttore elaborate per ufficio
- del numero di infortuni utenti per impianto
- del numero di atti, contratti e altri scritture private prodotti per ufficio e per importo.

Detto materiale è nella conoscenza di RPCT, Presidente, Direttore e ODV.

SEZIONE II
"TRASPARENZA"

I valori della pubblicità, della trasparenza e dell'integrità.

La ***pubblicità*** dei dati e delle informazioni è lo strumento con il quale un gestore di servizio pubblico consente al cittadino di esercitare il diritto alla conoscibilità e alla verifica delle modalità di organizzazione e di erogazione del servizio pubblico e delle attività istituzionali del soggetto gestore.
La ***trasparenza*** amministrativa costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini in quanto strumento di informazione e di controllo della gestione del servizio pubblico erogato.
La *trasparenza dell'attività amministrativa costituisce*:

- livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione italiana;
- regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia (PNA 2019, parte III, § 4.1);
- misura per prevenire la corruzione;
- misura per promuovere l'integrità e la cultura della legalità.

L'***integrità*** dell'azione di un gestore di servizio pubblico è formata dall'insieme di principi e di norme comportamentali adottate dall'ente per creare un contesto sfavorevole a comportamenti illegali e per dare effettività ai principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Gli indirizzi ad A.S.I.S. dall'anno 2018 all'anno 2024 del Consiglio comunale di Trento.

Anno	**Provvedimento**	**Indirizzo Comune di Trento In tema di trasparenza**	**Azioni e misure poste in essere da A.S.I.S. in tema di trasparenza**
2024 - 2026	DUP 2024-2026 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 112 del 19.12.2023	*"In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D. Lgs. 97/2016) cosi come recepito dalla L.R. 10/2014 (modificata dalla L.R. 16/2016) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale"*	Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito secondo le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 e secondo il presente PTPCT Implementazione annuale dei dati in Sicopat, chiusura CIG di RUP non più in servizio, riassunzione ruoli e CIG da nuovi RUP Adesione al portale Contracta e BDNCP
2023 - 2025	DUP 2023-2025 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 168 del 29.12.2022	*"In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D. Lgs. 97/2016) cosi come recepito dalla L.R. 10/2014 (modificata dalla L.R. 16/2016) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7, salvo altri*	Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito secondo le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 e secondo il presente PTPCT

		obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale." *In tema di prevenzione della corruzione si applicano le disposizioni nazionali. La normativa citata si applica alle società partecipate secondo le linee guida di cui alla determinazione n. 1134 dell'08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione."*	Implementazione annuale dei dati in Sicopat, chiusura CIG di RUP non più in servizio, riassunzione ruoli e CIG da nuovi RUP
2022 - 2024	DUP 2022-2024 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 199 del 23.12.2021	*"In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D. Lgs. 97/2016) cosi come recepito dalla L.R. 10/2014 (modificata dalla L.R. 16/2016) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale.* *…* *La normativa citata si applica alle società partecipate secondo le linee guida di cui alla determinazione n. 1134 dell'08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione."*	Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito secondo le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 e secondo il presente PTPCT Coinvolgimento di alcuni referenti degli ordini nella compilazione dei dati in Sicopat e nella pubblicazione degli stessi
2021 - 2023	DUP 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 175 del 29.12.2020	*"In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D. Lgs. 97/2016) così come recepito dalla L.R. 10/2014 (modificata dalla L.R. 16/2016) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale.* *…* *La normativa citata si applica alle società partecipate secondo le linee guida di cui alla determinazione n. 1134 dell'08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione."*	Creazione in Pregis (software gestione prenotazioni) di un'area riservata a ciascun utente associativo nella quale l'utente in autonomia può consultare il proprio stato prenotazioni, la contabilità del servizio, nonché ricevere messaggi e note Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito secondo le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 e secondo il presente PTPCT Creazione sezione "Sistema di gestione ambientale" del sito per dare pubblicità alla certificazione ambientale Coinvolgimento di tutti i referenti degli ordini nella compilazione dei dati in Sicopat
2020 - 2022	DUP 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 211 del 16.12.2019	*"In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D.Lgs. 97/2016) così come recepito dalla L.R. 10/2014 (modificata dalla L.R. 16/2016) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7 e della L.P. 23/1992 art. 31 bis e relativi provvedimenti attuativi, salvo altri*	Verifica della scadenza del termine di pubblicazione di dati/documenti pubblicati in Amministrazione trasparente con conseguente interruzione o programmazione di interruzione della pubblicazione Creazione sezione "Protocolli Covid" del sito per tenere costantemente aggiornati gli utenti rispetto ai protocolli del gestore A.S.I.S.

		obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale. *….* *Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.".*	Attivazione del servizio Whistleblowing di A.S.I.S. in piattaforma certificata e inserimento modalità alternative sul sito Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito secondo le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 e secondo il presente PTPCT Aggiornamento elenco contratti di comodato su sito sezione Amministrazione trasparente Aggiornamento della sezione del PTPCT alle previsioni del PNA 2019 (Parte III, § 4)
2019 - 2021	DUP 2019-2021 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 205 del 19.12.2018	"*"In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D.Lgs. 97/2016) così come recepito dalla L.R. 10/2014 (modificata dalla L.R. 16/2016) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7 e della L.P. 23/1992 art. 31 bis e relativi provvedimenti attuativi, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale.* *….* *Si applicano le disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione contenute nella determinazione n. 1134 dell' 08 novembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.".*	Aggiornato la sezione Amministrazione trasparente del sito secondo le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 e secondo PTPCT Aggiornato elenco contratti di comodato su sito sezione Amministrazione trasparente
2018 - 2020	DUP 2018-2020 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 192 dd. 19.12.2017	"*In tema di trasparenza si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 così come recepito dalla LR 10/2014 in particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e quelli relativi alla c.d. Amministrazione aperta ai sensi della LR 8/2012 art. 7 e della LP 23/1992 art. 31 bis e relativi provvedimenti attuativi, salvo altri obblighi in tema di trasparenza previsti dalla disciplina provinciale"*	Il Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. ha a) applicato le disposizioni in tema di trasparenza previste dalla determinazione A.N.AC. n. 1134 del novembre 2017 da gennaio 2018; b) approvato il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S. (delibera CdA n. 18/2018) c) approvato gli indirizzi strategici in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021 (delibera CdA n. 37/2018) Aggiornato elenco contratti di comodato su sito sezione Amministrazione trasparente

Per lo storico ante 2018 degli obiettivi comunali e delle azioni aziendali si rinvia ai precedenti piani.

Obblighi in tema di pubblicità e trasparenza. Adempimenti obbligatori attuati e misure ulteriori di trasparenza.

Di seguito si riassumono le aree di intervento normativo in tema di trasparenza e pubblicità e le misure di adeguamento/esecuzione di A.S.I.S..

A. Obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nella L. 6.11.2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La L. 190/2012 ha individuato i seguenti obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale applicabili anche ad A.S.I.S.:

a) l'atto di nomina del RPCT, la relazione annuale del RPCT, il PTPCT e suoi adempimenti (le misure sono da applicarsi ex lege e sono previste o richiamate nella sezione I del presente documento). Le pubblicazioni sono eseguite tempestivamente dal RPCT con il supporto della Direzione per le delibere CdA e del Responsabile Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici;

b) (fino al 31.01.2023 – adempimento abrogato dal D.Lgs. 36/2023) l'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 ha previsto :
   - l'obbligo di comunicazione all'A.N.AC. di dati sulle procedure di scelta dei contraenti
   - l'obbligo di pubblicazione sul sito web aziendale di dati riepilogativi relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

   L'art. 13 della L.P. 06/08/2019, n. 5, ha ricondotto alla Provincia autonoma di Trento gli adempimenti previsti dal comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 e quelli in tema di pubblicità dei contratti pubblici.

   L'Osservatorio contratti pubblici della Provincia autonoma di Trento (https://contrattipubblici.provincia.tn.it/) cura la formazione delle tabelle destinate alla pubblicazione sul sito e all'invio ad A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012. La trasmissione ad A.N.AC. e la pubblicazione sul sito sono state curate, entro il 31 gennaio di ogni anno, dalla Responsabile dell'Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici.

B. Pubblicità, Trasparenza e Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti pubblici con il nuovo Codice appalti. PNA 2022, Parte speciale, "Trasparenza in materia di contratti pubblici" e aggiornamento PNA 2023, par. 5.1 "Quale regime di trasparenza applicare?".

Per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024, la trasparenza dei dati già previsti dall'art. 1, comma 2, della L. 190/2012, e ora indicati nell'art. 28 comma 3 del nuovo Codice appalti (D.Lgs. 36/2023), è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata messa a disposizione dalla PAT-APAC (Contracta).

A.S.I.S. ha inserito sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" i collegamenti ipertestuali a:

- la pagina pubblica di Sicopat,
- l'interfaccia web della PCP (disponibile fino al 30.9.2024 per l'acquisizione di CIG di determinati contratti),
- il portale dati aperti della BDNCP di ANAC;
- il portale Contracta di APAC

- la pagina di BDNCP di ANAC dedicata alla pubblicità legale.

I riferimenti normativi della pubblicità e della trasparenza in tema di contratti pubblici si rinvengono in:

- D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 - artt. 25, 26, **28** e 37
- D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 - art. 37
- L.R. 29.10.2014, n. 10 - art. 1 - primo periodo
- L.R. 13.12.2012, n. 8 - art. 7
- L.P. 9.3.2016, n. 2 - art. 4 bis
- Linee Guida ANAC adottate con delibera 8.11.2017, n. 1134 - Allegato 1
- Delibera ANAC 20.6.2023, n. 263
- Delibera ANAC 20.6.2023, n. 264 int con delibera ANAC 601/2023
- Delibera ANAC 13.12.2023, n. 582
- PNA 2023 – par. 5.1
- Comunicato ANAC 10.01.2024.

I compiti interni ad A.S.I.S. in tema di pubblicità sui contratti pubblici sono così assegnati:

Attività	**Da gennaio 2024** **(per le procedure di rispettiva competenza)**
Obbligo di svolgere le procedure di gara con sistemi telematici e digitalizzati (Contracta e altri portali Mepa/MePaT)	Tutti i ruoli aziendali che assumono ruoli di RUP, DEC, responsabili di fase di processo
BDNCP: acquisizione CIG **(+ interfaccia web PCP** fino al 30.9.2024 per determinati contratti)	• Ufficio acquisti e gestione contratti passivi (o suo incaricato) • Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici (o suo incaricato)
Sicopat (pubblicità atti di gara e trasparenza): gestione CIG e SmartCIG fino alla loro chiusura con inserimento dati e pubblicazione atti sia ai fini della pubblicità contratti pubblici che della formazione dei dati per l'adempimento L. 190	• Personale Ufficio acquisti e gestione contratti passivi • Personale Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici • RASA (verifiche e impulso)
BDNA e CUP	• Ufficio amministrazione, finanza e controllo • Ufficio acquisti e gestione contratti passivi
FVOE	• Personale Ufficio acquisti e gestione contratti passivi • Personale Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici • Personale esterno delegato dal RUP (eventuale)
Pubblicità legale	• Ufficio acquisti e gestione contratti passivi (o suo incaricato) • Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici (o suo incaricato)
CUI	Tutti i referenti di uffici acquisti/gare utilizzano il CUI del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvato dal CdA
Dichiarazioni tracciabilità pagamenti	• Tutti i referenti di uffici acquisti • Ufficio amministrazione, finanza e controllo • Ufficio acquisti e gestione contratti passivi • Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
DURC, DURF, Durc di congruità edile, correntezza retributiva	Fascicoli in PiTre aziendali alimentati da tutti i riceventi/richiedenti
AUSA	Responsabile Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici – RASA

Contributi A.N.AC.	• Responsabile Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici • Responsabile Ufficio amministrazione, finanza e controllo
Sito web A.S.I.S. (link a Sicopat e Contracta e, solo eventualmente o a richiesta, pubblicazione avvisi e bandi)	• Responsabile Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici (o suo incaricato) • Responsabile Ufficio acquisti e gestione contratti passivi (o suo incaricato)

Ove la procedura di affidamento sia stata formalizzata unicamente attraverso l'atto negoziale, A.S.I.S. pubblica in Sicopat i contratti per acquisti di lavori, servizi e forniture delle procedure di affidamento.

C. Obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nell'art. 7 della L.R. 13.1.2012, n. 8 (legge finanziaria per la Regione TAA 2013) come modificato dalla L.R. 29.10.2014, n. 10.

L'art. 7 della L.R. 8/2012 ha stabilito misure di trasparenza applicabili anche alle aziende speciali degli enti locali. La L.P. 30.11.1992, n. 23, all'art. 31-bis introdotto con L.P. 27.12.2012, n. 25, ha stabilito che per i comuni e le loro aziende speciali gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 7 della L.R. 8/2012 si applicano con decorrenza 1° gennaio 2014.

Rispetto alle previsioni dell'art. 7 della L.R. 8/2012, rimangono in vigore l'obbligo - previsto dalle **lettere a) e c)** - di pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti che dispongono per un importo superiore a mille euro:

- "la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese";
- "l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati".

La pubblicazione deve essere disposta per un periodo di 5 anni.
Esaminata l'attività di A.S.I.S.:

- si conferma che non ricorrono casi di concessione di cui alla lettera a) dell'art. 7 della L.R. 8/2012 per assenza del requisito oggettivo ("concessione di importo superiore a mille euro") e del requisito soggettivo ("a imprese");
- si rileva la presenza di una tipologia di attribuzione di vantaggi economici a enti superiore a mille euro rappresentata dalla concessione al Comune di Trento di un numero annuo di ore di utilizzo gratuito stabilite annualmente dal medesimo Comune di Trento (fonte: Contratto di servizio Comune di Trento – A.S.I.S. art. 8, comma 5).

Dal 2020, la pubblicazione dei contratti di comodato in essere è realizzata con la pubblicazione dell'elenco delle assegnazioni di locali in comodato disposta a seguito di procedura pubblica avviata con pubblico avviso.
A gennaio 2024, risultano svolte e concluse le cinque procedure pubbliche per l'assegnazione dei locali in scadenza negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

D. Obblighi di pubblicità e trasparenza contenuti nel D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Per gli enti pubblici a ordinamento regionale, l'applicazione delle norme del D.Lgs. 33/2013 è stata in un primo momento differita fino all'intervento del legislatore regionale che si è concretizzato il 19 novembre 2014 con l'entrata in vigore la L.R. 29.10.**2014, n. 10** ed in particolare l'art. 1 in tema di "Pubblicità, trasparenza e diffusione

di informazioni – Accesso civico – Amministrazione trasparente", come modificato dalla L.R. 16/2016.
Con questa norma, la Regione ha effettuato l'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013. Le disposizioni dell'art. 1 della L.R. 10/2004 si applicano anche agli enti pubblici a ordinamento regionale, in quanto compatibili, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia.
Per quanto concerne A.S.I.S., la disciplina provinciale dispone ancora in materia di pubblicità di incarichi di collaborazione e di consulenza.
Tenuto conto di questo quadro normativo, d**a maggio 2015**, A.S.I.S. ha dato applicazione alle disposizioni dell'art. 1 della L.R. 10/2014, dopo avere svolto la consultazione con il RPC e il RT del Comune di Trento per concordare modalità di pubblicità uniformi, compatibili con l'ordinamento e l'attività di A.S.I.S. e tenuto conto delle circolari n. 4/EL/2014 e n. 1/EL/2023 dell'Ufficio enti locali della Regione.

E. Obblighi di pubblicità, trasparenza e accesso civico contenuti nel D.Lgs. 25.5.2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" .

La L.R. 16/2016 ha adeguato la normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Si ricorda che il comma 2 dell'art. 2 bis del D.Lgs. 97/2016 ha esteso il regime di trasparenza anche agli enti pubblici economici "**in quanto compatibile**".
La L.R. 16/2016 ha stabilito due nuove previsioni:

a) l'applicabilità del diritto d'accesso generalizzato (diritto d'accesso civico);
b) la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti.

Si sottolinea la seguente peculiarità della disciplina regionale rispetto alla normativa nazionale: l'ambito oggettivo dell'istituto dell'**accesso civico** è stato individuato solo nei documenti amministrativi (e non anche nei dati e nelle informazioni) detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
Dal 12 giugno 2017 la sezione "Amministrazione trasparente" del sito A.S.I.S. risulta adeguata agli obblighi di pubblicazione *in quanto compatibili* e come previsti dalla normativa regionale, tenuto conto delle circolari della Regione TAA.

F. Obblighi di trasparenza e accesso generalizzato contenuti nella delibera A.N.AC. n. 1134 dell'8.11.2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Le Linee Guida 2017 approvate con la delibera A.N.AC. n. 1134/2017 hanno stabilito che gli enti pubblici economici sono tenuti a:

a) adottare, come sezione del PTPCT, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente";

b) assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
c) assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte.

L'adempimento di cui alla lettera a) è realizzato nel presente Piano con l'individuazione degli uffici competenti alla elaborazione e alla pubblicazione dei dati e al loro aggiornamento.
L'adempimenti di cui alla lettera b) è realizzato a mezzo della completezza dei dati pubblicati.
L'adempimento di cui alla lettera c) è assicurato dal "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di A.S.I.S.", approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 18/2018 dd. 16.07.2018 e integrato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 49/2022 dd. 12.12.2022, dandone pubblicazione sul sito alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezioni "Disposizioni generali" e "Altri contenuti – accesso civico", insieme ai riferimenti di posta elettronica del ruolo competente e del ruolo sostitutivo, nonché i modelli di istanze.

G. Il diritto di accesso in A.S.I.S.: documentale, civico semplice, civico generalizzato.

Fermo restando l'invito a consultare il testo integrale del Regolamento aziendale in materia, si riportano le principali disposizioni circa l'esercizio del diritto di accesso in esso contenute.

Il **diritto di accesso documentale** è disciplinato dalla normativa regionale in materia di ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e dalla normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo.
La finalità dell'accesso documentale è quella di consentire ai soggetti interessati di esercitare le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
Il diritto di accesso documentale è esercitato nei confronti di tutti i documenti amministrativi formati o detenuti da A.S.I.S., ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento.
Il diritto di accesso documentale è esercitato presso la Direzione aziendale che provvede ad assegnarla all'ufficio aziendale competente a formare o detenere i documenti.
Il diritto di accesso documentale agli atti del procedimento amministrativo è esercitato presso il responsabile individuato ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento.

Il **diritto di accesso civico semplice** è esercitabile da chiunque nei confronti dei documenti, dei dati e delle informazioni che A.S.I.S. abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi delle fonti normative vigenti in materia di trasparenza applicabili ad A.S.I.S..
L'istanza di accesso civico semplice è presentata al RPCT di A.S.I.S.. Qualora l'istanza di accesso civico semplice venga presentata ad altra struttura di A.S.I.S., il responsabile della stessa provvede, senza indugio, a trasmetterla al RPCT di A.S.I.S..
Il procedimento di accesso civico semplice si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il RPCT, in caso di accoglimento dell'istanza, provvede a pubblicare sul sito istituzionale i documenti, i dati o le informazioni richieste e a

comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo individuato nella Responsabile ufficio legale, gare e appalti, certificazione qualità e progetti strategici la quale conclude il procedimento di accesso civico semplice nel termine di 15 giorni.

Il **diritto di accesso civico generalizzato** è esercitato da chiunque nei confronti dei documenti detenuti da A.S.I.S. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. E' esercitato presso la Direzione aziendale che provvede ad assegnarla all'ufficio aziendale competente a formare o detenere i documenti.
L'istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.
Il RPCT fornisce agli uffici aziendali assistenza per la trattazione delle istanze.
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
L'accoglimento dell'istanza è disposto con provvedimento espresso e motivato. Nei casi di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione di soggetti controinteressati e salvi i casi di comprovata indifferibilità, A.S.I.S. comunica l'accoglimento ai soggetti controinteressati e provvede a trasmettere al richiedente i documenti richiesti non prima che siano decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei soggetti controinteressati. Questa comunicazione sospende il termine di conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dei soggetti controinteressati.
Il rifiuto, il differimento o la limitazione del diritto di accesso civico generalizzato sono disposti con provvedimento espresso e motivato.
Il richiedente, in esito alla ricezione del provvedimento di rifiuto-differimento-limitazione od alla scadenza del termine di 30 giorni, e i soggetti controinteressati, in esito alla ricezione della comunicazione, possono presentare richiesta di riesame al RPCT, che provvede, nel termine di 20 giorni, con le modalità stabilite dalle fonti normative vigenti in materia di trasparenza applicabili ad A.S.I.S.. Nei casi in cui l'istanza di accesso civico generalizzato ha ad oggetto documenti detenuti dall'ufficio A.S.I.S. cui è preposto il RPCT, la richiesta di riesame di cui al presente comma è presentata al titolare del potere sostitutivo individuato nella Responsabile ufficio legale, gare e appalti, certificazione qualità e progetti strategici.

Il Responsabile della trasparenza e struttura di supporto.

Dal lugio 2022, il responsabile della trasparenza (RT) è stato individuato nella figura del Presidente, dott. Martino Orler, che svolge anche la funzione di RPC.
Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del RT, il CdA ha nominato la Responsabile dell'Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici a svolgere **funzioni di supporto** al ruolo di RPCT e al ruolo dell'OdV.

Strutture e strumenti aziendali di pubblicità, comunicazione e rapporti con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini.

Le *strutture* dedicate al rapporto con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini sono:

- l'ufficio rapporti utenti (sede in Gardolo di Trento, via 4 Novembre n. 23/6);

- il servizio cassa dei seguenti impianti sportivi: piscine del Centro sportivo di Trento Nord, piscine Del Favero, PalaGhiaccio, Centro fondo Viote del Monte Bondone, Campo scuola di atletica leggera "C. Covi e E. Postal";
- il servizio del Numero unico di reperibilità 800 949345 attivo tutti i giorni, festivi incluso, dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Gli *strumenti* per il rapporto con gli utenti del servizio pubblico e i cittadini sono:

1. il sito web aziendale www.asis.trento.it;
2. la sezione "Prevenzione della corruzione" nel menù alto dell'home page;
3. la sezione "Amministrazione trasparente" istituita a maggio 2015 nel rispetto della struttura stabilita dal D.Lgs. 33/2013; adeguata a giugno 2017 alle disposizioni della LR 16/2016 e al D.Lgs. 97/2016; adeguata a gennaio 2018 alle previsioni della determinazione A.N.AC. n. 1134 dell'8.11.2017;
4. la sezione "Privacy" nel menù basso dell'home page;
5. l'indirizzo di posta elettronica suggerimentiereclami@asis.trento.it accessibile nell'home page del sito;
6. gli indirizzi di posta elettronica certificata asis.trento@pec.it e appalti.asis.trento@pec.it rinvenibili nella sezione "contatti" dell'homepage del sito. Gli indirizzi pec sono indicati e aggiornati nell'I.P.A. sul sito www.indicepa.gov.it ;
7. i monitor esposti negli impianti natatori dei Centri sportivi Trento Nord, e "Ito Del Favero" dove sono proiettati i valori dei parametri di trattamento acqua e ambiente che permettono una facile comparazione con gli analoghi parametri previsti nella Carta dei servizi e dove sono altresì diffuse notizie di stampa;
8. la Carta della qualità dei servizi A.S.I.S. disponibile presso l'ufficio rapporti con l'utente, le casse impianto e sul sito web aziendale nella sezione "Azienda" . Gli allegati alla Carta della qualità dei servizi contengono i risultati del monitoraggio dei livelli di erogazione del servizio e le caratteristiche dei servizi erogati;
9. a fine 2020, è stata resa operativa **"la tua bacheca"** in Pregis cioè un'area riservata del software di gestione delle prenotazioni. Ogni soggetto prenotante gli impianti sportivi può consultare on line: le proprie prenotazioni, visionare le proprie fatture, inviare richieste, consultare la bacheca avvisi comuni;
10. la sezione "Protocolli Covid" istituita a maggio 2020 per assicurare massima diffusione ai protocolli aziendali adottati in esecuzione delle disposizioni delle Autorità e al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19.

Patti di integrità nei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni

Tra le misure di prevenzione della corruzione la L. 190/2012, all'art. 1, comma 17 prevede che "*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*".

In tutte le procedure e i contratti di affidamento di contratti di lavori, servizi, forniture e concessioni ciascun Responsabile di Ufficio o il RUP inseriscono la seguente clausola quale Patto di integrità:

> *"1. Con il silenzio dopo il ricevimento del presente ordine [NDR: se ordine diretto] Con la partecipazione alla presente procedura di gara [NDR: se procedura negoziata o aperta], l'operatore economico appaltatore/concorrente conferma di:*
>
> - *non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o*

negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei confronti dell'Appaltatore/Concorrente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego con A.S.I.S.;

- *aver preso visione del Piano triennale 2023-2025 aggiornamento 2024 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di A.S.I.S. disponibile sul sito A.S.I.S. http://www.asis.trento.it/it/informazioni-amministrative/anticorruzione-e-trasparenza/ ;*
- *accettare il Codice di comportamento di A.S.I.S. ed essere consapevole che l'accettazione del Codice di comportamento è condizione per la stipula/prosecuzione del rapporto con A.S.I.S.. L'accertata violazione di norme del Codice può determinare la risoluzione anticipata del contratto.*

2. L'Appaltatore/Concorrente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente ordine/contratto/procedura di gara, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti di A.S.I.S. (rev 2 – gennaio 2024) approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5/2024 dd. 18.01.2024, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Il Codice di comportamento di A.S.I.S. è disponibile sul sito http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/ e l'Appaltatore/Concorrente si impegna a trasmetterlo ai propri dipendenti.

3. A.S.I.S., accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento o dal Piano anticorruzione ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

4. A.S.I.S. esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

5. L'Appaltatore/Concorrente si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale e dei propri addetti, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.".

Il Patto di integrità contiene obblighi che rafforzano comportamenti già doverosi sia per A.S.I.S. che per gli operatori economici, per i quali ultimi l'accettazione del Patto costituisce presupposto necessario e condizionante alla partecipazione alle singole procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Strutture aziendali competenti alla formazione dei dati e al popolamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito.

Recepite le modifiche introdotte dall'allegato 1 delle Linee Guida A.N.AC. 1134/2017, si specifica in questa sede la distribuzione dei ruoli all'interno di A.S.I.S. per il popolamento del sito web aziendale, sezione "Amministrazione trasparente":

Denominazione sotto-sezione 1 livello	**Denominazione sotto-sezione 2 livello**	**Applicabilità ad A.S.I.S.**	**Ufficio competente a preparare il dato**	**Ufficio competente alla pubblicazione sul sito**
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	SI	RPC - RT	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Atti generali (con diverse sottosezioni)	SI	RT	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici

	Oneri informativi per cittadini e imprese	NO		
	Attestazione OIV o struttura analoga	NO		
	Burocrazia zero	NO		
Organizzazione	Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	SI	Direttore	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	SI	Titolari della carica	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Cessati dall'incarico	SI	Titolari della carica cessata	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	SI	RT	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Articolazione degli uffici	SI	Direttore	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Telefono e posta elettronica	SI	RT	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	NO		
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	SI	Ufficio che assegna consulenza	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
Personale	Incarico di direttore generale	SI	Direttore	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Titolari di incarichi dirigenziali	SI	Titolari di incarichi dirigenziali	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Dirigenti cessati	SI	Dirigenti cessati	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici

	Dotazione organica	SI	Amministrazione personale	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Tassi di assenza	SI	Amministrazione personale	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	SI	Amministrazione personale	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Contrattazione collettiva	SI	Amministrazione personale	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Contrattazione integrativa	SI	Amministrazione personale	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	NO		
	Posizioni organizzative	NO		
	Personale non a tempo indeterminato	NO		
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	NO		
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	NO		
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	NO		
	OIV	NO		
Selezione del personale	Reclutamento del personale (Criteri e modalità; Avvisi di selezione)	SI	Direzione	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
Bandi di concorso	Bandi di concorso	NO		
Performance	Ammontare complessivo dei premi	SI	Amministrazione personale	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Sistema di valutazione e misurazione delle performance	NO		
	Piano della performance	NO		
	Relazione sulla performance	NO		
	Dati relativi ai premi	NO		

	Benessere organizzativo	NO		
Enti controllati	Società partecipate	SI	RT	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Enti di diritto privato controllati	SI	RT	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Rappresentazione grafica	SI	RT	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Enti pubblici vigilati	NO		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	SI	RT	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Dati aggregati attività amministrativa	NO		
	Monitoraggio tempi procedimentali	NO		
	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi	NO		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	NO		
Provvedimenti	Provvedimenti organi di indirizzo politico	NO		
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	NO		
Controlli sulle imprese	Controlli sulle imprese	NO		
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Rinvio a Sicopat, BDNCP, Contracta, interfaccia web PCP, portale pubblicità legale ANAC (vedere tabella a precedente paragrafo B sezione Trasparenza del presente Piano)		
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura			
	Bandi di gara e contratti			
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	SI	RT	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Atti di concessione	SI	RT	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
Bilanci	Bilancio	SI	Amministrazione finanza e controllo	Legale, gare e appalti, certificazioni

				qualità e progetti strategici
	Provvedimenti	NO		
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	NO		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	SI	RT	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Canoni di locazione o affitto	SI	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Censimento autovetture di servizio	SI	Amministrazione finanza e controllo	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	SI	ODV	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Organi di revisione amministrativa e contabile	SI	Amministrazione finanza e controllo	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Corte dei conti	SI	- Direzione - Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Organismi indipendenti, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	NO		
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	NO		
	Class action	NO		
	Costi contabilizzati	NO		
	Tempi medi di erogazione dei servizi	NO		
	Servizi in rete Servizi in rete	NO		
Pagamenti	Dati sui pagamenti (escluso personale)	SI	Amministrazione finanza e controllo	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Indicatore di tempestività dei pagamenti, ammontare dei debiti e numero imprese creditrici	SI	Amministrazione finanza e controllo	Legale, gare e appalti, certificazioni

				qualità e progetti strategici
	IBAN e pagamenti informatici	NO		
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	SI	Amministrazione finanza e controllo	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	SI	Amministrazione finanza e controllo	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	NO		
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio	NO		
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	NO		
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	NO		
Altri contenuti	Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione	SI	RPC	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Altri contenuti - Accesso civico (escluso registro degli accessi)	SI	RT	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici
	Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	NO		
	Altri contenuti - Dati ulteriori (incluse spese di rappresentanza degli organi di governo dell'ente)	SI	- Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici - Amministrazione e finanza e controllo	Legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 33/2013 i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito aziendale e comunque non oltre 60 giorni dalla loro disponibilità.

La verifica dell'aggiornamento dei dati della sezione "Amministrazione trasparente" è svolta:

a) 2 volte all'anno dall'Organismo di Vigilanza nel ruolo di OIV per i compiti previsti dal comma 8 bis dell'art. 1 della L. 190/2012;

b) 1 volta all'anno, di regola un semestre dopo la verifica dell'OdV, dal Responsabile dell'Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici.

Trasparenza e tutela dei dati personali.

Il diritto alla riservatezza dei dati personali e il diritto dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni sono diritti costituzionalmente tutelati dalla Costituzione e dal diritto europeo.
A.S.I.S. prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, compresi gli allegati) contenenti dati personali verifica che :

- la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; qualora non vi sia una fonte normativa provvede all'oscuramento dei dati personali o all'anonimizzazione dei dati;
- anche se la pubblicazione è prevista da fonti normative, la pubblicazione sul sito avvenga nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e contenuti nell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679;
- anche se la pubblicazione è prevista da fonti normative, rende non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Durata della pubblicazione dei dati.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, la **durata ordinaria** di pubblicazione dei dati è fissata in cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto da specifici obblighi.
Tra gli specifici obblighi in tema di durata della pubblicazione, si ricordano i seguenti:

- i dati e le informazioni riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione e di direzione (dirigenti) devono rimanere pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico;
- i dati e le informazioni riguardanti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza devono rimanere pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico;
- eventuali termini inferiori fissati da A.N.AC. anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali.

Pertanto, a partire dal 2020, A.S.I.S. svolge, <u>con cadenza annuale e a dicembre/gennaio di ciascun anno solare,</u> la verifica della scadenza dei dati pubblicati procedendo a interrompere o a programmare l'interruzione della pubblicazione dei dati e documenti nella sezione "Amministrazione trasparente" (in menu alto del sito A.S.I.S) pubblicati nel corso del quinto anno antecedente a quello della verifica, semprechè i medesimi non producano più i loro effetti e fatti salvi altri termini previsti da disposizioni legislative.

A.S.I.S.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e
Responsabile della Trasparenza
dott. Martino Orler

Allegati:

A. struttura organizzativa A.S.I.S. gennaio 2024
B. mappatura delle aree e dei processi a rischio - analisi e valutazione del rischio
C. azioni specifiche per il triennio 2023-2025 – aggiornamento anno 2024.

/NM

Organigramma A.S.I.S. gennaio 2024

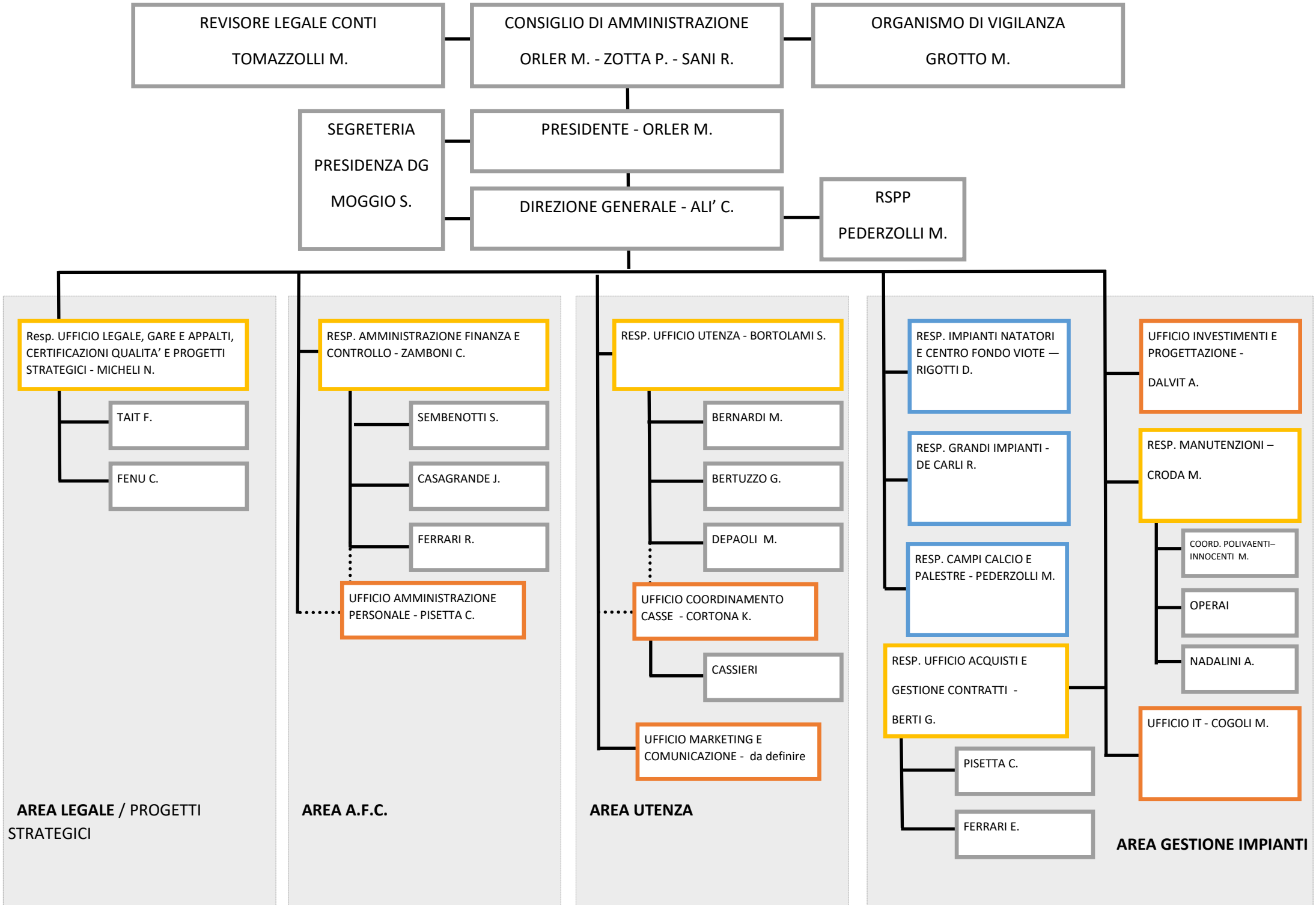

Allegato B PTPCT 2023-2025 mappatura delle aree e dei processi a rischio - analisi e valutazione del rischio

	Area di rischio	ID processo	Processo	Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore di rischio nr. 1	Indicatore di rischio nr. 2	Indicatore di rischio nr. 3	Indicatore di rischio nr. 4	Indicatore di rischio nr. 5	Indicatore di rischio nr. 6	Indicatore di rischio nr. 7	Indicatore di rischio nr. 8	Indicatore di rischio nr. 9	Indicatore di rischio nr. 10	Indicatore di rischio nr. 11	Indicatore di rischio nr. 12	Indicatore di rischio nr. 13	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico
						INDICATORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO						INDICATORI CHE RIDUCONO IL RISCHIO								
						livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi giudiziari in passato	segnalazioni (anche da piattaforma whistleblowing)	manifestazione di procedimenti disciplinari	livello di collaborazione del responsabile dell'attività nella non applicazione del PTPCT	grado di attuazione delle misure di trattamento o di controllo del rischio	grado di separazione delle funzioni (diversi livelli di responsabilità all'interno del processo)	pubblicazione su sito	grado di informatizzazione del processo	programmazione e aggregazione acquisti beni, servizi e lavori	monitoraggio annuale sui contratti per ufficio/importo		
1	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1.1.	Affidamento di locali con contratto di comodato	Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento	medio	basso	bassa	0	0	0	alto	alto	alto	sì	medio	sì	sì	Processo a: - **bassa** numerosità di eventi rischiosi - **bassa** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **alta** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con bassa esposizione al rischio
		1.2.	vendita di spazi pubblicitari / sponsorizzazione nome impianto	Direzione Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 13. utilizzo improprio di beni aziendali	medio	alto	media	0	0	0	alto	medio	basso	no	basso	sì	sì	Processo a: - **media** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
		1.3.	concessione di spazi pubblicitari a titolo gratuito utenti utilizzatori	Direzione Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 13. utilizzo improprio di beni aziendali	basso	basso	bassa	0	0	0	alto	medio	alto	no	medio	no	no	Processo a: - **media** numerosità di eventi rischiosi - **bassa** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con bassa esposizione al rischio
2	contratti pubblici (già affidamento di lavori, servizi e forniture)	2.1	affidamenti sotto soglia per trattativa diretta	Direzione e tutti uffici	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	alto	media	bassa	0	0	0	media	medio	alto	sì	medio	medio	medio	Processo a: - **alta** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
		2.1	affidamenti sopra soglia per trattativa diretta	Direzione e Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	alto	basso	bassa	0	0	0	alto	medio	alto	sì	medio	no	sì	Processo a: - **media** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **alta** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con bassa esposizione al rischio
3	acquisizione e gestione del personale	3.1	Selezione/reclutamento del personale	Direzione e Ufficio amministrazione personale	4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento	alto	basso	bassa	0	0	0	alto	basso	basso	sì	medio	sì	no	Processo a: - **bassa** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con bassa esposizione al rischio
		3.2	Gestione formazione commissione di concorso	Direzione e Ufficio amministrazione personale	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	basso	alto	media	0	0	0	alto	medio	basso	no	basso	no	no	Processo a: - **bassa** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **bassa** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con bassa esposizione al rischio
		3.3	Gestione rapporto economico e giuridico del personale	Direzione e Ufficio amministrazione personale	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 10. disparità di trattamento 13. utilizzo imporprio di beni aziendali	alto	alto	media	0	0	0	media	basso	basso	no	basso	no	no	Processo a: - **alta** numerosità di eventi rischiosi - **alta** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **bassa** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con alta esposizione al rischio
		3.4	Attuazione pantouflage: nei contratti di lavoro e nei bandi di concorso	RPCT, Direzione e Ufficio amministrazione personale	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 7. inadeguata diffusione della cultura della legalità 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	medio	alto	alta	0	0	0	alto	basso	basso	no	basso	no	no	Processo a: - **media** numerosità di eventi rischiosi - **alta** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **bassa** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
		3.5	Gestione e anagrafe dichiarazioni dipendenti circa: conflitto di interessi; situazioni economico-finanziarie; cause di inconferibilità e incompatibilità	RPCT, Direzione e Ufficio amministrazione personale	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 5. scarsa responsabilizzazione interna 7. inadeguata diffusione della cultura della legalità 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	medio	basso	media	0	0	0	alto	medio	basso	no	medio	no	no	Processo a: - **alta** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
		3.6	gestione istanze di autorizzazione allo svolgimento di attività extraziendali	RPCT, Direzione e Ufficio amministrazione personale	7. inadeguata diffusione della cultura della legalità 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	alto	media	bassa	0	0	0	alto	medio	basso	sì	medio	no	no	Processo a: - **media** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
		4.1	Accertamenti e incassi ricavi (tariffe, corrispettivi, canoni, entrate straordinarie...)	Ufficio amministrazione finanza e controllo	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	alto	basso	bassa	0	0	0	media	medio	alto	no	basso	no	no	Processo a: - **media** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio

	Area di rischio	ID processo	Processo	Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore di rischio nr. 1	Indicatore di rischio nr. 2	Indicatore di rischio nr. 3	Indicatore di rischio nr. 4	Indicatore di rischio nr. 5	Indicatore di rischio nr. 6	Indicatore di rischio nr. 7	Indicatore di rischio nr. 8	Indicatore di rischio nr. 9	Indicatore di rischio nr. 10	Indicatore di rischio nr. 11	Indicatore di rischio nr. 12	Indicatore di rischio nr. 13	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico
						INDICATORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO						INDICATORI CHE RIDUCONO IL RISCHIO								
						livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi giudiziari in passato	segnalazioni (anche da piattaforma whistleblowing)	manifestazione di procedimenti disciplinari	livello di collaborazione del responsabile dell'attività nella realizzazione del PTPCT	grado di attuazione delle misure di trattamento o di controllo del rischio	grado di separazione delle funzioni (diversi livelli di responsabilità all'interno del processo)	pubblicazione su sito	grado di informatizzazione del processo	programmazione e aggregazione acquisti beni, servizi e lavori	monitoraggio annuale sui contratti per ufficio/importo		
4	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	4.2	pagamenti con banca e cassa	Ufficio amministrazione finanza e controllo	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	media	media	0	0	0	media	basso	medio	no	medio	no	no	Processo a: - **bassa** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **bassa** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
		4.3	procedura messa in liquidazione fatture	Ufficio amministrazione finanza e controllo	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	alto	media	bassa	0	0	0	media	basso	medio	si	basso	no	no	Processo a: - **media** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
		4.4	recupero risarcimenti, indennizzi, penali, ..	Ufficio amministrazione finanza e controllo	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	medio	basso	bassa	0	0	0	media	basso	medio	no	medio	no	no	Processo a: - **media** numerosità di eventi rischiosi - **bassa** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **bassa** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
		4.5	Uso parco veicoli	Direzione Ufficio amministrazione personale Uffici dell'area gestione impianti	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 7. inadeguata diffusione della cultura della legalità 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	medio	alto	media	0	0	0	media	basso	basso	no	basso	no	no	Processo a: - **alta** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **bassa** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con alta esposizione al rischio
5	affari legali e contenzioso	5.1	gestione sinistri assicurativi	Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 10. disparità di trattamento	medio	basso	bassa	0	0	0	alto	medio	medio	no	medio	no	no	Processo a: - **media** numerosità di eventi rischiosi - **bassa** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con bassa esposizione al rischio
		5.2	selezione professionisti legali	Direzione e Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento	medio	media	bassa	0	0	0	alto	medio	basso	si	medio	no	si	Processo a: - **alta** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **alta** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
6	incarichi e nomine	6.1	selezione professionisti per incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerche	Direzione e tutti uffici	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	medio	media	bassa	0	0	0	media	medio	basso	si	medio	no	si	Processo a: - **alta** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
7	gestione del servizio cassa impianti sportivi	7.1	vendita biglietti, abbonamenti a tariffa	Ufficio coordinamento casse Ufficio utenza Ufficio marketing e comunicazione	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	alto	basso	bassa	0	0	0	alto	medio	alto	no	alto	no	no	Processo a: - **alta** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
		7.2	vendita prodotti e servizi a prezzo	Ufficio coordinamento casse Ufficio utenza Ufficio marketing e comunicazione	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	alto	media	bassa	0	0	0	alto	medio	alto	no	medio	medio	medio	Processo a: - **alta** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
		8.1	vendita spazi orari di impianti sportivi a tariffa pubblica	Ufficio coordinamento casse Ufficio utenza Ufficio marketing e comunicazione	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	alto	media	bassa	0	0	0	alto	medio	medio	no	alto	no	no	Processo a: - **alta** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio

	Area di rischio	ID processo	Processo	Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore di rischio nr. 1	Indicatore di rischio nr. 2	Indicatore di rischio nr. 3	Indicatore di rischio nr. 4	Indicatore di rischio nr. 5	Indicatore di rischio nr. 6	Indicatore di rischio nr. 7	Indicatore di rischio nr. 8	Indicatore di rischio nr. 9	Indicatore di rischio nr. 10	Indicatore di rischio nr. 11	Indicatore di rischio nr. 12	Indicatore di rischio nr. 13	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico
						INDICATORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO						INDICATORI CHE RIDUCONO IL RISCHIO								
						livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi giudiziari in passato	segnalazioni (anche da piattaforma whistleblowing)	manifestazione di procedimenti disciplinari	livello di collaborazione del responsabile dell'attività nella realizzazione del PTPCT	grado di attuazione delle misure di trattamento o di controllo del rischio	grado di separazione delle funzioni (diversi livelli di responsabilità all'interno del processo)	pubblicazione su sito	grado di informatizzazione del processo	programmazione e aggregazione acquisti beni, servizi e lavori	monitoraggio annuale sui contratti per ufficio/importo		
8	**gestione del servizio di prenotazione impianti sportivi**	8.2	Applicazione dei criteri di assegnazione degli spazi impianti sportivi	Ufficio utenza	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	alto	basso	bassa	0	0	0	alto	medio	medio	no	medio	no	no	Processo a: - **alta** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
9	**gestione del servizio di vendita corsi**	9.1	partecipazione a pagamento a corsi fitness di ASIS	Ufficio coordinamento casse Ufficio utenza Ufficio marketing e comunicazione	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	medio	media	bassa	0	0	0	alto	medio	medio	no	alto	alto	alto	Processo a: - **alta** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
10	**gestione del servizio di manutenzione svolto con personale interno**	10.1	erogazione attività di manutenzione con effettuazione di acquisti e lavori in economia	Uffici tecnici	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	medio	media	media	0	0	0	media	basso	basso	no	bassa	no	no	Processo a: - **alta** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **bassa** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con alta esposizione al rischio
11	**gestione del servizio di vendita di prestazioni diverse (noleggio, allestimento, trasporto, facchinaggio .....)**	11.1	erogazioni di attività di trasporto, allestimento	Uffici dell'area gestione impianti Ufficio utenza Ufficio marketing e comunicazione	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	medio	media	media	0	0	0	media	basso	medio	no	basso	no	no	Processo a: - **alta** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **bassa** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con alta esposizione al rischio
12	**gestione delle attività esternalizzate a contatto con utenti (custodia, assistenza bagnanti, bar)**	12.1	gestione obblighi applicabili del codice di comportamento	Direzione Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici Uffici dell'area gestione impianti	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento	alto	media	bassa	0	0	0	alto	alto	medio	no	medio	medio	medio	Processo a: - **media** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
13	**gestione dei sistemi informativi**	13.1	gestione HW, SW e reti	Ufficio Information Technology	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 13. utilizzo improprio di beni aziendali	basso	media	media	0	0	0	media	basso	basso	no	medio	no	sì	Processo a: - **media** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio
		13.2	gestione della videosorveglianza sugli impianti	Direzione e Ufficio Information Technology	9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	medio	basso	bassa	0	0	0	media	medio	medio	no	alto	no	no	Processo a: - **media** numerosità di eventi rischiosi - **bassa** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con bassa esposizione al rischio
14	**gestione delle informazioni**	14	gestione della comunicazione (sito, NUR, telefoni)	Direzione Ufficio utenza Ufficio marketing e comunicazione Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 13. utilizzo improprio di beni aziendali	medio	media	bassa	0	0	0	alto	medio	alto	no	alto	no	no	Processo a: - **media** numerosità di eventi rischiosi - **media** incidenza di indicatori di rischio **peggiorativi** - **media** incidenza di indicatori di rischio **migliorativi**	processo con media esposizione al rischio

Allegato C) al Piano 2023-2025 A.S.I.S. di prevenzione della corruzione e della trasparenza - aggiornamento anno 2024

Area di intervento	nr. obiettivo	Obiettivi strategici 2023-2025	Organi e Responsabili coinvolti nella proposta / esecuzione / gestione	Organo deputato all'approvazione	Frequenza e Tempi di esecuzione previsti nel triennio	Esecuzione aggiornamento al 31/12/2023	Aggiornamento degli obiettivi per anno 2024
revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	1	**PTPCT 2023-2025 - revisione generale** e, ove possibile, semplificazione in conformità al PNA 2022	RPCT ODV CDA Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	CDA	*31.01.2023 (o altra scadenza stabilita da ANAC)*	*Delibera CdA 16.3.2023, n. 16*	***31.01.2024 (o altra scadenza stabilita da ANAC): assumere atto di aggiornamento per l'anno 2024 tenuto conto della riorganizzazione aziendale e del PNA agg. 2023 (delibera ANAC n. 605 dd. 19.12.2023)***
revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	2	**Codice di comportamento - adozione nuovo Codice comportamento di A.S.I.S.** tenuto conto delle linee guida ANAC n. 177/2020, del PNA 2022, dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.L. 36/2022 (in particolare nuova comma 1 bis: "Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione" e nuovo comma 7: "Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico"); preventiva pubblicazione di bozza condivisa da RPCT-Direttore-ODV sul sito con invito a tutti i soggetti interessati a inviare osservazioni o suggerimenti	RPCT ODV Direzione CDA Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	CDA	*entro 2023*	*Proposta nuovo testo per CdA del 18.1.2024*	---
revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)	3	**MOGC - rev 10** nelle sezioni "Struttura organizzativa", "PTCPT", "Codice comportamento"	RPCT ODV Direzione CDA Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	CDA	*entro 2023*	*Aggiornati struttura organizzativa e codice comportamento*	***31.12.2024: aggiornamento integrale del Modello e degli allegati***
promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione)	4	**Adeguamento dei bandi / avvisi di concorsi e selezioni**	Direzione Ufficio personale	CDA	*costante nel triennio*	*Avviato percorso per la certificazione della parità di genere secondo norma UNI/PdR 125:2022 e UNI EN ISO 9001:2015*	***31.12.2024: ottenimento certificazione PdG secondo norma UNI/PDR 125:2022 e UNI EN ISO 9001:2015 con nuova procedura per l'assunzione del personale***
incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli *stakeholder* , sia interni che esterni	5	**Stakeholder e miglioramento flussi informativi esterni / partecipazione**: trasmissione a tutti i contraenti di contratti attivi e passivi di importo superiore a Euro 5.000 (iva esclusa) delle credenziali per l'accesso al portale ASIS Whistleblowing, congiuntamente alla stipula del contratto	Direzione Tutti gli uffici	---	*costante nel triennio*	*- Adeguato portale whistleblowing al D.Lgs. 24/2023 e adottata nuova procedura di gestione delle segnalazioni di illecito. Procedura disponibile sul sito. Portale accessibile senza credenziali (https://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/?t=1) - Eseguita valutazione di impatto (DPIA) sull'attività di trattamento denominata "gestione segnalazioni di illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti - whistleblowing" (prot. n. 21971 e 22580 del 2023) - Circolare fornitori prot. n. 5157/2023 - Circolare clienti prot. n. 5082/2023*	***- Confermare messa a disposizione del portale https://asistrento.cctwhistleblowing.it/ - Gestire segnalazioni secondo procedura adottata e pubblicata su sito aziendale***
miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	6	**Nuovo Direttore e nuovo RPCT – compilazione nuove dichiarazioni dei responsabili** previste dal PTCPT e dal Codice di comportamento	RPCT Direzione Tutti i responsabili di ufficio	---	*entro 2023*	*Circolare prot. n. 7684/2023 (acquisite 18 dichiarazioni e fatte verifiche su casellario penale)*	***- Confermato per nuovi assunti - Confermato per intervenute variazioni delle situazioni giuridiche soggettive***
miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	7	**Nuovo Direttore e nuovo RPCT – circolare a dipendenti** per invitare a aggiornare il Direttore, il proprio Responsabile e il RPCT circa i propri **stati** pertinenti alla gestione del **conflitto di interessi** e alle **attività extraaziendali**	RPCT Direzione Tutti i dipendenti	---	*entro 2023*	*Circolare prot. n. 7684/2023*	***- Confermato per nuovi assunti - Confermato per intervenute variazioni delle situazioni giuridiche soggettive***
miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno	8	**Nuovo Direttore – circolare a dipendenti** per invitare a aggiornare le comunicazioni e le richieste di autorizzazione rispetto ad attività extraaziendali	Direzione Tutti i dipendenti	---	*entro 2023*		***31.12.2024: adottare revisione della procedura per comunicazione/richieste di autorizzazione ad attività extraaziendali in aderenza al nuovo Codice di comportamento***
Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente anche ai fini della promozione del valore pubblico	9	Conferma **formazione aziendale annuale** in tema di prevenzione della corruzione, sviluppo trasparenza e codice di comportamento	RPCT ODV Direzione Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici Ufficio personale	---	*ogni anno del triennio*	*20.11.2023: 40 persone formate con relatore avv. Grotto (presente RPCT)*	***Confermato***
consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT integrato nel sistema di misurazione e valutazione della *performance*	10	Incremento del **monitoraggio previsto dal PTPCT** da annuale a **semestrale** (2 volte anno)	RPCT Direzione Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	---	*ogni semestre del triennio (2 volte anno)*	*Monitoraggio 2023: 10.01.2023 prot. n. 446 e 16.10.2023 prot. n. 18493*	***Confermato***

Area di intervento	nr. obiettivo	Obiettivi strategici 2023-2025	Organi e Responsabili coinvolti nella proposta / esecuzione / gestione	Organo deputato all'approvazione	Frequenza e Tempi di esecuzione previsti nel triennio	Esecuzione aggiornamento al 31/12/2023	Aggiornamento degli obiettivi per anno 2024
consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT integrato nel sistema di misurazione e valutazione della *performance*	11	Introduzione del **monitoraggio annuale delle quantità di atti/attività registrati e repertoriati** in PiTre per ufficio al fine di disporre di una base di dati di analisi dei rischi (protocollo arrivo, protocollo partenza, contratti, delibere, determine…)	RPCT Direzione Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	---	*ogni anno del triennio*	*Monitoraggio 2023: 10.01.2023 prot. n. 479 e 21.9.2023 prot. n. 16944*	***Confermato***
Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione degli appalti pubblici e alla selezione del personale	12	**Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – introduzione di procedure negoziate** in luogo di affidamenti diretti per **2 categorie merceologiche all'anno** (es. lavori da imbianchino, lavori edili, lavori da fabbro, ….) sui nuovi Bandi di abilitazione MePAT "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere stradali" (cat. OG3) e "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici" (cat. OG1)	RUP Direzione Tutti i responsabili di ufficio	Direzione	*ogni anno del triennio*	*2023: - 22/06/2023 indetta procedura negoziata per opere da pittore*	***Confermato***
coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo	13	**Contrasto al riciclaggio**: individuazione del **Soggetto gestore delle segnalazioni antiriciclaggio** e del **Titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2007**, nel rispetto della disciplina adottata con D.M. attuativi e delle indicazioni dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia)	RPCT CDA	CDA	*31.01.2023*	*- Individuato soggetto gestore delle segnalazioni antiriciclaggio (direttore) - Titolare effettivo : a seguito di FAQ ministeriali di novembre 2023, ASIS non è tenuta all'individuazione del titolare effettivo e alla nomina alla CCIAA*	---

Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di A.S.I.S. - Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni - (D.Lgs. 10.03.2023, n. 24) – c.d. whistleblowing[1]

Sommario

Art. 1 - Definizioni 2
Art. 2 - Destinatario delle segnalazioni 2
Art. 3 - Soggetti segnalanti 2
Art. 4 - Ambito della violazione 2
Art. 5 - Canale interno di segnalazione 3
Art. 6 - Procedura per la segnalazione 4
Art. 7 - Attività di accertamento delle segnalazioni 4
Art. 8 - Tutela della riservatezza 5
Art. 9 - Canale esterno di segnalazione 6
Art. 10 - Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche 6
Art. 11 - Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive 7
Art. 12 - La responsabilità del segnalante 7
Art. 13 - Disposizioni finali 7

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

[1] Procedura approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 76/2023 del 31.10.2023 (rev. 0 – ottobre 2023)

Art. 1 - Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:
a) “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ente pubblico economico A.S.I.S. e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all’art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
b) “Segnalazione”: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura;
c) “Whistleblower” o “Segnalante”: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo;
d) “Facilitatore”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
e) “Persona coinvolta”: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
f) “Ente”: A.S.I.S. (Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento);
g) “RPCT”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nella persona del Presidente;
h) “OdV”: Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Art. 2 - Destinatario delle segnalazioni

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso il canale interno.

Art. 3 - Soggetti segnalanti

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:
a) dipendenti dell’Ente anche se in servizio presso altri Enti pubblici economici e/o Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
b) lavoratori autonomi, collaboratori, lavoratori c.d. Progettone o altre iniziative di inserimento lavorativo, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso l’Ente;
c) lavoratori autonomi o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono l’Ente;
d) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Ente o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono l’Ente;
f) dipendenti in periodo di prova;
g) persone per le quali il rapporto giuridico con l’Ente:
   - non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
   - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

Possono essere trasmesse segnalazioni anche in forma anonima.

Art. 4 - Ambito della violazione

La violazione può riguardare:
- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- il diritto dell’Unione Europea, in particolare:

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. 24/2023 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:
- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite, non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti i fondati sospetti.

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità dell'Ente. Il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per:
- scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Ente, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività.

Sono, inoltre, escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alla norma.

Le segnalazioni anonime sono registrate mediante protocollazione riservata a cura del RPCT, unico legittimato a trattare le segnalazioni con il supporto dell'OdV. La relativa documentazione deve essere conservata per massimo cinque anni dalla data di ricezione, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del RPCT e dell'OdV, nonché da parte di ANAC.

In particolare, è necessario risultino chiare:
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Art. 5 - Canale interno di segnalazione

Il segnalante dispone attraverso il canale interno, attivato dall'Ente per la ricezione della segnalazione di violazioni, di due modalità di segnalazione:
- in forma scritta, attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. L'accesso alla procedura informatica avviene tramite il link pubblicato nel portale dell'Ente, alla pagina dedicata in Amministrazione trasparente – sezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione;
- in forma orale, attraverso la linea telefonica, contattando direttamente l'RPCT ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT dell'Ente in collaborazione con l'OdV e il Responsabile dell'Ufficio legale. Il RPCT si avvale di un fornitore esterno di servizi informatici per l'implementazione della procedura informatica, il quale è stato nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima. Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente all'OdV (custode della psw per la conoscibilità dell'identità del segnalante).

Il sistema informatico rilascia al segnalante una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata presso il portale.

L'RPCT, l'OdV e il Responsabile dell'Ufficio legale sono gli unici soggetti abilitati, mediante specifiche credenziali di accesso al portale, alla lettura delle segnalazioni e, pertanto, sono responsabili della custodia di tali credenziali e adottano ogni precauzione perché nessun altro possa acquisirle o accedere al portale per mezzo delle stesse.

Art. 6 - Procedura per la segnalazione

Il segnalante utilizza, per la propria segnalazione, il canale interno di cui all'articolo precedente.
Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Risulta, comunque, indispensabile che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti (divieto di riferire "de relato"), nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

La segnalazione ricevuta è protocollata in modalità riservata (spunta in PiTre sull'apposita funzione) e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

In caso sia stato richiesto un colloquio con il RPCT, quest'ultimo, oltre al rilascio dell'avviso di ricevimento, è tenuto – qualora richiesto dal segnalante - a fissare un appuntamento entro 20 giorni.

L'Ente considera le segnalazioni anonime ricevute alla stregua di segnalazioni ordinarie.
L'Ente registra le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione nel protocollo riservato, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Se non può essere utilizzato il canale interno, va fatto ricorso al canale esterno che indirizza direttamente le segnalazioni ad ANAC.

Art. 7 - Attività di accertamento delle segnalazioni

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvede all'esame preliminare della stessa in collaborazione con l'OdV. L'esame preliminare è mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine il RPCT può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele e ove richiesto con la collaborazione dell'OdV e del Responsabile

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

dell'Ufficio legale, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. Il RPCT e ove richiesto con la collaborazione dell'OdV, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, può effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, può essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvede:

1. a promuovere gli atti di propria competenza, inclusi quelli relativi all'esercizio dell'azione disciplinare, applicando le sanzioni in relazione alla gravità dei fatti riscontrati;
2. a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
3. ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Art. 8 - Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa. Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati è consentito esclusivamente al RPCT, all'OdV e al Responsabile dell'Ufficio legale, soggetti competenti appositamente formati e debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm.ii.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse da quanto previsto nel presente disciplinare, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata e provvedono a trasmettere tempestivamente quanto ricevuto all'RPCT.

La conservazione dei dati avviene a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati sono distrutti. In ogni caso, la conservazione dei dati non può superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Ente contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Mediante l'utilizzo della piattaforma informatica[2] , viene richiesto il consenso espresso e contestualmente rese note alla persona segnalante le ragioni della rivelazione dei dati riservati, per i motivi sopra descritti, nonché quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può desumersi la sua identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e dall' accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

Art. 9 - Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D.Lgs. 24/2023:

a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

Art. 10 - Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche

Le persone che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

Nel presente paragrafo e in quelli immediatamente successivi, si intendono ricomprese nel termine "segnalante" tutte le persone di cui all'art. 3.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo.

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

[2] Oppure tramite protocollo riservato se il nominativo del segnalante è già conosciuto.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:

a) Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ("facilitatori"), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

Si precisa che l'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. e). Dunque, spetta ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Art. 11 - Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità. L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di competenza.

In caso per errore la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvede a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate può incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

L'Ente promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 12 - La responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D.Lgs. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D.Lgs. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto possono essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

DISCIPLINA SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.

(Approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 aprile 2023)

1 FINALITA' DELLA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DI A.S.I.S.

1. La presente disciplina regolamenta i casi nei quali è consentito sostenere da parte di A.S.I.S. spese di rappresentanza e regola con apposite prescrizioni il procedimento di autorizzazione e gestione contabile conseguente.

2 DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA – PRESUPPOSTI

1. Le spese di rappresentanza sono disciplinate all'art. 214 e 215 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. TAA 3.5.2018, n. 2); esse hanno il loro fondamento nell'esigenza di A.S.I.S. di manifestarsi all'esterno, in rapporto ai propri fini statutari, per mantenere od accrescere il prestigio di A.S.I.S.; esse pertanto sono finalizzate a promuoverne l'immagine e le attività.
2. In osservanza ai principi di economicità, efficienza e razionalità ed in conformità con quanto previsto al precedente comma 1, le spese di rappresentanza possono essere assunte a carico di A.S.I.S. ove rispondano ai seguenti presupposti e criteri di:
a) ufficialità, in quanto destinate a finanziare manifestazioni ufficiali e comunque rivolte verso l'esterno, idonee ad attirare l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini, salva diversa espressa previsione della norma di legge regionale; ove rivolte a soggetti esterni, deve trattarsi di soggetti istituzionalmente rappresentativi degli enti a cui appartengono;
b) congruità, rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa;
c) sobrietà e ragionevolezza in termini di spesa totale e spesa per singola iniziativa, in relazione alla dimensione territoriale ed alle caratteristiche dell'Azienda speciale del Comune di Trento.

3 SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CONTO DI A.S.I.S.

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza in quanto rappresentano all'esterno A.S.I.S., nel rispetto delle procedure di spesa previste dall'articolo 7, i seguenti soggetti:
a) Presidente del Consiglio di amministrazione,
b) Direttore.

4 SPECIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALLA LEGGE

1. Fermo restando il necessario rispetto di tutti i presupposti indicati nel precedente articolo 2 sono specificate di seguito le fattispecie previste del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. TAA 3.5.2018, n. 2) che trovano applicazione per A.S.I.S.:
a) acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici per premi o atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo. Tali iniziative devono pertanto essere pubbliche o pubblicizzate,

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

Family Audit

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

non rientrando nelle spese di rappresentanza scambi di beni come atti di cortesia meramente effettuati tra privati per iniziative non rivolte all'esterno;
b) colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti. Detti ricevimenti devono avere una rilevanza esterna ed essere conseguenza di attività statutaria (a titolo esemplificativo: tavola rotonda, convegni, seminari, cerimonie, conferenze stampa).
Non rientrano pertanto nel novero di tali spese quelle sostenute dal Presidente o dal Direttore in occasione di riunioni degli organi collegiali né in occasione di incontri con consulenti e con altri Amministratori in normali circostanze di lavoro o in incontri non aventi carattere istituzionale e rilievo esterno;
c) acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri enti pubblici. Gli eventi devono essere pubblici o pubblicizzati; la visita privata di una personalità senza rilevanza esterna o senza correlazione con l'attività di A.S.I.S. non può dar luogo a spese di rappresentanza;
d) inaugurazione di opere pubbliche realizzate da A.S.I.S.. Deve trattarsi di inaugurazione di carattere pubblico volta a dare lustro e conclusione ad un percorso, sovente partecipato, che ha impegnato la comunità nelle sue varie rappresentanze istituzionali e sociali;
e) onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato A.S.I.S. o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio alla medesima;
f) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale. La disposizione giustifica il riconoscimento di spese che consentono di manifestare gratitudine ai dipendenti mediante l'elargizione di riconoscimenti aziendali di natura simbolica in occasione di ricevimenti aventi carattere di sobrietà.

5 ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:
a) oblazioni, sussidi e atti di beneficenza;
b) colazioni di lavoro per dipendenti ed Amministratori di A.S.I.S. in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio Commissioni e riunioni di lavoro, seminari, conferenze di servizio, riunioni di organi collegiali);
c) ristorazione con soggetti politici, sindacali ed altri amministratori pubblici i cui incontri risultino privi del carattere di rappresentanza di cui all'art. 2;
d) spese che in generale non permettano la verifica dell'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 2.
2. Non sono da annoverare tra le spese di rappresentanza le spese sostenute da A.S.I.S. in quanto funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione del servizio pubblico da parte della collettività, allo scopo di consentirne l'effettivo esercizio. Tali spese devono essere autorizzate e gestite con le modalità e nell'ambito dei budget di spesa previsti in relazione ai servizi medesimi.

6 CONTROLLO DELL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, commi 1 e 2, l'Ufficio amministrazione, finanza e controllo di A.S.I.S. non procede al pagamento delle spese di rappresentanza senza che sia inoltrato l'ordine sottoscritto o il buono d'ordine sottoscritto e che questi siano atti a consentire la verifica della corrispondenza della spesa alle fattispecie previste all'art. 2.
2. Nel caso previsto al precedente comma la spesa è restituita al Presidente o al Direttore per l'acquisizione delle necessarie integrazioni.

Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

Family Audit

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

7 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. L'importo massimo per spese di rappresentanza di A.S.I.S. viene annualmente fissato in sede di approvazione del bilancio preventivo economico annuale. La previsione di bilancio funge da limite massimo di spesa annuale per il Direttore e per il Presidente. Qualora l'importo massimo non sia determinato nel bilancio preventivo economico annuale, si assume l'importo di Euro 1.000,00 / anno quale limite massimo.
2. Il Presidente e il Direttore fungono da Aree di responsabilità autorizzati all'effettuazione, alla liquidazione e al pagamento di spese di rappresentanza che abbiano i presupposti e le finalità di cui all'art. 2 e nel limite massimo annuale delle previsioni di bilancio. Gli impegni di costo devono risultare da acquisti scritti debitamente sottoscritti o da buoni d'ordine sottoscritti dove si rendicontano e giustificano le spese mediante la causale e l'occasione che ha dato luogo, con precisazione di tipologia categorica dei partecipanti, in modo da consentire un adeguato riscontro della rispondenza ai fini pubblici delle spese stesse e della coerenza della spesa alle fattispecie previsti all'art. 2. E' esclusa l'esposizione in maniera forfettaria o globale.
3. Il Presidente e il Direttore possono provvedere direttamente, anche con strumenti alternativi (quali la carta di credito di A.S.I.S.) a quelli previsti dall'art. 31 del Regolamento di contabilità, cassa, finanza e patrimonio al pagamento contestuale alla prestazione delle suddette spese.

8 RENDICONTAZIONE E PUBBLICITA'

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono riportate in apposita voce del bilancio d'esercizio A.S.I.S. e sono indicate in un prospetto della relazione del medesimo bilancio. Tale prospetto è pubblicato sul sito internet di A.S.I.S., sezione Amministrazione trasparente.

Azienda Speciale
per la gestione
degli Impianti Sportivi
del Comune di Trento

Sede legale:
via IV Novembre, 23/4
38121 Trento

Capitale di dotazione:
Euro i.v. 3.951.346
Codice fiscale, P.Iva
01591870223

Centralino: 0461 992990
asis.trento@pec.it
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:
tel. 0461 959799
fax 0461 959218
segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:
tel. 0461 959812 fax 0461 990621
ufficiorapportiutenti@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:
tel. 800 949345
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

Family Audit

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification